

Rapporto 2017 sulle libere professioni in Italia

a cura
dell'Osservatorio
delle libere
professioni

Il Rapporto 2017 sulle libere professioni in Italia è stato promosso dalla Fondazione Confprofessioni. La responsabilità scientifica è di Paolo Feltrin. La parte terza, dedicata alla produzione normativa nell'anno, è stata curata da Andrea Buratti.

Il coordinamento e la direzione dei lavori di raccolta, elaborazione e presentazione dei dati è di Dario Dolce. L'elaborazione dei dati, la costruzione degli indicatori e la realizzazione delle relative tavole sono di Marcella Bugani e Rosamarie Frieri.

La stesura dei capitoli 1 e 2 (par. 2.3, 2.4 e 2.5) è da attribuire a Marcella Bugani, mentre i capitoli 2 (par. 2.1 e 2.2) e 3 sono da attribuire a Rosamarie Frieri.

Si ringraziano Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, ISTAT, INPS, SOSE, AdEPP, CADIPROF per l'accesso alla relative basi-dati e per la fattiva collaborazione.

Contatti:

Osservatorio delle libere professioni c/o Confprofessioni

Viale Pasteur, 65 - 00144 - Roma

Tel. +39 06 5422 0278

Mail: osservatorio@confprofessioni.eu

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3, 20142 Milano
€ 6,50



I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Finito di stampare nel mese di novembre 2017
dalla L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell'Industria, 2 - 36100 - Vicenza

Indice

Premessa. Un Rapporto annuale al servizio dei liberi professionisti di Gaetano Stella	7
Parte I. I liberi professionisti in Europa	9
1 Le differenze nel mercato del lavoro europeo	11
Parte II. I liberi professionisti in Italia	19
2 I cambiamenti negli anni della crisi	21
3 Alcune dimensioni strutturali delle professioni	51
Parte III. L'attività normativa	77
4 L'analisi delle novità legislative in tema di professioni	79
Parte IV. Documentazione statistica	113
5 L'anagrafe di ordini, collegi e professioni non ordinistiche	115
6 Tavole statistiche di base	127
7 Fonti e metodi	149
Glossario	155
Bibliografia	159

Premessa. Un Rapporto annuale al servizio dei liberi professionisti

di Gaetano Stella

Da tempo stavamo studiando l'idea di realizzare un rapporto annuale sulle libere professioni. Un primo passo è stato realizzato l'anno scorso, con la presentazione nel mese di novembre 2016 di una nostra ricognizione sperimentale delle fonti statistiche. La pubblicazione odierna è qualcosa di molto più elaborato e completo, anche se sarà suscettibile negli anni a venire di ulteriori affinamenti, sia per quanto riguarda l'esplorazione di ulteriori banche-dati, sia in direzione di una maggiore standardizzazione delle elaborazioni statistiche. La nostra ambizione e il nostro obiettivo programmatico è di farne un appuntamento fisso annuale, in modo da offrire un'occasione permanente di approfondimento delle trasformazioni in atto nel mondo delle professioni e dei compiti di rappresentanza e tutela che ci vengono sollecitati.

Come sanno bene tutti coloro che fanno rappresentanza degli interessi dei liberi professionisti, il nostro mondo è forse il più frastagliato e complesso, come pure è il più disomogeneo all'interno di ogni segmento professionale; di qui la necessità di una sua rappresentazione non di maniera ma, invece, il più possibile attenta alle diverse specificità territoriali, generazionali, reddituali, ecc. Come non bastasse, a complicare le cose, sono intervenuti altri due fattori in questi ultimi dieci anni: in primo luogo, la trasformazione epocale (oggi sempre più evidente) del tradizionale universo delle "professioni liberali" del secolo scorso in un moderno "ceto medio dei servizi professionali", e, in secondo luogo, l'intervento selettivo della più grave crisi economica dal dopoguerra a oggi.

Come mostrano bene i dati del Rapporto 2017, l'effetto più visibile della crisi è stato una netta riduzione dei redditi dei professionisti, specie nel caso delle professioni collegate al mercato dell'edilizia. E, allo stesso tempo, a causa delle trasformazioni strutturali del nostro mondo, in questi anni di crisi i liberi professionisti sono aumentati, non diminuiti. Dunque, riassumendo: una platea più ampia, più diversificata al suo interno, meno affluente in termini di redditi. Con queste tre evidenze empiriche deve fare i conti l'azione di rappresentanza e tutela dei liberi professionisti. Sotto questo profilo, è interessante osservare che il numero di liberi professionisti è più elevato nelle regioni più ricche (come pure negli Stati europei con prodotto interno lordo più elevato) e che al loro interno crescono di più le professioni non tradizionali.

Questo panorama che le statistiche ci restituiscono spiega bene il successo registrato dalle iniziative di welfare contrattuale rivolto ai liberi professionisti,

come pure, su un terreno diverso ma a noi vicino, vanno segnalate le sempre più numerose fattispecie di welfare offerte dalle casse previdenziali dei liberi professionisti, e sulle quali AdEPP ha opportunamente promosso uno specifico monitoraggio. La stessa produzione legislativa di quest'anno, assolutamente fuori dell'ordinario, con ben cinque iniziative normative dedicate ai liberi professionisti, e alle quali è dedicata la terza parte di questo Rapporto - questa produzione normativa, dicevamo, è segno evidente della nuova centralità delle libere professioni nelle società contemporanee.

Le criticità ci sono, eccome, a partire dalla contrazione dei redditi dei liberi professionisti e dal gap di genere ed età, anche queste opportunamente documentate nelle apposite sezioni di questo Rapporto. Ma, in conclusione, vorrei soffermarmi su una criticità diversa, a volte sottaciuta, ma a cui si deve invece dare la dovuta attenzione, specie in questa circostanza. Mi riferisco all'articolazione e alla frammentazione della rappresentanza delle libere professioni, che costituiscono un caso quasi unico nel panorama internazionale, e su cui il Rapporto presenta molte informazioni di dettaglio. Il problema riguarda, da un lato, la legittima aspirazione a dare ruolo e visibilità ad ogni profilo professionale, dall'altro lato, l'inevitabile debolezza di troppe voci - a volte dissonanti - che vogliono tutte far sentire la loro presenza. È una contraddizione non risolta nel nostro modo di fare rappresentanza e, nel prossimo futuro, ad essa andranno dedicati tutti gli sforzi necessari per riuscire a realizzare una mediazione più efficace tra le due distinte esigenze presenti nel "multiverso" delle libere professioni.

PARTE I
I LIBERI PROFESSIONISTI IN EUROPA

1 Le differenze nel mercato del lavoro europeo

La definizione di professionista nei diversi Paesi europei non appare univoca ma comprende fattispecie diverse di figure professionali, in ragione delle differenti normative dei paesi membri. Se in Italia abbiamo una classificazione prevalentemente giuridica fondata sull'appartenenza ad ordini e albi e sulla distinzione tra professioni ordinistiche e professioni non organizzate in ordini o collegi, nel resto d'Europa la classificazione si fonda spesso su parametri economici. Tale premessa costituisce un invito alla cautela nella lettura dei dati comparativi riportati nelle pagine seguenti, che vanno considerati come indicativi delle tendenze generali, tenendo conto del fatto che non sempre gli universi sono perfettamente sovrapponibili.

In Europa il numero di liberi professionisti nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nella sanità è salito costantemente negli ultimi anni, crescendo di oltre 100 mila unità ogni anno: dai 4 milioni 800 mila del 2009 agli oltre 5 milioni 600 mila del 2016 (Tabella 1.1). Mediamente, il tasso di crescita nel periodo è stato pari al 15,2% (tasso medio annuo 2,5%). La crescita ha riguardato tutti i Paesi dell'Unione Europea, con le sole eccezioni della Grecia – dove si è registrata una crescita nulla – e della Norvegia (-10,2%). Quindi possono distinguersi i gruppi di paesi con una crescita alta, media e bassa, che sono riportati in Figura 1.1.

Singolare, come evidenziato dalla Tabella 1.1¹, il dato italiano: unica nazione a superare il milione di professionisti (a partire dal 2012), l'Italia concentra ben il 19% dei liberi professionisti censiti nei 28 Paesi dell'Unione. In termini di densità (Tabella 1.2) l'Italia conta 17 liberi professionisti ogni mille abitanti, seconda solo ai Paesi Bassi (19 liberi professionisti per mille abitanti). In media la densità di professionisti a livello europeo è di 10,9 : 1.000. Analizzando più nel dettaglio la Tabella 1.2 è possibile individuare alcune regolarità tendenziali, riprese graficamente dalla Figura 1.1 e dalla Figura 1.2. Nel periodo recente il numero di liberi professionisti cresce con maggiore intensità in quei contesti caratterizzati, a inizio periodo, da una limitata presenza di queste figure: si tratta in particolare di nazioni dell'Est Europeo e Paesi Baltici, che nel 2009 contavano una densità di professionisti estremamente esigua, inferiore al 5 per mille. Di converso, i Paesi che al 2009 mostravano una presenza di liberi professionisti più accentuata – attorno al 10 per mille e oltre – registrano un incremento più contenuto. Alla crescita diffusa si accompagna dunque una maggiore convergenza che si registra oggi tra i diversi Paesi rispetto a un recente passato, in termini di densità di liberi professionisti. Con alcune eccezioni, quali tra tutte la Lituania e la Romania, che pur in rapida

¹ La Tabella 1.1 riporta i valori di media mobile a tre termini, calcolati per eliminare le oscillazioni accidentali. I valori puntuali per ogni anno sono riportati nella sezione 6.1.

crescita, contano ancora un'incidenza molto bassa di professionisti (rispettivamente 2,9 e 1,9 per mille).

Tabella 1.1: Numero di liberi professionisti* in Europa e nei singoli Paesi europei e variazione relativa

Medie Mobili. Valori in migliaia. Anni 2009-2016.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016**	Variazione relativa 2009-2015
Lettonia	8,0	8,5	8,6	10,3	11,4	12,7	13,2	12,8	65,3%
Lituania	5,4	5,7	6,1	6,9	7,5	8,1	8,5	9,2	57,4%
Lussemburgo	4,7	5,2	5,5	6,2	6,9	7,0	7,0	6,9	49,3%
Slovenia	11,6	13,1	14,0	13,4	13,9	14,9	16,8	19,0	45,1%
Polonia	197,4	213,7	229,5	241,8	254,1	263,2	276,7	295,4	40,2%
Slovacchia	46,2	50,0	50,2	52,9	55,6	59,3	64,5	70,9	39,8%
Paesi Bassi	233,8	232,3	241,8	267,9	293,6	316,9	321,2	319,1	37,4%
Estonia	5,4	6,1	5,9	6,7	6,9	7,5	7,3	7,3	35,4%
Romania	27,5	31,9	35,9	38,2	38,6	36,9	37,0	37,1	34,6%
Croazia	18,2	19,1	20,1	20,2	20,1	21,5	24,2	28,4	33,4%
Islanda	2,9	2,9	3,1	3,3	3,6	3,7	3,9	4,1	33,0%
Malta	1,7	1,7	2,0	2,1	2,2	2,0	2,1	2,7	23,5%
Regno Unito	654,5	688,0	708,1	721,1	750,6	774,4	802,0	826,2	22,5%
Finlandia	44,9	45,1	47,0	50,5	52,2	53,4	54,9	57,1	22,3%
Francia	526,0	556,3	572,2	572,2	581,4	604,3	639,3	657,6	21,5%
Svizzera	101,5	108,2	109,6	113,5	118,0	120,6	122,2	123,3	20,4%
Portogallo	63,5	65,5	67,4	71,6	72,0	73,8	74,8	77,4	17,8%
Repubblica Ceca	105,3	109,6	113,6	114,1	119,3	120,6	123,7	123,7	17,4%
Belgio	140,5	140,1	142,6	145,3	153,6	157,4	162,7	166,3	15,8%
Austria	80,5	83,0	84,1	86,6	89,2	92,0	90,9	89,0	12,8%
Spagna	356,0	351,4	351,6	358,7	374,8	388,6	400,7	411,0	12,6%
Bulgaria	34,4	33,9	32,9	32,7	35,7	37,2	38,1	37,9	10,9%
Ungheria	56,2	57,5	57,0	57,5	57,1	60,7	62,2	60,5	10,7%
Italia	979,8	981,3	997,1	1.004,3	1.021,0	1.034,2	1.048,2	1.058,1	7,0%
Danimarca	46,6	48,6	49,3	48,8	48,8	48,6	49,4	50,7	5,9%
Germania	877,0	930,5	949,0	948,2	934,4	924,7	927,1	928,1	5,7%
Irlanda	39,1	40,0	40,0	41,0	42,0	41,6	40,5	39,8	3,7%
Svezia	81,5	82,3	82,5	81,6	81,5	82,3	83,9	84,7	2,9%
Grecia	151,1	155,3	158,8	156,3	152,2	150,7	151,0	147,6	0,0%
Norvegia	37,4	36,8	34,4	33,0	32,5	33,2	33,6	33,6	-10,2%
Unione Europea (28 paesi)	4.806,4	4.965,5	5.083,0	5.166,8	5.286,7	5.403,9	5.537,3	5.633,1	15,2%

*I dati si riferiscono solo ai L.P. che svolgono attività professionali, scientifiche e tecniche o nel settore della sanità e dei servizi sociali.

** Per il 2016 sono riportati i valori puntuali.

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati EUROSTAT "Rilevazione europea sulle forze di lavoro"

VARIAZIONE RELATIVA (v)

Differenza tra il valore iniziale e il valore finale dell'ammontare di un collettivo in termini percentuali, considerando come valore di riferimento quello iniziale. Il risultato è, in generale, moltiplicato per 100 o per 1000

$$v_{2009-2015} = \frac{x_{2015} - x_{2009}}{x_{2009}}$$

Tabella 1.2: Numero di liberi professionisti* per 1000 abitanti in Europa e nei singoli Paesi europei

Numero e variazioni. Valori in migliaia. Anni 2009-2015.

	Numero di L.P. per 1000 abitanti		Incremento medio annuo	Variazione relativa
	2009	2015	2009-2015	2009-2015
Lettonia	3,7 (28)	6,6 (22)	10,3%	80,0%
Lituania	1,7 (29)	2,9 (29)	9,4%	71,6%
Slovenia	5,7 (21)	8,2 (19)	6,1%	43,0%
Polonia	5,2 (23)	7,3 (20)	5,8%	40,6%
Slovacchia	8,6 (14)	11,9 (8)	5,6%	38,8%
Romania	1,3 (30)	1,9 (30)	5,6%	38,4%
Estonia	4,0 (27)	5,5 (26)	5,5%	37,6%
Croazia	4,2 (24)	5,7 (24)	5,3%	36,1%
Paesi Bassi	14,2 (2)	19,0 (1)	5,0%	34,0%
Lussemburgo	9,5 (10)	12,4 (6)	4,6%	30,9%
Islanda	9,2 (11)	11,9 (9)	4,3%	29,0%
Portogallo	6,0 (20)	7,2 (21)	3,1%	19,9%
Finlandia	8,4 (16)	10,0 (13)	2,9%	19,0%
Malta	4,1 (26)	4,9 (28)	2,8%	18,2%
Francia	8,2 (17)	9,6 (14)	2,7%	17,6%
Regno Unito	10,5 (7)	12,4 (7)	2,7%	17,2%
Repubblica Ceca	10,1 (8)	11,7 (10)	2,5%	16,2%
Bulgaria	4,6 (24)	5,3 (27)	2,3%	14,9%
Ungheria	5,6 (22)	6,3 (24)	2,0%	12,7%
Svizzera	13,2 (4)	14,8 (3)	2,0%	12,5%
Spagna	7,7 (19)	8,6 (17)	1,9%	12,1%
Belgio	13,1 (5)	14,5 (4)	1,7%	10,8%
Austria	9,7 (9)	10,6 (12)	1,5%	9,7%
Germania	10,7 (6)	11,4 (11)	1,1%	6,8%
Italia	16,6 (1)	17,2 (2)	0,6%	3,8%
Danimarca	8,5 (15)	8,7 (16)	0,5%	3,1%
Grecia	13,6 (3)	13,9 (5)	0,4%	2,2%
Irlanda	8,6 (13)	8,8 (15)	0,2%	1,3%
Svezia	8,8 (12)	8,6 (18)	-3,7%	-2,2%
Norvegia	7,8 (18)	6,5 (23)	-3,1%	-16,5%
Unione Europea (28 paesi)	10,0	10,9	1,4%	15,0%

*I dati si riferiscono solo ai L.P. che svolgono attività professionali, scientifiche e tecniche o nel settore della sanità e dei servizi sociali.

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati EUROSTAT "Rilevazione europea sulle forze di lavoro"


INCREMENTO MEDIO ANNUO (*i*)

Radice n-esima del rapporto fra l'ammontare del collettivo alla fine del periodo considerato e l'ammontare iniziale, alla quale si sottrae 1; n è il numero di anni del periodo. Il risultato è, in generale, moltiplicato per 100 o per 1000

$$i_{2009-2015} = \sqrt[2015-2009]{\frac{x_{2015}}{x_{2009}}} - 1$$

Figura 1.1: Variazione del numero di liberi professionisti* in Europa: distribuzione territoriale

Anni 2009-2015.



*I dati si riferiscono solo ai L.P. che svolgono attività professionali, scientifiche e tecniche o nel settore della sanità e dei servizi sociali.

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati EUROSTAT "Rilevazione europea sulle forze di lavoro"


La dinamica che vale per le libere professioni a livello europeo – crescita diffusa, più accentuata nei paesi in cui tale segmento occupazionale è meno consolidato – non è la stessa che regola il più ampio mercato del lavoro indipendente, che comprende, oltre ai liberi professionisti, commercianti, artigiani e altre forme di lavoro autonomo. Come evidenziato dalla Tabella 1.3, il lavoro indipendente nel suo complesso appare in lieve calo tendenziale a livello europeo, negli anni immediatamente successivi all'esordio della "grande crisi" (2009-2015). Inoltre – altra importante differenza rispetto al segmento delle libere professioni – le dinamiche nazionali non presentano una direzione uniforme ma appaiono al contrario estremamente differenziate. Vi sono Paesi in cui l'incidenza di lavoratori indipendenti diminuisce nettamente (es. Romania, Grecia, Portogallo, Croazia) e altri che vedono aumentare anche in misura importante questa forma di occupazione (tra tutti Lussemburgo, Estonia, Lettonia, Paesi Bassi e Regno Unito).

Il segmento delle libere professioni assume quindi una dinamica propria e distinta rispetto a quella che regola il lavoro indipendente nel suo complesso, rafforzando il proprio peso un po' ovunque in Europa. Per quanto variegato e frammentato dunque, in ragione delle molte specificità legate agli assetti storico culturali e normativi dei singoli Stati, l'universo europeo delle libere

professioni sembra costituire, nei diversi contesti economici europei, una risposta egualmente funzionale e in qualche modo coesa.

Figura 1.2: Liberi professionisti* per 1000 abitanti e variazione percentuale nei Paesi europei

Anni 2009-2016.



*I dati si riferiscono solo ai L.P. che svolgono attività professionali, scientifiche e tecniche o nel settore della sanità e dei servizi sociali.

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati EUROSTAT "Rilevazione europea sulle forze di lavoro"

Un'ulteriore conferma di tale ruolo può essere ricercata nella relazione tra prodotto interno lordo e grado di presenza di liberi professionisti. Come rappresentato dalla Figura 1.3 (valori assoluti in sez. 6.2), nei paesi con un più elevato PIL pro capite si osserva tendenzialmente una maggior densità di liberi professionisti, anche se la relazione non è perfettamente lineare né è priva di eccezioni. Tuttavia la rappresentazione spaziale suggerisce chiaramente come la consolidata presenza del (variegato) cluster occupazionale delle libere professioni costituisca parte integrante e significativa della ricchezza nelle democrazie europee.

Come evidenziato dalla Figura 1.4 (valori assoluti in sez. 6.3), il peso dei liberi professionisti sul complesso dei lavoratori indipendenti varia di Paese in Paese, passando da un'incidenza attorno al 25% in Paesi quali Belgio, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Francia e Italia ai valori molto più contenuti (10-15%) che si riscontrano in Grecia, Portogallo, Polonia e nelle Repubbliche Baltiche. Significativamente, si osserva come il contributo delle libere professioni sul mix del lavoro indipendente sia più ampio nei contesti nazionali ad economia avanzata ovvero nei Paesi a più elevato PIL pro capite (si veda a riscontro la Figura 1.3).


Tabella 1.3: Numero di lavoratori indipendenti per 1000 abitanti in Europa e nei singoli Paesi europei

Numero e variazioni. Valori in migliaia. Anni 2009-2015.

	Numero di indipendenti per 1000 abitanti				Incremento medio annuo	Variazione relativa
	2009		2015		2009-2015	2009-2015
Lussemburgo	29,7	(30)	38,1	(28)	6,5%	46,1%
Estonia	35,1	(29)	42,6	(26)	3,0%	19,4%
Paesi Bassi	64,8	(12)	73,7	(5)	2,6%	16,6%
Lettonia	39,3	(27)	49,2	(19)	2,4%	15,0%
Regno Unito	58,6	(14)	64,3	(8)	2,3%	14,8%
Malta	52,9	(17)	56,3	(14)	1,8%	11,2%
Lituania	40,2	(26)	48,3	(20)	1,7%	10,4%
Francia	40,7	(24)	42,9	(24)	1,4%	8,8%
Slovenia	48,7	(19)	52,0	(17)	1,4%	8,4%
Belgio	53,2	(16)	54,2	(16)	1,0%	6,4%
Repubblica Ceca	74,5	(6)	77,4	(3)	0,8%	5,0%
Islanda	60,1	(13)	61,1	(12)	0,8%	4,7%
Austria	52,5	(18)	51,9	(18)	0,3%	1,8%
Slovacchia	65,6	(11)	67,1	(7)	0,5%	0,6%
Finlandia	55,9	(15)	54,5	(15)	0,0%	0,2%
Svizzera	67,7	(8)	62,9	(9)	-0,1%	-0,7%
Polonia	74,8	(5)	73,9	(4)	-0,3%	-1,5%
Svezia	45,8	(22)	42,4	(27)	-0,4%	-2,6%
Ungheria	44,1	(23)	43,3	(24)	-0,6%	-3,6%
Germania	47,8	(20)	46,5	(22)	-0,6%	-3,6%
Spagna	66,1	(10)	62,5	(10)	-0,9%	-5,1%
Italia	86,2	(2)	79,1	(2)	-0,9%	-5,5%
Irlanda	66,8	(9)	61,1	(11)	-1,1%	-6,2%
Bulgaria	47,5	(21)	45,7	(23)	-1,2%	-7,2%
Danimarca	41,3	(24)	37,1	(29)	-1,3%	-7,7%
Norvegia	36,7	(28)	31,3	(30)	-1,5%	-8,4%
Romania	80,4	(4)	72,4	(6)	-2,2%	-12,4%
Grecia	115,1	(1)	98,0	(1)	-3,0%	-16,6%
Portogallo	81,7	(3)	60,9	(13)	-5,1%	-26,8%
Croazia	67,9	(7)	46,8	(21)	-6,3%	-32,4%
Unione Europea (28 paesi)	61,7		60,2		-0,2%	-1,2%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati EUROSTAT "Rilevazione europea sulle forze di lavoro"

Figura 1.3: PIL pro capite in migliaia di euro e liberi professionisti* per 1000 abitanti in Europa e nei singoli Paesi europei Anno 2016.




*I dati si riferiscono solo ai L.P. che svolgono attività professionali, scientifiche e tecniche o nel settore della sanità e dei servizi sociali.

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati EUROSTAT "Rilevazione europea sulle forze di lavoro"

In sintesi, da questa rapida rassegna comparativa su consistenza e tendenza delle libere professioni in Europa sembra possibile trarre le seguenti macroindicazioni:

- le libere professioni risultano in crescita in tutta Europa, sviluppandosi con notevole intensità nei contesti relativamente meno densi di queste figure professionali;
- la crescita delle libere professioni è in controtendenza rispetto alle altre tipologie di lavoro indipendente, che appaiono complessivamente in calo negli "anni della crisi";
- nonostante l'espansione delle libere professioni corra più rapidamente a Est, nei Paesi Baltici e meno intensamente nell'Europa Centrale, il divario tra Paesi permane notevole, mentre la presenza consolidata di questo gruppo socio-occupazionale si conferma quale utile predittore del livello di ricchezza dei sistemi economici europei.

Figura 1.4: Proporzione di liberi professionisti* sui lavoratori indipendenti in Europa e nei singoli Paesi europei Anno 2016.



*I dati si riferiscono solo ai L.P. che svolgono attività professionali, scientifiche e tecniche o nel settore della sanità e dei servizi sociali.

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati EUROSTAT "Rilevazione europea sulle forze di lavoro"

PARTE II
I LIBERI PROFESSIONISTI IN ITALIA

2 I cambiamenti negli anni della crisi

2.1 Il profilo del libero professionista

Non esiste una definizione universale di “libero professionista”, certo è che nell’accezione comune si tende spesso a confonderlo con il “lavoratore autonomo”.

Secondo la letteratura, prerogativa fondamentale per l’essere identificato come libero professionista è lo svolgimento di un’attività intellettuale a favore di terzi, altamente qualificata e specialistica, che comporta il prendersi la responsabilità del proprio operato, il rispetto di regole deontologiche, la correttezza e la specializzazione dell’offerta dei servizi. Tale attività non deve necessariamente essere esclusiva o prevalente, basta solo che sia abituale.

Ogni ente, istituto, ministero ecc., fornisce una propria definizione, in base alle tematiche da esso trattate. Per questo motivo è necessario riunire queste diverse ottiche per costruire una visione d’insieme del libero professionista in tutte le sue sfaccettature.

Secondo l’ISTAT *“Il legislatore”, ... , “non definisce la figura del libero professionista. Essa si ricava dal combinato disposto dell’art. 2229 in materia di esercizio delle professioni intellettuali e dell’art. 2230 in materia di prestazione d’opera intellettuale.*

In base alle norme citate per libero professionista si intende colui che svolge una prestazione di opera intellettuale che richiede l’impiego di cultura e di intelligenza in misura nettamente prevalente rispetto a un’eventuale attività manuale.

Ai sensi dell’art. 2229, primo comma, la legge determina i casi in cui è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi per l’esercizio di determinate professioni intellettuali”.

La presente classificazione prende in considerazione solo i liberi professionisti iscritti a tali albi o elenchi, ma bisogna ricordare che oggi giorno anche le cosiddette “professioni non ordinistiche” rappresentano una cospicua parte dell’universo dei liberi professionisti.

“Per «professione non organizzata in ordini o collegi», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”².

² Legge 14 gennaio 2013, n. 4, art.1, *Disposizioni in materia di professioni non organizzate.*

L'esercizio della professione è libero, il lavoro è autonomo e non sottostà a vincoli di subordinazione, di orario, di modalità e di mezzi necessari per l'esecuzione.


Dal punto di vista organizzativo è specificato che il soggetto deve svolgere l'incarico assunto personalmente ma può comunque avvalersi di sostituti ausiliari, fermo restando la completa responsabilità del proprio operato. Inoltre la professione può essere esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

2.1.1 I liberi professionisti nel mercato del lavoro

Con poco meno di 1 milione 400 mila unità, l'aggregato dei liberi professionisti, nel 2016, costituiva oltre il 5% delle forze lavoro in Italia e il 25% del complesso del lavoro indipendente.

Figura 2.1: Composizione delle forze lavoro in Italia

Valori assoluti in migliaia e percentuali sull'aggregato di livello superiore. Anno 2016.



*Totale di coloro che svolgono la libera professione come attività principale

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

Prima di proseguire nelle analisi è necessario porre alcune precisazioni riguardo alle fonti statistiche di riferimento, riassunte nel box sottostante. L'ISTAT – che costituisce la fonte principale utilizzata nelle analisi del presente capitolo – distingue tra i liberi professionisti che esercitano l'attività professionale come attività principale (1.383 mila) da coloro per cui l'attività professionale è secondaria (62 mila)³: nel presente rapporto, esclusi i casi di

³ Per un approfondimento sulle caratteristiche dei liberi professionisti che svolgono la professione come secondo lavoro si rimanda alla sezione 3.3.

confronto con altri aggregati di lavoratori, faremo normalmente riferimento all'insieme complessivo (1.445 mila). I dati EUROSTAT, invece – utilizzati nelle analisi del capitolo 1 dedicato al confronto internazionale – si riferiscono solo ai liberi professionisti che svolgono attività professionali, scientifiche e tecniche o nel settore della sanità e dei servizi sociali, pertanto forniscono una stima del numero di professionisti più contenuta (1.058 mila unità).

LIBERI PROFESSIONISTI IN ITALIA	
1.445 mila liberi professionisti secondo ISTAT	di cui 1.383 mila Svolgono la libera professione come attività principale
	62 mila Svolgono la libera professione come attività secondaria
1.058 mila liberi professionisti secondo EUROSTAT	Sono considerati solo coloro che svolgono attività professionali, scientifiche e tecniche o nel settore della sanità e dei servizi sociali

Dalla Tabella 2.1 si nota come dal 2009 al 2016 i liberi professionisti siano in costante crescita in quasi tutte le regioni ad eccezione di Calabria e Liguria.

Tabella 2.1: Numero di liberi professionisti in Italia e nelle singole regioni e variazione relativa

Medie Mobili a tre anni. Valori in migliaia. Anni 2009-2016.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	Variazione relativa 2009-2015
Molise	5,0	5,0	5,2	5,1	5,4	6,0	6,5	6,6	30,3%
Veneto	86,9	92,4	92,5	91,3	95,6	102,5	110,8	118,3	27,4%
Marche	32,4	32,3	33,7	35,3	36,2	38,1	40,6	42,7	25,1%
Sardegna	24,9	27,7	29,9	30,2	28,9	29,2	31,1	34,2	24,5%
Piemonte	90,7	95,9	100,5	104,9	107,4	108,4	110,1	116,6	21,4%
Lombardia	229,5	243,6	253,3	262,6	264,6	269,9	275,8	288,8	20,2%
Lazio	141,2	150,0	154,8	153,4	156,8	161,7	169,4	171,6	20,0%
Basilicata	9,1	8,3	7,9	8,2	9,0	9,9	10,8	11,7	18,5%
Campania	83,2	83,7	88,0	94,1	97,1	98,3	98,3	103,4	18,1%
Abruzzo	24,0	26,4	29,7	32,9	32,2	30,1	27,6	28,1	14,9%
Umbria	22,4	22,8	23,1	23,2	24,5	25,4	25,6	25,2	14,2%
Emilia Romagna	104,8	103,1	102,9	105,3	108,0	111,3	119,4	131,4	14,0%
Trentino Alto Adige	19,6	18,4	18,8	20,7	22,4	22,3	22,0	23,2	12,4%
Sicilia	67,2	70,6	72,1	71,0	71,8	73,5	75,4	74,1	12,2%
Friuli Venezia Giulia	22,8	23,3	24,4	25,4	26,2	25,7	25,1	24,4	10,4%
Valle d' Aosta	3,0	3,1	3,1	3,0	3,0	3,1	3,2	3,4	8,2%
Puglia	66,6	65,6	65,7	67,6	69,0	69,3	69,0	69,0	3,6%
Toscana	98,3	96,4	99,0	103,4	102,0	99,3	99,3	106,2	1,1%
Calabria	30,8	30,5	32,3	32,8	32,2	30,5	29,3	27,0	-4,8%
Liguria	42,1	42,7	42,9	40,7	39,7	39,1	39,6	39,7	-6,0%
Italia	1.204,6	1.241,9	1.279,8	1.311,0	1.332,1	1.353,7	1.388,9	1.445,4	15,3%

* Per il 2016 sono riportati i valori puntuali.

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

La Tabella 2.2 (valori assoluti in sez. 6.4) mostra il numero di liberi professionisti per 1000 abitanti. Nel paese questo valore è pari a 24, in leggero aumento rispetto al 2015 (23 LP *1000 ab.). Come evidenziato dalla mappa

(Figura 2.2) sono le regioni del Nord Italia a mostrare la maggior densità di professionisti. Il divario territoriale è rilevante: si passa da 30 unità per 1000 abitanti in Emilia Romagna a 14 in Calabria e, in generale, in tutto il Mezzogiorno tale valore non supera le 21 unità.

Tabella 2.2: Numero di liberi professionisti per 1000 abitanti in Italia e nelle singole regioni

Valori assoluti in migliaia e variazioni %. Anni 2009-2015.

	Numero di L.P. per 1000 abitanti		Incremento medio annuo	Variazione relativa
	2009	2015	2009-2015	2009-2015
Sardegna	15,2 (18)	18,7 (16)	4,6%	37,0%
Veneto	18,0 (13)	22,5 (10)	4,5%	36,1%
Molise	15,8 (15)	20,8 (12)	4,0%	32,0%
Marche	21,1 (8)	26,2 (6)	4,0%	31,5%
Piemonte	20,8 (9)	24,9 (9)	3,7%	28,5%
Basilicata	15,6 (17)	18,7 (15)	3,6%	28,2%
Lombardia	24,0 (6)	27,6 (3)	3,3%	25,8%
Emilia Romagna	24,5 (5)	26,8 (4)	3,3%	25,4%
Campania	14,5 (19)	16,8 (18)	3,1%	24,2%
Lazio	26,1 (3)	28,8 (1)	2,8%	21,5%
Trentino Alto Adige	19,4 (10)	20,9 (11)	2,5%	18,6%
Abruzzo	18,4 (12)	20,7 (13)	2,3%	16,9%
Valle d' Aosta	23,5 (7)	25,0 (7)	1,9%	14,3%
Umbria	25,6 (4)	28,6 (2)	1,7%	12,3%
Sicilia	13,5 (20)	14,8 (20)	1,4%	10,3%
Toscana	27,0 (1)	26,5 (5)	1,1%	8,0%
Friuli Venezia Giulia	18,6 (11)	20,5 (14)	1,0%	7,4%
Puglia	16,5 (14)	16,9 (17)	0,5%	3,6%
Liguria	26,7 (2)	25,0 (8)	-0,8%	-5,8%
Calabria	15,6 (16)	14,8 (19)	-1,9%	-12,4%
Italia	20,4	22,8	2,6%	20,0%

I valori tra parentesi rappresentano la posizione in graduatoria della regione nell'anno considerato.

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

Come osservabile dalla Tabella 2.2, nel periodo recente il numero di liberi professionisti cresce con maggiore intensità in quei contesti caratterizzati, a inizio periodo, da una limitata presenza di queste figure, ma il gap permane ad oggi significativo.


Come già osservato in sede di confronto internazionale (Capitolo 1) anche per l'Italia si ripropone all'evidenza la relazione tra PIL e presenza consolidata di liberi professionisti: nel caso delle regioni italiane il dato che risalta (Figura 2.3) è in particolare la limitata densità di questo cluster occupazionale nelle regioni del Meridione, ovvero nelle economie regionali dove il PIL pro capite è più contenuto.

Figura 2.2: Densità di liberi professionisti nelle regioni italiane
 Liberi professionisti per 1.000 abitanti. Anno 2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

Figura 2.3: PIL pro capite in migliaia di euro e liberi professionisti per 1000 abitanti in Italia e nelle singole regioni
 Anno 2016.




Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

La Figura 2.4 (valori assoluti in sez. 6.5) mostra l'incidenza delle libere professioni sul lavoro indipendente.

Figura 2.4: Incidenza dei liberi professionisti sui lavoratori indipendenti nelle regioni italiane

Anno 2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

La Tabella 2.3 evidenzia l'analoga incidenza su indipendenti e occupati al livello regionale.

Tabella 2.3: Liberi professionisti per regione e % su indipendenti e occupati

Valori in migliaia. Anno 2016.

	Liberi professionisti	Indipendenti	% su indipendenti	% su occupati
Lazio	172	526	32,6%	7,3%
Lombardia	289	172	31,7%	6,7%
Emilia Romagna	131	475	27,6%	6,7%
Umbria	25	91	27,6%	7,1%
Marche	43	162	26,3%	6,9%
Piemonte	117	451	25,9%	6,4%
Toscana	106	418	25,4%	6,8%
Valle d' Aosta	3	14	25,0%	6,2%
Veneto	118	104	25,0%	5,7%
Campania	103	420	24,6%	6,3%
Friuli Venezia Giulia	24	474	24,3%	4,9%
Puglia	69	291	23,7%	5,8%
Sardegna	34	146	23,4%	6,1%
Liguria	40	101	23,1%	6,5%
Trentino Alto Adige	23	912	22,3%	4,8%
Sicilia	74	335	22,1%	5,5%
Basilicata	12	55	21,0%	6,1%
Abruzzo	28	135	20,9%	5,8%
Molise	7	32	20,4%	6,2%
Calabria	27	134	20,1%	5,2%
Italia	1.445	5.447	26,3%	6,3%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

2.2 Dinamiche occupazionali generali e trend della libera professione

Come accennato al paragrafo 2.1 la libera professione risulta in crescita occupazionale tra il 2009 e il 2016. Tale crescita prosegue in tutti gli anni della crisi economica, configurando la libera professione come un segmento "anticiclico" dell'occupazione. Per apprezzare meglio tale valenza, è opportuno inquadrare il dato all'interno delle dinamiche generali del mercato del lavoro, così come si sono manifestate sul medio lungo periodo (dal 2004 ad oggi).

L'andamento generale dell'occupazione e la dinamica del lavoro dipendente sono riportate in Figura 2.5 (valori assoluti in sez. 6.6).


Negli ultimi 12 anni, si sono susseguite diverse fasi di espansione e contrazione del numero di occupati. Dal 2004 al 2008 il saldo è più che positivo (+3,2%), raggiungendo il massimo storico dell'economia nazionale. Tra il 2008 e il 2013, quindi, l'impatto della crisi economica comporta una perdita complessiva di quasi 900 mila lavoratori (-3,9%). I dati del triennio successivo (2013-2016) evidenziano una ripresa stabile dell'occupazione, con saldi annui sempre positivi e con il recupero complessivo di quasi 600 mila occupati, di cui poco meno di 300 mila nel solo 2016.

Tuttavia il numero di occupati rimane ancora inferiore di oltre 300 mila unità rispetto al 2008, anno con il tasso di occupazione più elevato.

Le dinamiche del lavoro dipendente riflettono l'andamento generale dell'occupazione, dal momento che questo aggregato costituisce in media il 75% degli occupati.

Figura 2.5: Serie storiche: dipendenti ed occupati

Valori in migliaia. Anni 2004-2017.



La serie in azzurro si riferisce all'asse sinistro, la serie in blu all'asse destro.


Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

Le oscillazioni sono meno marcate per questa categoria, in quanto i lavoratori dipendenti sono maggiormente tutelati dalle politiche economico-sociali rispetto ai lavoratori indipendenti.

Le dinamiche occupazionali descritte per il livello nazionale non valgono allo stesso modo per le tre macro-aree territoriali del Paese (Figura 2.6, valori assoluti in sez. 6.6): le curve dell'occupazione analizzate per il livello nazionale rappresentano di fatto esclusivamente le dinamiche del Nord Italia, in cui si concentra all'incirca la metà dell'occupazione italiana. Molto diverse appaiono invece rispettivamente le dinamiche del Centro Italia e del Meridione. Il Centro Italia, in particolare, individua nel complesso del periodo d'osservazione una lieve tendenza alla crescita occupazionale. L'impatto della "grande crisi" appare in questo contesto decisamente attenuato, risolvendosi nel periodo 2008-2013 in una staticità occupazionale, senza cali significativi. La crescita è pressoché continua e tocca al 2016 i massimi valori osservati per questa ripartizione.

Figura 2.6: Serie storiche: dipendenti ed occupati nelle ripartizioni geografiche

Valori in migliaia. Anni 2004-2017.



La serie in azzurro si riferisce all'asse sinistro, la serie in blu all'asse destro.


Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

Il Mezzogiorno invece, seppur in crescita negli ultimi 2 anni, continua ad essere l'area geografica che contribuisce maggiormente al debito occupazionale rispetto al 2008 (381 mila unità). Inoltre è l'unica ripartizione in cui il saldo è negativo anche rispetto al 2004.

Il comportamento anticiclico del segmento della libera professione è visualizzato in Figura 2.7 (valori assoluti in sez. 6.7): durante tutto il periodo della crisi occupazionale il numero di liberi professionisti ha continuato a crescere, alimentato in parte da persone al primo ingresso nel mercato del lavoro, in parte da ex lavoratori dipendenti qualificati, spinti verso la libera professione dalle crisi aziendali e dal calo delle assunzioni.

Figura 2.7: Serie storiche: occupati e liberi professionisti

Valori in migliaia. Anni 2004-2017.



La serie in azzurro si riferisce all'asse sinistro, la serie in blu all'asse destro.

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

Il trend rappresentato nella figura, in ogni caso, restituisce chiaramente la valenza della libera professione quale "polmone" del mercato del lavoro nelle fasi critiche dell'economia, limitatamente alle attività a elevata qualifica.


Ancora, le dinamiche occupazionali dei liberi professionisti appaiono divergenti rispetto a quelle del complesso dei lavoratori indipendenti, in progressivo e continuo calo, per un saldo negativo di 800 mila unità di lavoro rispetto al 2004 e di circa 450 mila dal 2008 (Figura 2.8, valori assoluti in sez. 6.8). Considerando come riferimento il 2008, si può affermare che la contrazione nel numero totale degli occupati è dovuta essenzialmente al crollo dei lavoratori indipendenti, dal momento che il segmento del lavoro dipendente ha già colmato le perdite occupazionali intervenute dopo il 2008 (Figura 2.6). È quindi il lavoratore autonomo che ha sofferto di più degli effetti della crisi: le cause di questo crollo sono diverse e riguardano essenzialmente due aspetti. Da una

parte i dipendenti sono più tutelati dagli strumenti di welfare a sostegno dei lavoratori a rischio o che hanno perso il posto di lavoro (cassa integrazione, mobilità, indennità e sostegno al reddito), dall'altra i lavoratori autonomi hanno più direttamente subito il calo della domanda interna di beni e servizi, sia da parte dei consumatori finali che da parte del sistema industriale e dei servizi. A livello europeo, questo fenomeno è presente soprattutto in quei Paesi dove la crisi economica ha inciso in misura maggiore, come Spagna e Grecia (Eurostat).

Nella categoria dei lavoratori indipendenti l'unica figura professionale che ha visto aumentare il numero degli occupati è quella del libero professionista. Dal 2004 al 2016 il numero di liberi professionisti⁴ aumenta del 22,6% (corrispondenti a oltre 250 mila persone) a fronte di una diminuzione del 12,9% degli indipendenti. Le uniche diminuzioni si registrano tra il 2004 e il 2006 e tra il 2008 e il 2009.

Figura 2.8: Serie storiche: indipendenti e liberi professionisti

Valori in migliaia. Anni 2004-2017.



La serie in azzurro si riferisce all'asse sinistro, la serie in blu all'asse destro.


Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

Al livello di ripartizione, le serie storiche riportate in Figura 2.9 (valori assoluti in sez. 6.8) evidenziano un andamento simile: ovunque, pur con intensità diverse, al calo degli indipendenti si contrappone la crescita dei liberi professionisti.

⁴ In questo paragrafo, per libero professionista si intende chi svolge quest'attività come occupazione principale in quanto chi la svolge come seconda attività viene già conteggiato in altre categorie.

Figura 2.9: Serie storiche: indipendenti e liberi professionisti nelle ripartizioni geografiche

Valori in migliaia. Anni 2004-2017.



La serie in azzurro si riferisce all'asse sinistro, la serie in blu all'asse destro.

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"


2.3 Caratteristiche socio-demografiche

2.3.1 Genere

Le libere professioni si dimostrano essere un settore prevalentemente maschile: due terzi dei professionisti sono uomini (Figura 2.10, valori assoluti in sez. 6.9).

Figura 2.10: Liberi professionisti per genere in Italia e nelle ripartizioni geografiche

Anno 2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

La composizione è abbastanza omogenea sul territorio nazionale, infatti, le donne costituiscono il 37% del collettivo al Centro-Nord mentre nel Mezzogiorno questa percentuale si riduce al 30%.

2.3.2 Età


Per la natura della professione, che prevede nella maggior parte dei casi alcuni anni di tirocinio/praticantato o specializzazioni *post-lauream*, l'età media dei liberi professionisti in Italia è elevata: 46,4 anni. Come si osserva in Figura 2.11, nell'ultimo decennio essa è aumentata complessivamente di circa due anni, con un incremento costante nel tempo.

L'invecchiamento della base occupazionale si registra per tutti i gruppi di lavoratori (Figura 2.11, valori assoluti in sez. 6.10) ma risulta particolarmente accelerato per gli occupati dipendenti, presumibilmente a causa del rallentamento delle assunzioni, che ha penalizzato soprattutto i giovani che cercano il primo ingresso nel mercato del lavoro.

Ad oggi l'età media dei liberi professionisti si mantiene più elevata di quella dei dipendenti, ma il divario si va riducendo.

Figura 2.11: Evoluzione dell'età media di liberi professionisti, dipendenti e indipendenti

Anni 2009-2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"


Tra i professionisti la dinamica di tendenziale invecchiamento si riscontra in tutte le ripartizioni (Figura 2.14, valori assoluti in sez. 6.13) al Sud e nelle Isole l'età media è lievemente più bassa.

La distribuzione per genere ed età (Figura 2.12, valori assoluti in sez. 6.11) mostra una concentrazione nelle classi d'età centrali. Il gap di genere, che si è visto essere significativo nell'aggregato complessivo (Figura 2.10), quasi nullo tra i professionisti più giovani (meno di 34 anni), aumenta progressivamente con le età.

La Figura 2.13 (valori assoluti in sez. 6.12) evidenzia il fatto che tra il 2009 e il 2016 si è ampliata la quota di donne che svolge la libera professione in particolare ad età più avanzate nonostante le donne smettano prima di esercitare. Ad esempio nel 2016 i liberi professionisti donna tra i 65 e 69 anni sono solo il 4,9% del totale delle donne mentre alle stesse età questa percentuale, sul contingente degli uomini, è del 9,5%.

Figura 2.12: Composizione dei liberi professionisti per classe d'età decennali e genere


Valori assoluti in migliaia e % di genere per classe d'età. Anno 2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

Figura 2.13: Piramidi delle età


Valori assoluti in migliaia e percentuali di genere. Anni 2009 e 2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

Figura 2.14: Evoluzione dell'età media dei liberi professionisti per ripartizione

Anni 2009-2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

2.3.3 Titolo di studio


Poiché la maggior parte delle libere professioni richiede l'iscrizione ad ordini o albi, per i quali è necessario il conseguimento della laurea, quasi i due terzi dei liberi professionisti risultano in possesso di questo titolo (Figura 2.15 valori assoluti in sez. 6.14). Anche in questo caso si rileva un gap di genere, a favore delle donne: le quote di professioniste laureate sfiorano infatti l'80%, contro il 60% dei colleghi maschi.

Questo divario di genere, strutturale nella popolazione italiana per cui solo il 12% dei maschi e il 14% delle femmine possiede una laurea (popolazione di 15 anni e più), si ripresenta amplificato nel settore delle libere professioni. Al contempo la Figura 2.16 (valori assoluti in sez. 6.15) mostra come dal 2009 al 2016 si riduca progressivamente la differenza tra la quota di laureati e laureate, passando da 33,4% a 18,2% (gap evidenziati in rosso).

All'interno delle ripartizioni geografiche la percentuale di professionisti che possiedono la laurea o un titolo superiore è maggiore al Sud e nelle Isole (Figura 2.17, valori assoluti in sez. 6.16). Ciò è almeno in parte spiegato dal fatto che i professionisti che risiedono nel Mezzogiorno svolgono professioni ordinistiche in misura maggiore rispetto a quelli delle altre ripartizioni, come si approfondirà nel paragrafo 2.5.


Viceversa, la quota di diplomati è più alta al Centro-Nord, dove si stanno diffondendo sempre di più le professioni non ordinistiche, per le quali non sempre è necessaria la laurea.

Figura 2.15: Titolo di studio dei professionisti maschi, femmine e totale
Anno 2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016


Figura 2.16: Liberi professionisti laureati, composizione per genere
Anni 2009-2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

Figura 2.17: Titolo di studio dei liberi professionisti per ripartizione geografica

Anno 2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016


2.4 Settori di attività economica

In questo paragrafo verranno classificati i liberi professionisti in base alla ricodifica dei settori di attività economica, descritta in sezione 7.1.

La metà dei professionisti è occupato nelle "Attività professionali, scientifiche e tecniche", settore che racchiude principalmente attività legali, di contabilità e di consulenza aziendale o architettura e ingegneria (51%), come illustrato nella Figura 2.18. La dinamica nel tempo è osservabile in Figura 2.19 (valori assoluti in sez. 6.17)

Figura 2.18: Distribuzione dei liberi professionisti nei settori di attività economica

Valori assoluti in migliaia e percentuali. Anno 2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

Il settore della "Sanità e assistenza sociale" risulta il secondo più numeroso ed è costituito quasi interamente dalla categoria di assistenza sanitaria, che

comprende attività ospedaliere e degli studi medici e odontoiatrici, psicologi, fisioterapisti e laboratori tecnici.

L'ambito della "Sanità e assistenza sociale" è anche quello che comprende la quota più elevata di professionisti che esercitano la libera professione come secondo lavoro (9%), mentre in tutti gli altri comparti questa modalità rimane decisamente residuale, fatta eccezione per l'area dei "servizi alle imprese e tempo libero", dove comunque l'incidenza di chi svolge la libera professione come attività non prevalente non supera il 6,4% (Tabella 2.4).

Tabella 2.4: Distribuzione dei liberi professionisti nei settori di attività economica, attività prevalente e secondo lavoro


ATECO 2007, Anno 2016.

Settore di attività	Primo lavoro		Secondo lavoro		Totale	
	V.A. Italia	%	V.A. Italia	%	V.A. Italia	%
Attività professionali, scientifiche e tecniche <i>di cui:</i>	712.805	97,0%	22.230	3,0%	735.035	100%
Area legale	207.680	99,2%	1.599	0,8%	209.279	100%
Area amministrativa	163.228	97,2%	4.662	2,8%	167.890	100%
Area tecnica	249.659	95,9%	10.630	4,1%	260.289	100%
Altre attività scientifiche	92.238	94,5%	5.339	5,5%	97.577	100%
Sanità a assistenza sociale <i>di cui:</i>	216.937	91,1%	21.319	8,9%	238.256	100%
Assistenza sanitaria	208.624	91,3%	19.907	8,7%	228.531	100%
Commercio, finanza e immobiliare	236.370	98,7%	3.078	1,3%	239.448	100%
Servizi alle imprese e tempo libero	217.714	93,6%	14.998	6,4%	232.712	100%
Totale	1.383.826		61.624		1.445.450	

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

Figura 2.19: Distribuzione dei liberi professionisti nei settori di attività economica

Numeri indice a base fissa (2011=100).




Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

Le professioni non ordinistiche comprendono attività molto eterogenee tra loro, che rendono il quadro generale dei liberi professionisti complesso e articolato. Il mercato delle libere professioni è peraltro in continua evoluzione, attraversato in misura crescente dall'emergere di professioni innovative.

In linea con la tendenza generale, l'età media aumenta in quasi tutti i settori di attività, come visibile dalla Figura 2.20 (valori assoluti in sez. 6.18). Gli aumenti più cospicui sono stati registrati nell'area legale e nel commercio, finanza e immobiliare.

Figura 2.20: Evoluzione dell'età media dei liberi professionisti nei settori di attività economica

Anni 2011-2016.



Per gli anni 2011 e 2016 sono stati usati i valori puntuali, per gli anni 2012-2015 sono stati usati i valori di media mobile a 3 termini.


Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

A seconda del settore di attività economica, la composizione di genere è molto eterogenea (Figura 2.21, valori assoluti in sez. 6.19). Le professioni dell'area tecnica e del commercio, finanza e immobiliare permangono universi a forte prevalenza maschile. Come osservato in precedenza, tra il 2011 e il 2016 la percentuale di donne nel mondo delle libere professioni è aumentata, ma alcuni settori sono stati toccati solo marginalmente da questa evoluzione. Il settore che si è maggiormente femminilizzato è quello della sanità e assistenza sociale, che attualmente conta una seppur lieve prevalenza di donne, mentre nell'area

legale esiste la quasi parità di genere già dal 2011, con un gap che si è quasi annullato nel 2016.

Figura 2.21: Quota di liberi professionisti donna nei settori di attività economica

Anni 2011-2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

L'unico segmento in controtendenza è di nuovo quello della "Sanità e assistenza sociale", dove la crescita della componente femminile è andata di pari passo con un abbassamento dell'età media. Tale settore permane comunque caratterizzato da un'anzianità media piuttosto elevata, mentre il gruppo relativamente più giovane è costituito dai professionisti impegnati nelle attività scientifiche, come i veterinari e i designer.

Aumentando l'età media in tutti i settori, come prevedibile, aumenta anche la quota di lavoratori con più di 55 anni, ovvero di coloro che hanno già molti anni di carriera alle spalle (Tabella 2.5).

Tabella 2.5: Liberi professionisti con 55 anni e oltre nei settori di attività economica

Valori assoluti e %. Anni 2011 e 2016.

2011		2016	
25.209	Area legale	↑ 35.636	
13% dei L.P. del settore		17% dei L.P. del settore	
36.373	Area amministrativa	↑ 46.215	
23% dei L.P. del settore		28% dei L.P. del settore	
51.853	Area tecnica	↑ 61.371	
21% dei L.P. del settore		25% dei L.P. del settore	
10.745	Veterinari e altre attività scientifiche	↑ 15.392	
6% dei L.P. del settore		16% dei L.P. del settore	
62.613	Sanità e assistenza sociale	↑ 79.935	
33% dei L.P. del settore		37% dei L.P. del settore	
45.438	Commercio, finanza e immobiliare	↓ 59.250	
26% dei L.P. del settore		25% dei L.P. del settore	
38.745	Servizi alle imprese e tempo libero	↑ 46.245	
19% dei L.P. del settore		21% dei L.P. del settore	

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2011-2016


In riferimento a quanto già detto sul titolo di studio è bene osservare come questo si differenzi all'interno delle sette macro categorie individuate (Figura 2.22, valori assoluti in sez. 6.20). L'area legale e il settore sanitario sono composti quasi per la loro totalità da laureati (rispettivamente il 99,7 e il 93,6% corrispondenti a circa 208mila e 223mila professionisti), mentre nelle altre categorie la quota di diplomati è più consistente (sempre superiore al 27%).

Per il commercio, finanza e immobiliare, e i servizi alle imprese e tempo libero, la percentuale dei diplomati è superiore a quella degli altri titoli di studio (circa 63,7% e 47,2%) e addirittura oltre il 10% possiede al più la licenza media.

Il mix di specializzazione professionale disponibile nelle macro aree territoriali risulta a sua volta piuttosto eterogeneo.

Figura 2.22: Titolo di studio per settore di attività economica


Valori assoluti in migliaia e percentuali. Anno 2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

Figura 2.23: Distribuzione dei liberi professionisti per settore di attività economica nelle ripartizioni geografiche

Percentuali sul totale della ripartizione. Anno 2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

I dati (Figura 2.23, valori assoluti in sez. 6.21) ripropongono in particolare una marcata caratterizzazione del Meridione d'Italia, che si distingue dalle altre ripartizioni per la schiacciante presenza di attività di tipo tradizionale – in primis, le professioni dell'area legale – e per la scarsa densità di professioni di più recente sviluppo, quali i servizi alle imprese.

2.5 Professioni

Spostando il punto di vista dal settore di attività economica alla professione svolta, dalla Tabella 2.6, si nota come, tra i liberi professionisti, i più numerosi siano gli avvocati e i procuratori legali (14,2% del totale) seguiti dai medici (9,1%). I notai risultano, invece, essere la categoria meno numerosa. Nonostante la lista delle libere professioni risulti molto articolata, la distribuzione dei professionisti si concentra su un numero limitato di grandi gruppi professionali: le prime 6 professioni (avvocati; medici; commercialisti; architetti; agenti di commercio e tecnici in ambito ingegneristico) assommano oltre il 50% del campione. Le prime 10 professioni raccolgono complessivamente il 70% degli occupati.

Il profilo della libera professione al femminile diverge in modo marcato dall'universo maschile, come desumibile dall'analisi della Tabella 2.6. Innanzitutto, la classifica delle professioni al maschile vede al primo posto la professione legale (avvocato e procuratore), seguita da agenti di commercio, medici, commercialisti, tecnici in campo ingegneristico e ingegneri. La libera professione "in rosa" presenta un profilo che vede ancora al primo posto le professioni legali, cui seguono medici, psicologhe, professioni sanitarie diverse da quelle mediche, commercialista e architetto. La libera professione al femminile appare inoltre molto più concentrata attorno a un numero limitato di specializzazioni: quasi il 60% delle donne si concentra sulle prime 6 professioni indicate sopra. Il profilo di specializzazione dei colleghi maschi è invece molto più trasversale: tra gli uomini le prime 6 professioni concentrano solo il 34% degli occupati.

Tutti i gruppi professionali più importanti in termini numerici (quelli di dimensioni superiori ai 50.000 occupati) mantengono una prevalenza maschile, con le sole eccezioni delle professioni sanitarie infermieristiche e degli psicologi, professioni che non a caso si collocano ai primi posti della sola classifica femminile. Le donne inoltre dispongono di un accesso molto limitato a professioni numericamente importanti (80-90 mila occupati) come gli ingegneri, i tecnici in ambito ingegneristico e gli agenti di commercio, che si configurano come mondi al maschile, con oltre l'80% di specializzazione di genere. Di converso, l'unica professione numerosa declinata quasi esclusivamente al femminile è quella della psicologa / psicoterapeuta, dove le donne pesano quasi l'80%.

Tabella 2.6: Numerosità delle professioni complessiva, per genere e incidenza della componente maschile e femminile

Anno 2016.

	Femmina		Maschio		Totale		
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%riga	%col. %cum.
Avvocati e procuratori legali	96.732	47,2%	108.337	52,8%	205.070	100%	14,2%
Medici	49.004	37,4%	81.907	62,6%	130.910	100%	9,1%
Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie	37.331	32,2%	78.777	67,8%	116.108	100%	8,0%
Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio	35.851	35,3%	65.753	64,7%	101.604	100%	7,0%
Agenti di commercio	11.130	11,8%	82.867	88,2%	93.997	100%	6,5%
Tecnici in campo ingegneristico	10.152	12,0%	74.206	88,0%	84.358	100%	5,8%
Ingegneri	12.940	16,4%	65.883	83,6%	78.822	100%	5,5%
Addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria	19.078	25,1%	57.013	74,9%	76.091	100%	5,3%
Professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative e di assistenza sociale	38.693	57,5%	28.600	42,5%	67.293	100%	4,7%
Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate	12.351	20,8%	47.001	79,2%	59.353	100%	4,1%
Tecnici dell'organizzazione e dell'amministrazione delle attività produttive	24.940	45,1%	30.309	54,9%	55.250	100%	3,8%
Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche	39.805	78,6%	10.857	21,4%	50.662	100%	3,5%
Specialisti in discipline artistico-espressive	10.692	34,0%	20.762	66,0%	31.454	100%	2,2%
Specialisti e tecnici in scienze informatiche	3.510	11,2%	27.797	88,8%	31.307	100%	2,2%
Altre professioni legate alla produzione	3.923	14,5%	23.069	85,5%	26.992	100%	1,9%
Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione	5.453	21,4%	20.087	78,6%	25.540	100%	1,8%
Professioni qualificate nelle attività turistiche, ricettive e della ristorazione	12.570	50,6%	12.259	49,4%	24.829	100%	1,7%
Specialisti dell'educazione e della formazione	13.275	57,2%	9.916	42,8%	23.191	100%	1,6%
Specialisti e tecnici in scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e sociali	6.248	28,8%	15.425	71,2%	21.673	100%	1,5%
Insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni assimilate	5.601	30,9%	12.514	69,1%	18.115	100%	1,3%
Imprenditori, amministratori e dirigenti aziendali	3.579	20,8%	13.606	79,2%	17.186	100%	1,2%
Giornalisti	7.675	45,3%	9.275	54,7%	16.951	100%	1,2%
Veterinari	9.897	59,2%	6.828	40,8%	16.725	100%	1,2%
Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali	9.441	59,4%	6.458	40,6%	15.899	100%	1,1%
Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona	10.508	71,4%	4.210	28,6%	14.717	100%	1,0%
Professioni qualificate nelle attività commerciali	4.510	35,6%	8.166	64,4%	12.676	100%	0,9%
Specialisti e tecnici agronomi e forestali	1.051	11,7%	7.966	88,3%	9.017	100%	0,6%
Geologi, meteorologi, geofisici e professioni assimilate	991	12,9%	6.677	87,1%	7.668	100%	0,5%
Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate	5.056	68,8%	2.290	31,2%	7.346	100%	0,5%
Notai	1.402	30,2%	3.246	69,8%	4.648	100%	0,3%
Totale complessivo	503.390	34,8%	942.060	65,2%	1.445.450	100%	100%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

Nella Tabella 2.7, che offre un dettaglio per le dodici professioni con più di 50mila lavoratori, corrispondenti a oltre tre quarti dell'universo delle libere professioni, si nota ancora una volta come nel Mezzogiorno il profilo di specializzazione risulti nettamente sbilanciato verso la professione legale: quasi 1 professionista su 4 a Sud svolge l'attività di avvocato o procuratore legale. L'incidenza di queste figure nel mix di professioni è doppia (23%) rispetto a quella che si riscontra nel Nord Italia (attorno al 10%).

Tabella 2.7: Numerosità e composizione % delle principali professioni nelle ripartizioni geografiche

Valori assoluti e % sul totale della ripartizione. Anno 2016.


	Nord Ovest		Nord Est		Centro		Sud e Isole		Totale	
	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%	V.A.	%
1 Avvocati e procuratori legali	42.659	9,5%	32.122	10,8%	48.042	13,9%	82.246	23,2%	205.070	14,2%
2 Medici	35.387	7,9%	30.763	10,3%	30.396	8,8%	34.364	9,7%	130.910	9,1%
Specialisti delle scienze gestionali, 3 commerciali e bancarie	35.048	7,8%	21.549	7,2%	30.340	8,8%	29.171	8,2%	116.108	8,0%
Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della 4 conservazione del territorio	38.065	8,5%	20.659	6,9%	22.900	6,6%	19.979	5,6%	101.604	7,0%
5 Agenti di commercio	36.073	8,0%	20.801	7,0%	19.221	5,6%	17.902	5,1%	93.997	6,5%
6 Tecnici in campo ingegneristico	24.040	5,4%	20.065	6,7%	18.642	5,4%	21.611	6,1%	84.358	5,8%
7 Ingegneri	19.434	4,3%	15.769	5,3%	17.094	4,9%	26.526	7,5%	78.822	5,5%
Addetti alla gestione amministrativa, 8 contabile e finanziaria	24.984	5,6%	16.575	5,6%	19.550	5,7%	14.982	4,2%	76.091	5,3%
9 Professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche e riabilitative	24.732	5,5%	15.109	5,1%	16.423	4,8%	11.029	3,1%	67.293	4,7%
Tecnici della distribuzione 10 commerciale e professioni assimilate	23.203	5,2%	11.511	3,9%	13.761	4,0%	10.877	3,1%	59.353	4,1%
Tecnici dell'organizzazione e dell'amministrazione delle attività 11 produttive	11.541	2,6%	9.931	3,3%	16.352	4,7%	17.425	4,9%	55.250	3,8%
12 Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche	15.500	3,5%	11.443	3,8%	14.680	4,2%	9.039	2,6%	50.662	3,5%
13 Altro	117.838	26,3%	71.076	23,9%	78.213	22,6%	58.806	16,6%	325.933	22,5%
Totale complessivo	448.503	100%	297.372	100%	345.615	100%	353.959	100%	1.445.450	100%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

Un aspetto da evidenziare è il fatto che, in linea con quanto detto a proposito dei settori di attività, le professioni "non tradizionali" sono più diffuse al Nord. È possibile notare graficamente tali divergenze nella Figura 2.24 (valori assoluti in sez. 6.22), dove la categoria "Altro" - che raccoglie appunto gruppi di professioni a più recente sviluppo, per lo più non ordinistiche -, raggiunge quasi le 120 mila unità nella ripartizione Nord Ovest.

Figura 2.24: Composizione percentuale delle principali professioni nelle ripartizioni geografiche

Anno 2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

Tra il 2011 e il 2016, nella maggior parte delle professioni, si è riscontrato un incremento del numero dei professionisti. Nella Tabella 2.8 (valori assoluti in sez. 6.23), le professioni sono raggruppate in base all'intensità della crescita registrata tra il 2011 e il 2016, in quattro gruppi: professioni a crescita alta, media, bassa e negativa. Oltre alla variazione percentuale nell'intero periodo considerato, sono riportati i numeri indice a base fissa (2011=100) tramite i quali è possibile risalire all'andamento nel tempo. Ad esempio il valore 122,5 della categoria Veterinari nell'anno 2015, indica un aumento del 22,5% del numero di Veterinari, rispetto alla loro numerosità nel 2011.

La Tabella 2.9 (valori assoluti in sez. 6.24) mette in risalto le differenze tra le variazioni nelle numerosità delle professioni, per genere.

Quali indicazioni emergono da questi dati? Innanzitutto è possibile osservare come i 4 gruppi professionali più numerosi, quelli che al 2016 contano oltre

100mila unità – avvocati, medici, specialisti nelle scienze gestionali, commerciali e bancarie e architetti – risultano tutti in crescita nel periodo osservato. La variazione è contenuta per medici e architetti (rispettivamente +5 e +6%) e maggiore per avvocati e specialisti nelle scienze gestionali, commerciali e bancarie (+14 e +16%, dati in linea con la variazione media riscontrata nel complesso delle libere professioni). I grandi gruppi professionali, che costituiscono la base tradizionale e radicata della libera professione in Italia, mantengono e consolidano quindi il proprio ruolo nell'economia nazionale. Scendendo nella classifica delle professioni più popolose incontriamo altri gruppi numerosi che invece mostrano nel recente periodo segni di flessione più o meno accentuata. È il caso ad esempio degli agenti di commercio (-1%) e soprattutto dei tecnici in campo ingegneristico (-11%). Questi due gruppi professionali costituiscono in qualche modo le “grandi” eccezioni, in un contesto di crescita diffusa, in cui la flessione – a parte i casi citati – riguarda segmenti professionali di dimensioni contenute quali: notai, tecnici agronomi e forestali, biologi e professioni assimilate, imprenditori, amministratori e dirigenti aziendali, professioni qualificate nelle attività commerciali. Da questi soli dati non è peraltro possibile capire se il calo di figure quali tecnici in campo ingegneristico, tecnici agronomi e forestali, biologi e professioni assimilate nell'ambito della libera professione implichi un calo occupazionale tout court oppure piuttosto una transizione dei liberi professionisti verso forme contrattuali diverse, tra tutte il lavoro dipendente.

Un dato di rilievo è infine quello che riguarda la netta crescita degli specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche, gruppo che in soli 5 anni vede letteralmente raddoppiare il numero di professionisti, con un exploit professionale interamente ad opera della componente femminile.

Tabella 2.8: Professioni – numeri indice a base fissa e variazione percentuale rispetto al 2011
Anni 2011-2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Variazione 2011-2016	
Alta crescita	Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche	100	141,0	138,9	155,5	179,2	200,2	100,2%
	Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione	100	162,3	169,8	180,9	181,1	180,8	80,8%
	Professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative e di assistenza sociale	100	120,1	129,9	148,0	146,1	158,2	58,2%
	Veterinari	100	125,1	123,3	126,6	122,5	146,5	46,5%
	Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona	100	91,2	114,1	85,0	100,1	137,0	37,0%
	Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali	100	81,6	109,1	119,2	122,7	136,3	36,3%
	Altre professioni legate alla produzione	100	139,6	135,1	119,5	98,7	133,6	33,6%
	Specialisti dell'educazione e della formazione	100	107,2	105,8	147,3	156,0	132,7	32,7%
Media crescita	Specialisti in discipline artistico-espressive	100	120,6	145,8	137,9	138,1	131,8	31,8%
	Giornalisti	100	98,4	122,2	100,1	97,9	130,8	30,8%
	Specialisti e tecnici in scienze informatiche	100	111,9	131,6	122,2	132,7	124,2	24,2%
	Geologi, meteorologi, geofisici e professioni assimilate	100	114,6	96,3	72,1	75,4	118,4	18,4%
	Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie	100	97,5	106,1	107,1	109,1	116,5	16,5%
	Addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria	100	97,3	102,4	104,1	111,5	114,6	14,6%
	Avvocati e procuratori legali	100	97,0	97,4	97,5	107,2	114,3	14,3%
	Bassa crescita	Tecnici dell'organizzazione e dell'amministrazione delle attività produttive	100	101,6	95,7	90,6	105,8	114,0
Insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni assimilate		100	91,3	83,4	79,7	74,0	111,9	11,9%
Specialisti e tecnici in scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e sociali		100	103,1	109,3	118,4	131,5	108,6	8,6%
Professioni qualificate nelle attività turistiche, ricettive e della ristorazione		100	109,3	117,0	91,9	96,1	107,1	7,1%
Ingegneri		100	103,2	101,5	106,8	98,9	107,0	7,0%
Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio		100	101,8	94,8	92,0	106,7	106,2	6,2%
Medici		100	110,4	110,9	110,3	102,2	105,0	5,0%
Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate		100	92,0	80,7	74,6	88,9	102,7	2,7%
Decrescita	Agenti di commercio	100	92,0	88,2	89,3	94,0	98,7	-1,3%
	Professioni qualificate nelle attività commerciali	100	94,3	104,5	116,8	94,1	95,4	-4,6%
	Imprenditori, amministratori e dirigenti aziendali	100	112,5	123,3	113,2	110,8	94,8	-5,2%
	Tecnici in campo ingegneristico	100	100,3	107,2	103,5	98,4	89,1	-10,9%
	Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate	100	107,2	75,3	100,5	113,1	81,5	-18,5%
	Notai	100	92,1	70,3	69,5	78,7	81,2	-18,8%
	Specialisti e tecnici agronomi e forestali	100	86,6	85,3	84,8	80,5	78,0	-22,0%
	Totale complessivo	100	103,4	105,1	105,0	108,5	113,4	13,0%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

Tabella 2.9: Professioni – differenze di genere

Anni 2011-2016.

	2011			2016			$\Delta^{Femmine}$ 2011-2016
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	%
Avvocati e procuratori legali	55,2%	44,8%	100%	52,8%	47,2%	100%	2%
Medici	69,9%	30,1%	100%	62,6%	37,4%	100%	7%
Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie	71,3%	28,7%	100%	67,8%	32,2%	100%	3%
Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio	63,9%	36,1%	100%	64,7%	35,3%	100%	-1%
Agenti di commercio	90,1%	9,9%	100%	88,2%	11,8%	100%	2%
Tecnici in campo ingegneristico	89,6%	10,4%	100%	88,0%	12,0%	100%	2%
Ingegneri	86,8%	13,2%	100%	83,6%	16,4%	100%	3%
Addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria	77,1%	22,9%	100%	74,9%	25,1%	100%	2%
Professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative e di assistenza sociale	52,3%	47,7%	100%	42,5%	57,5%	100%	10%
Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate	75,0%	25,0%	100%	79,2%	20,8%	100%	-4%
Tecnici dell'organizzazione e dell'amministrazione delle attività produttive	58,1%	41,9%	100%	54,9%	45,1%	100%	3%
Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche	28,4%	71,6%	100%	21,4%	78,6%	100%	7%
Specialisti in discipline artistico-espressive	68,2%	31,8%	100%	66,0%	34,0%	100%	2%
Specialisti e tecnici in scienze informatiche	90,5%	9,5%	100%	88,8%	11,2%	100%	2%
Altre professioni legate alla produzione	86,9%	13,1%	100%	85,5%	14,5%	100%	1%
Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione	81,2%	18,8%	100%	78,6%	21,4%	100%	3%
Professioni qualificate nelle attività turistiche, ricettive e della ristorazione	52,6%	47,4%	100%	49,4%	50,6%	100%	3%
Specialisti dell'educazione e della formazione	52,5%	47,5%	100%	42,8%	57,2%	100%	10%
Specialisti e tecnici in scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e sociali	80,9%	19,1%	100%	71,2%	28,8%	100%	10%
Insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni assimilate	71,9%	28,1%	100%	69,1%	30,9%	100%	3%
Imprenditori, amministratori e dirigenti aziendali	75,6%	24,4%	100%	79,2%	20,8%	100%	-4%
Giornalisti	65,8%	34,2%	100%	54,7%	45,3%	100%	11%
Veterinari	52,0%	48,0%	100%	40,8%	59,2%	100%	11%
Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali	35,1%	64,9%	100%	40,6%	59,4%	100%	-6%
Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona	48,9%	51,1%	100%	28,6%	71,4%	100%	20%
Professioni qualificate nelle attività commerciali	73,0%	27,0%	100%	64,4%	35,6%	100%	9%
Specialisti e tecnici agronomi e forestali	91,1%	8,9%	100%	88,3%	11,7%	100%	3%
Geologi, meteorologi, geofisici e professioni assimilate	87,8%	12,2%	100%	87,1%	12,9%	100%	1%
Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate	29,9%	70,1%	100%	31,2%	68,8%	100%	-1%
Notai	80,4%	19,6%	100%	69,8%	30,2%	100%	11%
Totale complessivo	70,1%	29,9%	100%	65,2%	34,8%	100%	35%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

3 Alcune dimensioni strutturali delle professioni

3.1 Redditi

Le analisi sui redditi dei liberi professionisti sono basate essenzialmente su due fonti: le serie storiche di Sose e i dati di AdEPP, quale collettore delle Casse di previdenza privata degli Ordini o Collegi professionali. Va subito specificato come tali fonti si riferiscano a insiemi diversi: in particolare i dati di fonte Sose fanno riferimento ai soggetti interessati dagli studi di settore, con le esclusioni riportate in sezione 7.6. I dati AdEPP fanno invece riferimento ai redditi di tutti i liberi professionisti iscritti alle Casse previdenziali comunicati con le denunce fiscali 2016, anno d'imposta 2015. Per i notai in particolare va sottolineato che il dato AdEPP è relativo all'onorario (o repertorio) medio e non al reddito medio complessivo riportato invece da Sose. L'utilizzo delle due fonti è utile per avere una visione complessiva della dinamica dei redditi nella libera professione, con l'avvertenza che i differenti aggregati su cui è misurato il fenomeno comportano scostamenti tra le due fonti nella stessa stima dei livelli reddituali: in particolare i redditi indicati da Sose sono determinati su un numero più ristretto di liberi professionisti e risultano mediamente più elevati.

Come riportato in Tabella 3.1, il fatturato complessivo dei liberi professionisti risulta in tendenziale crescita negli ultimi anni, così come il suo contributo sul PIL nazionale. La crescita è in linea con l'aumento dimensionale del comparto in termini di occupati.

Tabella 3.1: Volume d'affari dei professionisti e percentuale sul PIL

Valori assoluti in migliaia. Anni 2011-2015.

	Volume d'affari	Pil	% su Pil
2011	€ 188.440.470	€ 1.637.463.000	11,5%
2012	€ 193.011.176	€ 1.613.265.000	12,0%
2013	€ 198.410.454	€ 1.604.599.000	12,4%
2014	€ 196.078.165	€ 1.621.827.000	12,1%
2015	€ 211.337.163	€ 1.652.152.000	12,8%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati MEF

I redditi medi al 2015 per le principali professioni ordinistiche evidenziano il persistere di un importante divario tra professioni: si passa dai 20mila euro annui degli studi di psicologia ai 244mila delle attività notarili (Tabella 3.2). Tale divario tuttavia appare in calo, per effetto del notevole e rapido abbassamento dei redditi medi nelle professioni più ricche, tra tutte le attività notarili (che quasi dimezzano il reddito medio del 2006, stimato in 478mila euro) e le farmacie (che passano da 135mila a 116mila euro). Il reddito medio nelle professioni ordinistiche (limitatamente ai segmenti coperti dagli studi di settore) incontra diverse fluttuazioni tra il 2006 e oggi, attestandosi tuttavia al 2015 sullo stesso valore registrato a inizio periodo: 46mila euro annui.

Le dinamiche reddituali delle diverse professioni appaiono alquanto eterogenee: al marcato calo dei compensi nelle due professioni

Tabella 3.2: Reddito medio di lavoro autonomo o d'impresa o per le principali professioni ordinarie

Valori assoluti in migliaia. Anni 2006-2015.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Attività degli studi notarili	478,4	440,8	357,1	310,8	318,2	315,6	233,3	212,6	224,3	244,4
Farmacie	135,3	127,7	114,4	109,7	109,7	103,4	90,2	97,3	104,5	116,4
Studi medici	60,2	58,0	63,9	68,3	69,8	69,5	64,9	63,9	64,2	65,3
Commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro	56,8	57,2	62,1	60,3	61,3	62,2	58,5	58,5	57,6	59,7
Attività degli studi odontoiatrici	46,4	47,5	48,4	47,6	49,0	51,4	51,6	50,4	50,3	51,6
Attività degli studi legali	50,1	47,5	58,0	58,2	57,6	58,7	49,6	46,8	45,0	49,1
Intermediari del commercio	35,7	37,1	37,0	34,2	35,9	37,5	34,4	34,2	35,9	39,1
Attività degli studi di ingegneria	42,3	41,3	46,3	44,6	44,0	42,5	36,0	34,9	33,1	35,1
Attività tecniche svolte da periti industriali	35,7	36,5	42,3	41,5	42,5	42,8	36,4	35,0	33,7	34,8
Contabili, periti, consulenti etc. (attività autonoma)	25,8	25,8	30,0	30,1	31,1	32,0	29,3	29,1	28,9	30,5
Agronomi	24,7	22,6	27,2	27,7	28,0	29,2	25,3	26,0	26,4	30,3
Contabili, periti, consulenti etc. (attività di impresa)	29,0	31,8	32,3	31,9	30,5	32,3	27,9	26,0	27,5	29,5
Agrotecnici e periti agrari	22,2	21,7	27,0	25,5	26,2	27,2	24,0	24,4	25,6	27,9
Studi di geologia	27,1	26,3	31,3	30,4	30,4	31,0	24,9	23,6	22,8	24,2
Attività degli studi di architettura	30,3	29,7	33,2	30,5	29,6	29,1	23,5	22,3	21,3	23,2
Geometri	26,4	26,3	29,8	28,2	28,2	28,2	24,0	23,1	21,7	22,9
Servizi veterinari	16,4	16,2	18,8	19,2	19,9	21,0	19,9	19,7	20,2	22,3
Psicologi	18,1	17,3	20,4	20,8	21,7	21,7	19,3	19,3	19,4	20,5
Media ponderata	46,3	45,3	49,3	48,4	49,3	49,9	44,1	43,2	43,2	46,3

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati SOSE

tradizionalmente più redditizie – farmacie e studi notarili, uniche professioni che si pongono mediamente sopra i 100mila euro – si contrappone la crescita dei ricavi per dentisti, studi medici, commercialisti e consulenti del lavoro. Il reddito medio si abbassa anche per gli studi legali – dove la flessione interviene tutta nell'ultimo periodo (2011-2016) – negli studi di ingegneria e tra i periti industriali (rispettivamente -17 e -2,5%). Servizi veterinari (+36%), periti agrari (+26%) e agronomi (+23%) sono le professioni che vedono accrescere con più intensità il reddito, trainate dalla crescita complessiva del comparto agricolo e dell'agroindustria. Queste professioni, assieme agli intermediari del commercio, sono le sole a registrare una crescita continua, che si protrae dal quadriennio 2006-2010 al periodo più recente (2011-2015). Nella maggior parte delle professioni, invece (Tabella 3.3), la crescita intervenuta tra 2006 e 2010 s'inverte nel periodo più recente: questa dinamica interessa in modo particolarmente intenso ingegneri, architetti, periti industriali, geometri e

geologi, attività che risentono della marcata crisi dell'edilizia e del blocco degli appalti pubblici.

Tabella 3.3: Reddito medio di lavoro autonomo o d'impresa per le principali professioni ordinistiche – Numeri indice

Numeri indice a base fissa (2006=100) e variazioni. Anni 2006-2015.

	2006	2010	2015	$\Delta_{2006-2010}$	$\Delta_{2011-2015}$	$\Delta_{2006-2015}$
Attività degli studi notarili	100	66,5	51,1	-33,5%	-22,6%	-48,9%
Farmacie	100	81,1	86,0	-18,9%	12,5%	-14,0%
Studi medici	100	115,9	108,5	15,9%	-6,1%	8,5%
Commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro	100	107,9	105,1	7,9%	-4,0%	5,1%
Attività degli studi odontoiatrici	100	105,6	111,1	5,6%	0,3%	11,1%
Attività degli studi legali	100	115,0	97,9	15,0%	-16,4%	-2,1%
Intermediari del commercio	100	100,6	109,4	0,6%	4,2%	9,4%
Attività degli studi di ingegneria	100	104,0	83,0	4,0%	-17,4%	-17,0%
Attività tecniche svolte da periti industriali	100	119,0	97,5	19,0%	-18,7%	-2,5%
Contabili, periti, consulenti etc. (attività autonoma)	100	120,5	118,4	20,5%	-4,6%	18,4%
Agronomi	100	113,4	122,7	13,4%	3,8%	22,7%
Contabili, periti, consulenti etc. (attività di impresa)	100	105,2	101,6	5,2%	-8,8%	1,6%
Agrotecnici e periti agrari	100	118,0	125,8	18,0%	2,7%	25,8%
Studi di geologia	100	112,2	89,2	12,2%	-22,1%	-10,8%
Attività degli studi di architettura	100	97,7	76,5	-2,3%	-20,3%	-23,5%
Geometri	100	106,8	86,7	6,8%	-18,8%	-13,3%
Servizi veterinari	100	121,3	135,7	21,3%	6,0%	35,7%
Psicologi	100	119,9	113,1	19,9%	-5,7%	13,1%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati SOSE

Passando alla disamina delle professioni non ordinistiche (Tabella 3.4 e Tabella 3.5), il primo dato che rileva è la minore redditività complessiva di tale gruppo di professioni: il reddito medio, qui pari a poco meno di 33mila euro annui, è inferiore di circa 13mila euro rispetto a quello riscontrato presso le professioni ordinistiche. Nel comparto delle professioni non ordinistiche, soprattutto, si riscontra un gap di reddito limitato tra le diverse professioni: al 2015 si passa dai 53mila euro dei servizi finanziari e assicurativi ai 10mila dei servizi di estetica, con una forte concentrazione dei redditi attorno alla media campionaria, ovvero tra i 30 e i 35 mila euro. Tra le professioni non ordinistiche le dinamiche di crescita si presentano ancor più eterogenee. Ciascun segmento professionale sembra rispondere a proprie logiche di mercato, anche se è possibile individuare qualche tendenza comune. Alcuni gruppi di professioni, ad esempio, accrescono il proprio reddito in entrambi i quadrienni considerati (2006-2010 e 2011-2015): tra questi troviamo in particolare gli studi di design, le attività di indagine di mercato, i professionisti che si occupano di servizi di traduzione e organizzazione di fiere e convegni, le attività di guida turistica. Di converso, le professioni che confermano il calo di reddito sui due periodi sono: i laboratori di analisi cliniche, le agenzie di comunicazione e pubblicità e le software house.

Passando ad analizzare l'intensità della crescita complessiva sul medio periodo (2006-2015) si evidenzia in particolare l'incremento di reddito di chi opera nell'ambito dei servizi finanziari e assicurativi (+26%) e nell'informatica (+22%). Di converso, l'impoverimento relativo è particolarmente accentuato nei

servizi di ingegneria integrata (-25%) e nei laboratori di analisi cliniche (-30%). Il calo di reddito è infine sensibile anche nei segmenti della locazione e compravendita di immobili (-17%) e tra le agenzie di mediazione immobiliare (-14%), dove pesa il dato della crisi di settore.

Tabella 3.4: Reddito medio di lavoro autonomo o d'impresa per le principali professioni non ordinistiche

Valori assoluti in migliaia. Anni 2006-2015.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi	42,0	40,9	40,1	39,2	42,1	43,0	41,1	43,4	47,3	53,0
Laboratori di analisi cliniche e ambulatori	57,2	53,5	50,3	48,3	48,5	49,3	45,9	44,0	46,6	48,6
Attività degli studi di design	37,6	39,6	41,5	36,1	38,7	39,1	36,5	37,9	39,4	43,1
Consulenza finanziaria, amministrativo-gestionale e agenzie di informazioni commerciali	41,2	41,4	43,0	38,6	40,4	40,3	35,7	35,5	37,4	40,6
Servizi di ingegneria integrata	48,0	47,1	51,1	47,1	48,3	43,9	36,6	34,2	34,2	35,8
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione	33,4	31,6	32,6	32,1	34,2	33,9	28,6	30,4	29,2	35,4
Laboratori di analisi cliniche (attività di lavoro autonomo)	50,3	46,5	54,3	46,5	47,8	41,5	39,4	36,6	32,1	35,3
Altre attività tecniche	32,9	33,1	35,9	35,5	35,8	35,9	31,0	31,3	31,9	34,2
Attività professionali relative all'informatica	27,6	28,1	32,0	32,1	33,0	34,2	30,8	30,8	31,0	33,8
Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili	38,6	36,8	37,0	38,1	39,0	38,4	36,5	31,7	30,6	31,9
Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi integrati di gestione agli edifici	26,4	25,2	30,8	32,8	34,2	35,2	30,0	29,5	30,3	31,5
Servizi pubblicitari, relazioni pubbliche e comunicazione	34,4	34,8	34,1	29,6	30,8	32,9	25,3	24,6	26,3	31,5
Software house, riparazione di macchine per ufficio ed altri servizi connessi all'Information Technology	32,6	33,3	33,9	31,3	31,4	32,2	27,6	27,7	29,2	31,2
Attività dei disegnatori tecnici	26,7	26,8	29,7	25,0	26,1	28,3	24,9	24,8	25,6	28,7
Altri servizi a imprese e famiglie	25,7	25,7	27,1	25,9	26,9	27,9	23,4	23,2	24,6	27,2
Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere	23,3	22,6	24,0	21,1	24,2	24,7	21,8	20,3	23,5	25,7
Attività professionali paramediche indipendenti	21,7	20,8	24,3	25,7	26,6	26,3	23,7	23,4	23,2	24,5
Agenzie di mediazione immobiliare	26,3	25,1	18,6	16,7	19,7	19,9	14,4	15,5	18,3	22,5
Attività delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici e delle guide alpine	16,8	16,8	17,7	16,1	17,6	18,8	17,7	17,9	17,9	19,2
Servizi degli istituti di bellezza	7,0	6,8	6,1	5,3	6,5	7,2	7,2	7,6	8,6	10,0
Media ponderata	32,2	32,0	32,9	32,3	33,6	33,9	30,4	29,2	30,0	32,7

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati SOSE

Tabella 3.5: Reddito medio di lavoro autonomo d'impresa o per le principali professioni non ordinistiche – Numeri indice


Numeri indice a base fissa (2006=100) e variazioni. Anni 2006-2015.

	2006	2010	2015	$\Delta_{2006-2010}$	$\Delta_{2011-2015}$	$\Delta_{2006-2015}$
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi	100,0	100,2	126,3	0,2%	23,3%	26,3%
Laboratori di analisi cliniche e ambulatori	100,0	84,8	84,9	-15,2%	-1,4%	-15,1%
Attività degli studi di design	100,0	102,9	114,7	2,9%	10,3%	14,7%
Consulenza finanziaria, amministrativo-gestionale e agenzie di informazioni commerciali	100,0	98,1	98,5	-1,9%	0,7%	-1,5%
Servizi di ingegneria integrata	100,0	100,6	74,6	0,6%	-18,4%	-25,4%
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione	100,0	102,4	105,8	2,4%	4,3%	5,8%
Laboratori di analisi cliniche (attività di lavoro autonomo)	100,0	95,0	70,2	-5,0%	-14,9%	-29,8%
Altre attività tecniche	100,0	108,8	104,0	8,8%	-4,7%	4,0%
Attività professionali relative all'informatica	100,0	119,6	122,3	19,6%	-1,3%	22,3%
Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili	100,0	101,0	82,6	1,0%	-17,0%	-17,4%
Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi integrati di gestione agli edifici	100,0	129,5	119,2	29,5%	-10,6%	19,2%
Servizi pubblicitari, relazioni pubbliche e comunicazione	100,0	89,5	91,5	-10,5%	-4,4%	-8,5%
Software house, riparazione di macchine per ufficio ed altri servizi connessi all'Information Technology	100,0	96,3	95,7	-3,7%	-3,1%	-4,3%
Attività dei disegnatori tecnici	100,0	97,8	107,5	-2,2%	1,4%	7,5%
Altri servizi a imprese e famiglie	100,0	104,7	105,8	4,7%	-2,5%	5,8%
Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere	100,0	103,9	110,1	3,9%	3,8%	10,1%
Attività professionali paramediche indipendenti	100,0	122,6	112,9	22,6%	-6,8%	12,9%
Agenzie di mediazione immobiliare	100,0	74,9	85,4	-25,1%	12,9%	-14,6%
Attività delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici e delle guide alpine	100,0	104,8	114,1	4,8%	2,0%	14,1%
Servizi degli istituti di bellezza	100,0	92,9	142,7	-7,1%	38,8%	42,7%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati SOSE

La scala dei redditi si ripropone pressoché invariata per tutte le specializzazioni, con i professionisti del Nord Italia (e in particolare della ripartizione Nord Ovest) che guadagnano mediamente di più di quelli del Centro Italia e soprattutto del Meridione (Figura 3.1, valori assoluti in sez. 6.25). In alcune professioni il gap Nord - Sud appare straordinariamente elevato: è il caso ad esempio dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro e degli avvocati, In questi segmenti occupazionali i redditi dei professionisti del Nord Italia valgono due o anche tre volte quelli dei colleghi del Sud.

Figura 3.1: Redditi liberi professionisti AdEPP per ripartizione
Anno 2015.



(*) dati 2014.

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati AdEPP

Il divario di genere (Tabella 3.6, valori assoluti in sez. 6.26) in termini reddituali si presenta più o meno marcato a seconda delle professioni, ponendosi comunque a sfavore della popolazione femminile, in tutti i segmenti di specializzazione. Il gap è massimo in professioni quali perito industriale e avvocato, dove le donne guadagnano all'incirca la metà dei colleghi maschi. Di converso, nel giornalismo e nelle professioni infermieristiche il divario raggiunge i valori minimi e i compensi delle donne sono mediamente pari all'80-90% di quelli degli uomini. Tra i professionisti più giovani (con meno di 40 anni) il divario reddituale è tendenzialmente ridotto rispetto a quello che si riscontra nelle generazioni più mature: è, questo, un dato positivo, che indica come il successo del libero professionista sul mercato vada ad essere progressivamente meno determinato da vincoli e pregiudizi culturali.

Tabella 3.6: Reddito medio dei liberi professionisti AdEPP – differenze di genere ed età

Numeri indice a base fissa (M=100). Denunce fiscali 2016, anno d'imposta 2015.

	Meno di 40 anni		Più di 40 anni	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Notai	100	71,3	100	67,4
Dottori Commercialisti (*)	100	73,9	100	54,0
Ragionieri e Periti Commerciali	100	77,9	100	70,6
Consulenti del Lavoro	100	73,6	100	77,6
Avvocati (*)	100	58,6	100	44,7
Medici e Odontoiatri	100	72,4	100	75,4
Giornalisti	100	87,9	100	83,7
Periti Industriali	100	46,5	100	55,1
Dottori agronomi e dottori forestali, attuari, chimici e geologi	100	75,6	100	67,1
Addetti in agricoltura	100	68,5	100	63,0
Ingegneri ed Architetti (*)	100	63,8	100	54,3
Infermieri (*)	100	90,0	100	86,3
Biologi (*)	100	79,4	100	72,4
Geometri	100	82,3	100	78,6
Veterinari (*)	100	74,0	100	66,5
Psicologi	100	73,2	100	75,9


(*) dati 2014.

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati AdEPP

In Figura 3.2 (valori assoluti in sez. 6.27) è infine possibile osservare come l'anzianità costituisca un elemento premiante – in termini di reddito – in tutte le professioni e come questa regola valga senza eccezioni sia per i professionisti maschi che per le donne.

Le dinamiche osservate per i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali (fonte AdEPP, Tabella 3.6 e Figura 3.2) si ripresentano analoghe per un altro gruppo di liberi professionisti, quelli iscritti alla gestione separata Inps (professionisti “senza” cassa previdenziale dedicata) come emerge dalla Tabella 3.7 e dalla Figura 3.3 (valori assoluti in sez. 6.28).

Figura 3.2: Redditi medi dei liberi professionisti AdEPP per genere e classe d'età
Anno 2015.



(*) dati 2014.

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati AdEPP

Tabella 3.7: Reddito medio dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS per genere


Valori assoluti e numeri indice a base fissa (M=100). Anno 2015.

	Meno di 40 anni			Più di 40 anni			Totale		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
Reddito medio	13.299	11.307	12.342	22.808	16.189	20.345	19.152	13.780	16.904
Numeri indice	100	85		100	71		100	72	

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati INPS

Figura 3.3: Redditi medi dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS per genere e classe d'età

Anno 2015.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati INPS

3.2 L'avvio dell'attività libero professionale

Mediamente i liberi professionisti iniziano la loro attività a 31,5 anni.

Nella maggioranza dei casi (59%, Tabella 3.9, valori assoluti in sez. 6.29), la libera professione non coincide con la prima esperienza occupazionale: l'approdo a questa forma di lavoro avviene per lo più dopo avere maturato periodi – più o meno lunghi – di attività in un altro settore oppure – più frequentemente – nello stesso settore e occupazione, ma con contratti di tipo diverso, spesso in forma di lavoro dipendente. Questo schema generale incontra naturalmente delle eccezioni. La più evidente è quella che riguarda l'area legale: per gli avvocati la libera professione costituisce una sorta di approdo elettivo, pertanto l'accesso a questa professione è estremamente lineare e diretto e preceduto soltanto dal periodo di praticantato obbligatorio.

Per quasi il 70% dei liberi professionisti che operano in area legale, infatti, tale occupazione coincide con il primo lavoro. Di converso, i liberi professionisti

Tabella 3.9: “Questo è il suo primo lavoro?”

Distribuzione per ATECO e genere. Anno 2016.

	Maschi			Femmine			Totale		
	Si	No	Tot	Si	No	Tot	Si	No	Tot
Area legale	65,7%	34,3%	100%	70,4%	29,6%	100%	67,9%	32,1%	100%
Area amministrativa	40,2%	59,8%	100%	34,1%	65,9%	100%	38,1%	61,9%	100%
Area tecnica	48,2%	51,8%	100%	53,3%	46,7%	100%	49,3%	50,7%	100%
Veterinari e altre attività sc.	29,4%	70,6%	100%	33,3%	66,7%	100%	31,1%	68,9%	100%
Sanità e assistenza sociale	48,0%	52,0%	100%	43,5%	56,5%	100%	45,6%	54,4%	100%
Commercio, finanza e immobiliare	24,5%	75,5%	100%	25,4%	74,6%	100%	24,7%	75,3%	100%
Servizi alle imprese e tempo libero	26,6%	73,4%	100%	27,4%	72,6%	100%	26,9%	73,1%	100%
Totale	39,8%	60,2%	100%	44,0%	56,0%	100%	41,3%	58,7%	100%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT “Rilevazione sulle forze di lavoro” 2016

dell'area Commercio, finanza e immobiliare e dei Servizi alle imprese raramente (25% circa) accedono alla libera professione senza aver precedentemente maturato esperienze lavorative in forma diversa e su attività più o meno affini al settore d'approdo.

Vi è poi naturalmente un altro dato che interviene trasversalmente ai settori, che è legato all'età dei professionisti (Tabella 3.8, valori assoluti in sez. 6.30): più cresce l'anzianità più aumenta la probabilità di intercettare quote di lavoratori che, nell'arco di una carriera più lunga e articolata, abbiano sperimentato forme di occupazione diverse da quella in corso.

Tabella 3.8: “Questo è il suo primo lavoro?”

Distribuzione per classi di età e genere. Anno 2016.

	Maschi			Femmine			Totale		
	Si	No	Tot	Si	No	Tot	Si	No	Tot
15-24	51,3%	48,7%	100%	77,3%	22,7%	100%	61,1%	38,9%	100%
25-34	50,1%	49,9%	100%	53,4%	46,6%	100%	51,7%	48,3%	100%
35-44	40,3%	59,7%	100%	43,6%	56,4%	100%	41,6%	58,4%	100%
45-54	36,8%	63,2%	100%	41,9%	58,1%	100%	38,4%	61,6%	100%
55-64	39,3%	60,7%	100%	35,5%	64,5%	100%	38,3%	61,7%	100%
65+	33,9%	66,1%	100%	28,7%	71,3%	100%	33,1%	66,9%	100%
Totale	39,8%	60,2%	100%	44,0%	56,0%	100%	41,3%	58,7%	100%


Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT “Rilevazione sulle forze di lavoro” 2016

3.3 La libera professione come seconda attività

Dato che circa 60mila liberi professionisti svolgono questa attività come seconda professione, è sembrato opportuno indagare sulle loro caratteristiche. La Figura 3.4 mostra il tipo di occupazione principale di questo 4% dell'universo di riferimento: la maggior parte di essi svolge un lavoro alle dipendenze (quasi 54mila), mentre quote minori sono costituite da lavoratori in proprio (circa 4.000) e imprenditori (poco meno di 1.800). I restanti 2mila professionisti sono stati raggruppati nella categoria "Altro" che comprende contratti di collaborazione (a progetto o non), coadiuvanti familiari, soci di cooperativa e prestatori d'opera occasionale (500).

Figura 3.4: Caratteristiche del lavoro principale

Anno 2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

Nello specifico oltre la metà di essi ricopre posizioni non dirigenziali, a prevalente carattere impiegatizio (Figura 3.4, valori assoluti in sez. 6.31).


Si tratta per il 60% di occupati full time, che dedicano al secondo lavoro – la libera professione – alcune ore alla settimana (Figura 3.5, valori assoluti in sez. 6.32)⁵. L'età di quanti svolgono la libera professione come secondo lavoro è piuttosto sbilanciata nelle classi più elevate, al punto che gli ultracinquantacinquenni costituiscono quasi la metà del *cluster* occupazionale (Figura 3.6, valori assoluti in sez. 6.33).

⁵ Questo dato è calcolato sulla risposta alla domanda D2 del questionario RCFL 2016 nella quale si chiede: "La settimana scorsa, dal lunedì ... a domenica ... , quante ore ha dedicato a questo secondo lavoro?". Il valore non corrisponde quindi a una media annua.

Come ci si può aspettare, oltre il 30% di coloro che svolgono la libera professione come seconda attività è impiegato nel settore della sanità nella prima occupazione.

Figura 3.5: Regime orario del lavoro principale e tempo dedicato alla libera professione


Anno 2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT “Rilevazione sulle forze di lavoro” 2016

Figura 3.6: Distribuzione per ripartizione e per classi d'età dei liberi professionisti che esercitano come seconda attività

Anno 2016.




Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT “Rilevazione sulle forze di lavoro” 2016

Chi svolge la libera professione come attività secondaria, lo fa principalmente nel settore della “Sanità ed assistenza sociale” (Figura 3.7, valori assoluti in sez. 6.34).

Figura 3.7: Settore di attività economica dell'attività secondaria

Anno 2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016


3.4 I liberi professionisti e il lavoro dipendente

I liberi professionisti con dipendenti sono oltre 223 mila (15% del totale, Figura 3.8, valori assoluti in sez. 6.35).

Si avvalgono principalmente di dipendenti i liberi professionisti che svolgono attività in area legale, di contabilità e consulenza aziendale. Infatti il 40% di essi lavora in questi settori.

Figura 3.8: Incidenza dei liberi professionisti con dipendenti e distribuzione per settore di attività economica

Anno 2016.




Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

La crescita tendenziale che si registra sul lungo periodo (2007-2016) nel numero di professionisti con dipendenti incontra una flessione nel triennio 2007-2010 e, più recentemente, una battuta d'arresto e un nuovo accenno di flessione (Figura 3.9, valori assoluti in sez. 6.36). Tale dinamica appare determinata in particolare dalla tendenza che si registra a Nord Ovest, ripartizione che concentra una quota molto importante dei liberi professionisti con dipendenti e che appare in tendenziale calo negli ultimi anni. Di contro, è a Nord Est che si registrano gli incrementi più significativi, sul lungo periodo, nel numero di liberi professionisti con dipendenti.

Figura 3.9: Liberi professionisti con dipendenti

Numeri indice a base fissa (2007=100). Serie storica anni 2007-2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

I dati INPS (fonti: "Osservatorio delle imprese" e "Osservatorio dei lavoratori dipendenti") consentono di fornire un'informazione più dettagliata limitatamente ad uno specifico gruppo di liberi professionisti con dipendenti, ovvero quelli che esercitano attività professionali, scientifiche e tecniche (Tabella 3.10, Tabella 3.11 e Tabella 3.12). Nel nostro caso tale gruppo comprende i professionisti di Area Legale, Area amministrativa, Area tecnica, Veterinari e altre attività scientifiche e assomma all'incirca il 45% dei 223 mila liberi professionisti con dipendenti.

Pertanto le elaborazioni nel seguito del paragrafo riguardano solo i liberi professionisti il cui settore di attività economica riguarda le attività professionali, scientifiche e tecniche (Sezione M della classificazione ATECO 2007). Mediamente, a livello nazionale, il numero di lavoratori dipendenti per datore di lavoro, nell'ambito delle libere professioni è pari a 3,8. Ciò significa che ogni libero professionista o studio associato con dipendenti occupa all'incirca 4 dipendenti.

Tabella 3.10: Numero di dipendenti da liberi professionisti e retribuzione media per genere e posizione nella professione

Anno 2015.

	Maschi		Femmine		Totale	
	Numero lavoratori	Retribuzione media	Numero lavoratori	Retribuzione media	Numero lavoratori	Retribuzione media
Operai	26.893	€ 14.159	30.255	€ 6.229	57.148	€ 9.961
Impiegati	102.483	€ 25.468	250.478	€ 18.481	352.961	€ 20.510
Quadri	8.578	€ 62.157	5.431	€ 51.895	14.009	€ 58.179
Dirigenti	5.111	€ 143.027	1.403	€ 104.128	6.514	€ 134.649
Apprendisti	8.515	€ 15.532	13.660	€ 13.859	22.175	€ 14.502
Altro	97	€ 50.424	75	€ 32.265	172	€ 42.506
Totale	151.677	€ 28.957	301.302	€ 18.046	452.979	€ 21.700

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati INPS

La distribuzione dei datori di lavoro appare abbastanza equidistribuita tra le ripartizioni territoriali, con l'eccezione del Nord Ovest, che concentra il 32% dei liberi professionisti con dipendenti (Tabella 3.12). Se dai datori di lavoro si passa a valutare la distribuzione dei dipendenti per ripartizione, il contributo del Nord Ovest appare ancor più apprezzabile: la quota di dipendenti attribuibile a questa area territoriale sfiora infatti il 42%. Se dunque la fattispecie del libero professionista con dipendenti appare diffusa piuttosto equamente in tutta Italia, ciò che varia significativamente tra le ripartizioni geografiche è il contributo in termini di creazione di occupazione dipendente. Le realtà professionali che operano a Nord Ovest avvalendosi di personale sono mediamente più grandi e dispongono in media di 5 lavoratori dipendenti. Tale valore passa a 3,8 a Nord Est e scende ulteriormente a 3,6 e 2,7 in Centro e Sud Italia.

Tabella 3.11: Numero di liberi professionisti datori di lavoro e numero medio annuo di lavoratori dipendenti

Anni 2006-2015.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Numero datori di lavoro	101.166	104.670	107.316	107.333	107.689	108.043	109.361	108.070	106.382	112.761
Numero medio annuo lavoratori dipendenti	338.504	363.326	382.979	388.608	390.833	397.276	408.685	417.179	420.400	436.908

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati INPS

Tabella 3.12: Numero di liberi professionisti datori di lavoro e numero medio annuo di lavoratori dipendenti in Italia e nelle ripartizioni geografiche

Anno 2015.

	Nord Ovest		Nord Est		Centro		Sud e Isole		Italia	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
Numero datori di lavoro	36.083	32,0%	25.675	22,8%	25.012	22,2%	25.991	23,0%	112.761	100,0%
Numero medio annuo lavoratori dipendenti	182.516	41,8%	101.775	23,3%	83.424	19,1%	69.192	15,8%	436.907	100,0%


Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati INPS

3.5 La soddisfazione per il lavoro tra i liberi professionisti

Nel determinare il livello di soddisfazione complessiva, concorre una pluralità di elementi che dipendono sia da fattori personali, sia da fattori economici e professionali. Per la natura della libera professione, non sorprende che gli aspetti che riguardano la distanza casa-lavoro, l'interesse per il lavoro, il tipo di attività svolta e il clima e le relazioni personali, vedano quote di giudizi "Per niente soddisfatto" inferiori al 10%. Al contrario, gli aspetti più critici per i professionisti sembrano essere il guadagno e la stabilità del lavoro. Addirittura, più del 70% è poco o per niente soddisfatto del guadagno. Inoltre, arriva quasi al 70% la quota di coloro che sono poco o per niente soddisfatti delle opportunità di carriera e della stabilità del lavoro. Il quadro generale è espresso in Figura 3.10 (valori assoluti in sez. 6.37)⁶.

Figura 3.10: Soddisfazione dei liberi professionisti per le principali dimensioni del lavoro

Dati percentuali. Anno 2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

Alla domanda "Attualmente, quanto si ritiene soddisfatto di ...?", in base ad un punteggio da 0 a 10 (0 indica "per niente soddisfatto" e 10 "molto soddisfatto") i liberi professionisti danno in media un voto pari a 7,5, senza differenze di genere. I valori medi più bassi si riscontrano appunto in riferimento al reddito


⁶ L'universo di riferimento, per quanto riguarda i dati sulla soddisfazione per il lavoro, è costituito esclusivamente dai liberi professionisti che svolgono questa attività come principale.

(6,2) e alla stabilità del lavoro (6,5), mentre il punteggio medio attribuito all'interesse per il lavoro è pari a 8,4 (Tabella 3.15).

A livello di ripartizione, i professionisti che esercitano al Nord esprimono giudizi leggermente più alti. Tuttavia questo non sembra emergere quale fattore particolarmente discriminante tra Nord, Centro e Mezzogiorno (Figura 3.11, valori assoluti in sez. 6.38), dato che i voti medi per ripartizione oscillano tra il 7,3 delle Isole e il 7,7 del Nord-Ovest.

Figura 3.11: Soddisfazione generale per il lavoro per ripartizione geografica

Anno 2016.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

Sono coloro che lavorano nel settore della sanità a risultare più soddisfatti: la percentuale cumulata di "abbastanza" e "pienamente soddisfatto" è poco meno del 40% in riferimento alla stabilità del lavoro, e intorno al 47% rispetto a orario e reddito.

Tabella 3.13: Soddisfazione dei liberi professionisti e dei lavoratori dipendenti (maschi, femmine e totali) per le principali dimensioni del lavoro

Valori medi (0-10). Anno 2016.

	Maschi			Femmine			Totale		
	Liberi professionisti	Dipendenti	Δ	Liberi professionisti	Dipendenti	Δ	Liberi professionisti	Dipendenti	Δ
Lavoro attuale	7,5	7,4	0,1	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0
Guadagno	6,3	6,7	-0,5	6,1	6,6	-0,6	6,2	6,7	-0,5
Clima e relazioni personali	7,5	7,5	-0,0	7,6	7,6	-0,0	7,5	7,5	-0,0
Opportunità di carriera	6,6	6,2	0,4	6,4	5,8	0,6	6,5	6,0	0,5
Numero ore lavorate	6,9	7,3	-0,5	6,8	7,2	-0,4	6,8	7,3	-0,4
Stabilità lavoro	6,5	7,5	-0,9	6,3	7,5	-1,2	6,4	7,5	-1,0
Tipo attività svolta	8,0	7,8	0,3	8,1	7,8	0,4	8,1	7,8	0,3
Distanza da casa	8,1	7,7	0,4	8,1	7,9	0,2	8,1	7,8	0,3
Interesse per il lavoro	8,4	7,8	0,6	8,5	7,8	0,7	8,4	7,8	0,6

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro" 2016

In conseguenza alla crisi delle professioni tecniche degli ultimi anni, architetti, ingegneri e quanti svolgono altre attività scientifiche e tecniche risultano essere i più insoddisfatti per tutti gli aspetti considerati nella Tabella 3.13. In merito alle differenze di genere, per quanto riguarda soddisfazione generale, clima e relazioni, distanza casa-lavoro, opportunità di carriera, tipo di attività svolta e numero di ore lavorate, uomini e donne rispondono in modo simile. Le differenze di genere, invece, si percepiscono in relazione a reddito e stabilità occupazionale. Il 34% delle donne si ritiene “per niente soddisfatta” del proprio guadagno, contro il 28% degli uomini. Alla domanda “quanto è soddisfatto della stabilità del lavoro” la quota maggiore di “per niente soddisfatto” si riscontra tra le donne (31%, uomini 26%).

Liberi professionisti e lavoratori dipendenti sembrano essere ugualmente soddisfatti della propria occupazione, se ci si sofferma su un giudizio generale. Il confronto rispetto alle singole dimensioni del lavoro (Tabella 3.14, valori assoluti in sez. 6.39) fa emergere alcuni aspetti d’interesse: la libera professione è vincente nel confronto in particolare sotto il profilo dell’interesse per i contenuti del lavoro e delle opportunità di carriera percepite mentre il lavoro dipendente ha quali punti di forza relativi reddito, orario di lavoro (in termini di numero di ore lavorate) e soprattutto sicurezza e stabilità occupazionale.

Il gap su quest’ultima dimensione si misura in modo particolare in termini di quote di lavoratori soddisfatti: il divario di giudizi “molto” o “abbastanza soddisfatti” tra i due *cluster* occupazionali è di oltre 24 punti percentuali a favore dei dipendenti. Di converso, le quote di liberi professionisti che giudicano il proprio lavoro molto o abbastanza interessante (80%) superano di 18 punti percentuali quelle registrate presso l’occupazione dipendente.

Tabella 3.14: Quote di liberi professionisti e di dipendenti soddisfatti delle diverse dimensioni del lavoro

Anno 2016.

	Liberi professionisti	Dipendenti	Δ
Lavoro attuale	57%	54%	2,6
Guadagno	26%	33%	-7,2
Clima e relazioni personali	57%	58%	-0,7
Opportunità di carriera	31%	28%	3,1
Numero ore lavorate	39%	51%	-12,3
Stabilità lavoro	33%	57%	-24,3
Tipo attività svolta	72%	62%	9,3
Distanza da casa	68%	62%	6,6
Interesse per il lavoro	80%	62%	18,3

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT “Rilevazione sulle forze di lavoro” 2016

Nella Tabella 3.15 (valori assoluti in sez. 6.40) sono riportate, per i lavoratori dipendenti e i liberi professionisti, le percentuali di coloro che ritengono possibile perdere il lavoro attuale, o cessare la propria attività nel semestre successivo.

Tabella 3.15: “Ritiene probabile perdere l'attuale lavoro / cessare l'attività nei prossimi 6 mesi?”

Liberi professionisti e lavoratori dipendenti. Distribuzione per classi di età decennali, genere ed età. Anno 2016.

Liberi professionisti									
	Maschi			Femmine			Totale		
	Sì	No	Tot	Sì	No	Tot	Sì	No	Tot
15-24	4,8%	95,2%	100%	9,6%	90,4%	100%	6,0%	94,0%	100%
25-34	5,7%	94,3%	100%	6,1%	93,9%	100%	5,5%	94,5%	100%
35-44	4,7%	95,3%	100%	3,4%	96,6%	100%	4,0%	96,0%	100%
45-54	3,8%	96,2%	100%	5,2%	94,8%	100%	4,0%	96,0%	100%
55-64	3,7%	96,3%	100%	5,6%	94,4%	100%	4,0%	96,0%	100%
65+	8,6%	91,4%	100%	6,4%	93,6%	100%	7,6%	92,4%	100%
Totale	4,7%	95,3%	100%	4,9%	95,1%	100%	4,5%	95,5%	100%

Dipendenti									
	Maschi			Femmine			Totale		
	Sì	No	Tot	Sì	No	Tot	Sì	No	Tot
15-24	19,9%	80,1%	100%	24,0%	76,0%	100%	21,6%	78,4%	100%
25-34	10,9%	89,1%	100%	14,6%	85,4%	100%	12,5%	87,5%	100%
35-44	8,3%	91,7%	100%	8,9%	91,1%	100%	8,6%	91,4%	100%
45-54	7,1%	92,9%	100%	6,9%	93,1%	100%	7,0%	93,0%	100%
55-64	5,7%	94,3%	100%	6,0%	94,0%	100%	5,8%	94,2%	100%
65+	9,1%	90,9%	100%	10,4%	89,6%	100%	9,6%	90,4%	100%
Totale	8,6%	91,4%	100%	9,5%	90,5%	100%	9,0%	91,0%	100%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT “Rilevazione sulle forze di lavoro” 2016


3.6 Giovani laureati nel mondo delle libere professioni

Il 70,6% dei laureati che hanno conseguito il titolo nel 2011 dispone di un'occupazione al 2015. Di questi 299.449 laureati, sono il 12,4% (37.049) coloro che affermano di svolgere lavoro autonomo: l'81% (30.147) pratica la libera professione (Figura 3.12). Quote e valori pressoché analoghi risultano dall'indagine condotta nel 2011 su individui laureati quattro anni prima.

Figura 3.12: Situazione occupazionale a quattro anni dalla laurea

Nel 2007, dati 2011

Nel 2011, dati 2015



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Inserimento giovani laureati" 2011, 2015


Si noti che nella Figura 3.12 (valori assoluti in sez. 6.41) si è tenuto conto solo di coloro che svolgono la libera professione come attività prevalente. Al 2015, anno per il quale sono state effettuate le analisi riportate nel seguito, sono quasi un quinto i liberi professionisti che svolgono più di un'attività lavorativa.

Dei circa 30 mila professionisti, il 40% ha conseguito nel 2011 una laurea triennale, il 33% una laurea specialistica e il 27% una laurea a ciclo unico: il 60% dunque possiede un titolo di secondo livello. Inoltre, tra questi, il 66% ha frequentato un liceo scientifico o classico prima di accedere all'istruzione universitaria.

Dalla Figura 3.13 (valori assoluti in sez. 6.42) si nota come oltre il 75% dei liberi professionisti ha conseguito una laurea che tradizionalmente prevede quale sbocco occupazionale pressoché naturale la libera professione. La categoria "Altro" raggruppa titoli conseguiti in aree disciplinari eterogenee: in termini quantitativi, tra queste, solo quelle Politico sociale e letteraria superano il 4%.

Figura 3.13: Area disciplinare della laurea e quote di laureati che hanno affrontato con successo un esame di stato tra i giovani professionisti laureati nel 2011

Anno 2015.




Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Inserimento dei giovani laureati" 2015

L'insieme delle caratteristiche evidenziate comporta un innalzamento dell'età alla laurea: la metà del campione di riferimento ha conseguito il titolo tra i 25 e i 29 anni. Il 58% dei liberi professionisti ha superato un esame di stato per l'abilitazione all'esercizio di un'attività professionale: questa quota ammonta a meno di un quarto per i laureati che non lavorano nel mondo della libera professione (Figura 3.14).

Il 71% dei giovani professionisti ha conseguito la laurea con un voto superiore a 100, mentre il 32% con 110 o 110 e lode (Figura 3.14, valori assoluti in sez. 6.43).

Figura 3.14: Età alla laurea e voto di laurea dei liberi professionisti laureati nel 2011

Anno 2015.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Inserimento dei giovani laureati" 2015

Continuando ad approfondire la sezione sullo studio e la formazione, si evince che i fattori principali per cui i futuri liberi professionisti scelgono il corso di

laurea riguarda l'interesse verso la disciplina specifica (per il 70% di questi) e le prospettive lavorative offerte (13%). Comunque, circa l'80% del campione specifica che per l'attività lavorativa che svolge è espressamente richiesta una laurea. La formazione post-laurea dei professionisti consiste principalmente in tirocinio e praticantato, come si vede dalla Tabella 3.16 (valori assoluti in sez. 6.44).

Tabella 3.16: Formazione post-laurea dei liberi professionisti laureati nel 2011

Anno 2015.

	Sì	No	Totale
Dottorato di Ricerca	1,8%	98,2%	30.147
Specializzazione post-laurea	11,5%	88,6%	30.147
Master extra-universitario	6,1%	93,9%	30.147
Borsa di studio/lavoro	4,3%	95,7%	30.147
Stage	16,2%	83,8%	30.147
Tirocinio o praticantato	41,2%	58,8%	30.147
Corso di formazione o di aggiornamento	10,3%	89,7%	30.147
Altro corso di studio o formazione	26,7%	73,3%	30.147

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Inserimento dei giovani laureati" 2015

I neolaureati che svolgono la libera professione trovano impiego per la stragrande maggioranza nei settori del terziario (92%): in particolare il 42% si occupa di attività professionali scientifiche e tecniche, il 23% di sanità e assistenza sociale, il 27 % di altri servizi. Il restante 7% afferisce al settore economico dell'industria, mentre solo il 2% è impiegato nel settore di Agricoltura, silvicoltura e pesca. Le "professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione" costituiscono il gruppo professionale prevalente, con il 62%, il 35% svolge "professioni tecniche", mentre solo un 3% si occupa di altre professioni.

Il 3,3% dei liberi professionisti dichiara di avere dipendenti: la quota è molto contenuta ma comunque d'interesse, considerando che questi liberi professionisti si trovano agli albori della propria attività d'impresa, avendo da poco ultimato gli studi universitari. Riguardo al canale di accesso all'attività lavorativa, la metà del campione ha iniziato l'attività autonomamente (da solo o con altri), il 14 % afferma di avere intrapreso la libera professione a seguito di uno stage/tirocinio presso un'azienda/ente.

La distribuzione dei redditi riproduce, per questo specifico *cluster* di liberi professionisti, il gap di genere già più volte sottolineato a svantaggio della componente femminile. Il profilo di redditi dei liberi professionisti neolaureati (Tabella 3.17, valori assoluti in sez. 6.45) è costituito in netta prevalenza da entrate basse o molto basse⁷: il 56% del campione dichiara redditi inferiori ai 1.000 euro mensili; addirittura la classe modale – ovvero quella a più elevata

⁷ Va tenuto conto che questa sezione del questionario sconta quote elevate di mancate risposte (all'incirca il 20%). Questo aspetto inficia l'affidabilità del dato, che va di conseguenza considerato come puramente indicativo.

concentrazione di risposte – è costituita dai redditi sotto i 500 euro. Ciononostante, poco meno dei 2/3 dei professionisti in ingresso occupazionale si considera “abbastanza o pienamente soddisfatto” del trattamento economico (Figura 3.15, valori assoluti in sez. 6.46).

Tabella 3.17: Classi di reddito dei liberi professionisti laureati nel 2011

Distribuzione totale e di genere. Anno 2015.


	Maschi	Femmine	Totale
meno di 500 €	25%	34,1%	29,4%
da 500 a 1.000 €	25%	27,5%	26,2%
da 1.000 a 1.500 €	20%	18,0%	19,1%
da 1.500 a 2.500 €	21%	14,6%	17,6%
più di 2.500 €	10%	5,8%	7,7%
Totale	100% (12.017)	100% (12.053)	100% (24.070)

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT “Inserimento dei giovani laureati” 2015

In merito alla soddisfazione complessiva per il lavoro i tre quarti dei nuovi professionisti freschi di laurea esprimono giudizi positivi. Gli elementi più appaganti sembrano riguardare l'utilizzo delle conoscenze acquisite all'università e le prospettive di stabilità e sicurezza del lavoro: la quota dei “molto o abbastanza soddisfatti” su questi aspetti supera infatti l'83% presso questo *cluster* occupazionale, attestandosi su quote più elevate rispetto a quelle registrate tra i neolaureati che svolgono altre tipologie di lavoro.

Figura 3.15: Soddisfazione per le principali dimensioni del lavoro dei liberi professionisti laureati nel 2011


Distribuzione percentuale. Anno 2015.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT “Inserimento dei giovani laureati” 2015

Contrariamente alle attese, il grado di autonomia e responsabilità costituisce il principale motivo di insoddisfazione dei neolaureati di recente ingresso nella libera professione (66% di giudizi sfavorevoli). Questo dato porta ad ipotizzare che, per una quota non irrilevante dei neoavviati, il lavoro “indipendente” sia tale più in termini di forma contrattuale che nella sostanza: perlomeno in una fase iniziale, dunque, l’apertura della Partita Iva sembra configurarsi – in alcuni casi - come una sorta di condizione o prerequisito necessario a esercitare un’attività i cui margini di autonomia e responsabilità permangono tuttavia nei fatti limitati e condizionati da altri (dal socio “anziano”, dal committente, ecc.).

La mobilità geografica complessiva interessa all’incirca il 12% del campione (circa 3.500 giovani professionisti neolaureati).




L’analisi dei flussi (Figura 3.16 e Figura 3.17) consente di evidenziare la capacità attrattiva soprattutto del Nord, ma anche del Centro e di converso il peso significativo dei trasferimenti dal Sud.

La mobilità di ampio raggio – intesa come trasferimento in ripartizioni territoriali diverse da quella in cui si risiedeva prima di iscriversi all’università, oppure all’estero – coinvolge solo il 4% dei giovani professionisti del Nord; l’8% del Centro Italia e ben il 18% dei liberi professionisti del Sud.

Dal Meridione origina all’incirca il 60% del complesso di flussi in uscita. Il saldo negativo della ripartizione ammonta a 1.600 unità circa: prendendo come valido riferimento il 2015 è possibile affermare che la libera professione a Sud subisce ogni anno una perdita significativa di potenziale, pari appunto a 1.500 – 2.000 risorse neolaureate. I trasferimenti dei giovani professionisti meridionali hanno come destinazione Nord e Centro Italia, quasi in egual misura. Queste due ripartizioni territoriali hanno di conseguenza entrambe saldo migratorio positivo. Tale saldo è un po’ più ampio al Nord, in quanto tale ripartizione costituisce una meta privilegiata anche per i giovani professionisti del Centro Italia, mentre i flussi in direzione contraria sono più limitati: la mobilità dei giovani laureati del Nord si dirige infatti prevalentemente (50%) verso l’estero.

L'insieme dei flussi da e per l'estero si attesta su quote abbastanza limitate⁸, dando origine ad un saldo positivo (per l'estero, negativo per l'Italia) di 300 unità circa. I (pochi) liberi professionisti che si trasferiscono in Italia da un altro Paese hanno come destinazione pressoché esclusiva le grandi città del Nord Italia (79%).

Figura 3.16: Saldo trasferimento liberi professionisti laureati nel 2011
Dati 2015.




Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Inserimento dei giovani laureati" 2015

Tra coloro che si trasferiscono (sia all'interno dei confini nazionali sia verso l'estero) le professioni principali sono: specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali (39%) e Ingegneri, architetti e professioni assimilate (15%); tutte le altre professioni incidono in misura minore. Le motivazioni che hanno spinto gli oltre 3mila liberi professionisti a trasferirsi sono molteplici, ma la principale riguarda l'opportunità di trovare un lavoro maggiormente qualificato.

⁸ Le stesse intenzioni di trasferimento all'estero risultano contenute nel campione in esame. Alla domanda "Pensa di lasciare l'Italia nei prossimi 6 mesi?" il 70% risponde di no, seguito da 22% di "non sa". Solo il 5% dichiara di voler lasciare l'Italia, ma temporaneamente, mentre è limitata al 3% la quota di quanti dichiarano di voler nei prossimi mesi lasciare l'Italia in modo permanente. Le destinazioni più ambite dove costruire il proprio futuro sono l'Europa (63%) e il Nord America (17%). Gli incerti (sul dove) sono solo il 7%.

Figura 3.17: Trasferimenti dei liberi professionisti laureati nel 2011
Dati 2015.



Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Inserimento dei giovani laureati" 2015

PARTE III
L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Capitolo 4: L'analisi delle novità legislative in tema di professioni

4.1. Responsabilità medica

La legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Gelli-Bianco) ha ulteriormente riformato la materia della responsabilità medica, già oggetto di recenti innovazioni da parte del “decreto Balduzzi” del 2012. Sulla scorta delle difficoltà applicative del decreto emerse nella giurisprudenza, nonché della perdurante carenza di garanzie per il professionista, la legge n. 24 ripensa sia la configurazione della responsabilità penale del medico che il sistema della responsabilità civile, pervenendo ad un assetto che appare, per molti versi, equilibrato e sensibile alle istanze sollevate dalle rappresentanze dei professionisti dell’ambito sanitario.

Responsabilità penale

In materia di responsabilità penale, la legge introduce un nuovo articolo del codice penale (590-*sexies*) espressamente volto a configurare i termini di punibilità dell’esercente la professione sanitaria in caso di morte o lesioni personali subite dal paziente per colpa a lui imputabile. La punibilità è ora esclusa laddove il medico, pur agendo con «imperizia», abbia ciò nondimeno rispettato «le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali».

Come si vede – anche sulla base dei recentissimi orientamenti giurisprudenziali che hanno fornito una prima interpretazione del dato normativo (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 20 aprile 2017) – la responsabilità penale per morte o lesioni colpose resta ferma nei casi di imprudenza o negligenza del medico, mentre viene esclusa laddove il comportamento, pur connotato da imperizia, si sia conformato alle linee guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali. La citata giurisprudenza ha avuto peraltro modo di osservare che il rispetto delle linee guida può operare quale causa scriminante a condizione che le linee guida appaiano adeguate rispetto al caso concreto. Il solo riferimento alle linee guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali, pertanto, non opera quale presunzione assoluta di irresponsabilità, residuando in capo al giudice «un’ampia finestra discrezionale in ordine all’adeguatezza delle linee guida rispetto al caso concreto» (Cupelli, in *Dir. Pen. Cont.*).

Al di là di tali specificazioni, è tuttavia evidente che la legge n. 24 opera una valorizzazione della funzione delle linee guida ai fini del ridimensionamento della responsabilità colposa del professionista. La legge, infatti, non si limita a richiamare le linee guida quale elemento di valutazione di cui il giudice debba tenere conto, ma le eleva a vero e proprio elemento integrativo della disposizione scriminante, attraverso un procedimento pubblicistico disciplinato agli artt. 3 e 5 della legge, ed imperniato sul ruolo dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, anche mediante la collaborazione con le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche.

Ferma restando la necessaria verifica degli orientamenti giurisprudenziali che faranno seguito alla innovazione legislativa, sembra comunque si tratti di un sistema di imputazione della responsabilità penale più rispettoso della dignità del professionista rispetto agli orientamenti emersi negli ultimi anni.

Responsabilità civile

Con riferimento al tema della responsabilità civile, la legge n. 24 opera un'inversione più netta rispetto all'assetto venutosi a consolidare negli ultimi anni.

Gli artt. 7 e ss. scindono la responsabilità della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione. La responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o privata, che si avvale dell'opera di professionisti sanitari, anche se scelti dal paziente e anche in regime di libera professione intramuraria, è configurata in termini di responsabilità contrattuale, con le conseguenze che ne discendono ai fini dei termini di prescrizione della relativa azione di risarcimento e di onere della prova, a vantaggio degli utenti. Diversamente, la responsabilità dell'esercente la professione viene qualificata in termini di responsabilità extra-contrattuale, invertendo rispetto all'orientamento giurisprudenziale predominante. Ne deriva, tra l'altro, che in caso di condanna della struttura sanitaria, essa potrà esercitare un'azione di rivalsa nei confronti del professionista solo ove sia stata accertata la colpa grave o il dolo del professionista (nel caso di strutture sanitarie pubbliche, l'azione di rivalsa è azionata dalla Corte dei Conti). L'azione di rivalsa è peraltro condizionata a termini di procedibilità molto stretti.

Conseguentemente, gli obblighi assicurativi, anche per attività poste in essere dai professionisti operanti all'interno della struttura, gravano sulla struttura sanitaria, mentre i professionisti restano tenuti all'obbligo assicurativo ai fini della copertura dell'eventuale azione di rivalsa (restano fermi gli obblighi assicurativi per i professionisti che esercitano attività di lavoro autonomo). Per tali polizze è comunque previsto un periodo di ultrattività decennale. L'utente danneggiato potrà peraltro esercitare l'azione per il risarcimento direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice.

Il sistema che ne deriva è, come si vede, di maggiore garanzia per i professionisti, senza peraltro comportare perdite di diritti per gli utenti: la richiesta di risarcimento è infatti ora rivolta direttamente alle strutture sanitarie o alle compagnie assicuratrici, e i professionisti coinvolti possono rispondere nella forma della rivalsa, nei soli casi di dolo e colpa grave.

Legge 8 marzo 2017 n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

(G.U. n. 64, 17 marzo 2017, Serie Generale)

Art. 1.

Sicurezza delle cure in sanità

1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.
2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.

4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3.

5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria".

Art. 3.

Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di seguito denominato "Osservatorio".

2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.

3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale anche del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES), istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010.

Art. 4.

Trasparenza dei dati

1. Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal codice in materia di protezione

dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche e private adeguano i regolamenti interni adottati in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle disposizioni del presente comma.

3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge.

4. All'articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia".

Art. 5.

Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.

2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:

a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;

b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;

c) le procedure di iscrizione all'elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.

3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Istituto superiore di sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.

4. Le attività di cui al comma 3 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria

1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).

- Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.

Art. 7.

Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.

Art. 8.

Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. E' fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.

3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.

4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non

formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

Art. 9.

Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa

1. L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.

2. Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.

3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio.

4. In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa.

5. In caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.

6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2.

7. Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte.

Art. 10.

Obbligo di assicurazione

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la

responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.

2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6 e sono stabiliti, altresì,

le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati.

Art. 11.

Estensione della garanzia assicurativa

1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

Art. 12.

Azione diretta del soggetto danneggiato

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.

2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2.

3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6.

4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata a norma del comma 1 è litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria a norma del comma 1 è litisconsorte necessario l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione, l'esercente la professione sanitaria e il danneggiato hanno diritto di accesso alla documentazione della struttura relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.

5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la professione sanitaria.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 13.

Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro dieci giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.

Art. 14.

Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono definiti:

- a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;
- b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a);
- c) i principi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la CONSAP Spa;
- d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.

3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), è aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia.

5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera a), la CONSAP Spa trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al comma 1.

7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

- a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6;
- b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;
- c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.

8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 7 del presente articolo.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da

nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

4. Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 16.

Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di responsabilità professionale del personale sanitario

1. All'articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari".

2. All'articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "ovvero" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore".

Art. 17.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 18.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

4.2. Appalti

Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ha apportato una serie di correzioni puntuali al nuovo Codice dei Contratti pubblici, adottato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Tra queste, ha trovato spazio una disposizione (art. 24) dedicata alla progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

L'art. 24 del nuovo Codice supera il principio di priorità della progettazione interna previsto nel precedente Codice dei contratti pubblici (art. 90, comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Per effetto di tali norme, le prestazioni relative a progettazione dei lavori, fattibilità tecnica ed economica, collaudo, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, possono essere affidate tanto ai soggetti interni (art. 24, comma 1) quanto ai soggetti esterni (art. 46). I soggetti esterni sono individuati tra i professionisti singoli o associati in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263, concernente l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee. Il decreto correttivo interviene in questo contesto regolativo stabilendo ulteriori norme di garanzia in materia di corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento di contratti di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria. Esso stabilisce l'obbligo gravante sulle stazioni appaltanti di applicare come base d'asta i corrispettivi indicati dal Decreto del Ministero del Giustizia. Inoltre, le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Inoltre, nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.

Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici.¹

(G.U. n. 91, 19 aprile 2016, Supplemento Ordinario)

Parte I

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

(Omissis)

Titolo III

PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

(Omissis)

¹ Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Precedentemente il titolo era il seguente: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."

Art. 24*Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:²

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all'articolo 46.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 5.

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1.

6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di

² Alinea così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.³

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.⁴

8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.⁵

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.⁶

4.3 Lavoro autonomo e libero professionale

La legge 22 maggio 2017, n. 81, rappresenta il primo intervento legislativo organico di tutela e promozione del lavoro autonomo e libero professionale. Redatta con l'intento di rispondere a molte sollecitazioni provenienti dal settore, essa ha suscitato un'accoglienza complessivamente positiva, anche se diversi impegni sono rimessi a decreti attuativi che dovranno essere emanati nei prossimi mesi.

La legge è divisa in due Capi: il Capo I si intitola Tutela del lavoro autonomo, e mira ad offrire tutele di carattere generale e con un campo di applicazione molto ampio; il Capo II è dedicato alla disciplina del lavoro agile.

In base alla nuova normativa, a tutti i rapporti di lavoro autonomo vengono collegate alcune tutele di carattere sostanziale, dalle nullità parziali relative a condizioni contrattuali squilibrate nei rapporti con le imprese ed i committenti, ad alcune garanzie di stampo *welfaristico* (maternità, congedi parentali, malattia e infortunio), formazione defiscalizzata ed adeguata informazione per l'accesso dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici.

Equilibrio nei contratti

L'art. 3 stabilisce la natura abusiva e la conseguente nullità di clausole contrattuali connotate da eccessivo squilibrio nei rapporti tra datore di lavoro e professionista, annoverando in tale categoria clausole che contemplino recesso senza preavviso, modifiche unilaterali e termini di pagamento troppo dilazionati. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha recentemente avanzato una proposta di interpretazione del comma 4 di questo articolo. La disposizione estende ai rapporti con i lavoratori autonomi il principio di divieto di abuso di dipendenza economica previsto dall'art. 9 legge 192/98 ("Disciplina della subfornitura nelle attività produttive"). Il CNDCEC ritiene che tale rinvio implichi un divieto di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, e

³ Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁴ Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

dunque una determinazione del compenso in maniera non adeguata alla quantità e qualità della prestazione lavorativa effettuata dal lavoratore autonomo. Per effetto, a parere del CNDCEC, il principio dell'equo compenso sarebbe un principio di carattere generale sancito dalla recente normativa sul lavoro autonomo.

Opere dell'ingegno

In materia di diritti di utilizzazione economica di un'invenzione del lavoratore autonomo, la normativa ha esplicitato l'applicabilità della legge n. 633/1941 in materia di diritti d'autore e della legge n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale).

Professionisti e sussidiarietà

La Legge 81/2017 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, uno o più Decreti legislativi intesi a semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e a ridurre i tempi di produzione mediante la remissione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;
- b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
- c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).

Agevolazioni fiscali e deducibilità delle spese di formazione

Il testo normativo ha colto l'esigenza di poter dedurre integralmente dal reddito di lavoro autonomo le spese per corsi di formazione, nonché per l'iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.

Salute e sicurezza

Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, norme di revisione dell'attuale legislazione dell'igiene e sicurezza sul lavoro negli studi professionali. Le misure di prevenzione dovranno essere quindi compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali semplificando gli adempimenti meramente formali.

Accesso agli appalti pubblici ed ai bandi europei e reti tra professionisti

Le amministrazioni pubbliche dovranno favorire l'accesso dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, sia con una maggiore diffusione delle informazioni (anche attraverso gli sportelli del lavoro autonomo) sia adattando, ove possibile, i requisiti previsti dai bandi e dalle procedure di aggiudicazione alle caratteristiche di tali lavoratori. Inoltre si afferma che i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese nell'accesso ai bandi europei, sostituendo l'art. 1 comma 821 della legge di stabilità per il 2016, e confermando quindi la piena accessibilità a tutti i professionisti dei bandi finanziati con i fondi europei. In tale ottica il legislatore ha opportunamente implementato le norme in materia di contratti di rete includendo la possibilità per i liberi professionisti di aderire a contratti di rete.

Welfare

Il legislatore ha introdotto alcune disposizioni di carattere *welfaristico* a tutela dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps quali: l'indennità di maternità la quale spetta per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, anche se l'attività lavorativa non è sospesa; un periodo di congedo parentale indennizzato che spetta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del figlio o dell'ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo; il trattamento economico di malattia è elevato per i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative o che comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, con equiparazione di detti periodi alla degenza ospedaliera, che prevede indennizzo raddoppiato rispetto agli eventi di malattia; la sospensione (e non chiusura) del rapporto di lavoro durante il periodo di maternità – così come per la malattia e l'infortunio –, per un periodo massimo, non retribuito, di 150 giorni, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente. In caso di maternità, se il committente è d'accordo, la lavoratrice può farsi sostituire da persona di sua fiducia; il versamento dei contributi e dei premi è sospeso per un periodo massimo di due anni, in caso di malattia o infortunio che impediscono l'attività lavorativa per oltre sessanta giorni. Al termine della sospensione il lavoratore provvederà al versamento dei contributi e dei premi sospesi in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Lavoro agile

Il Capo II della Legge 81/2017 è dedicato alla disciplina del cd. lavoro agile che viene definito come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La legge contiene le regole da applicare relative a retribuzione, poteri di controllo del datore di lavoro, assicurazione e rispetto della durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Legge 22 maggio 2017 n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

(G.U. n. 135, 13 giugno 2017, Serie Generale)

Capo I

TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Art. 2.

Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

Art. 3.

Clausole e condotte abusive

1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.

Art. 4.

Apporti originali e invenzioni del lavoratore

1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5.

Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;
- b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
- c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita

contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

2. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;

b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni;

c) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo.

3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.

15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.

15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni".

Art. 8.

Disposizioni fiscali e sociali

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere

e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall' esercente arte o professione per l' esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all' esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista".

2. Le disposizioni di cui all' articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo nonché dall' articolo 9, comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d' imposta in corso al 31 dicembre 2017.

3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l' anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall' anno 2019, si provvede ai sensi dell' articolo 25, comma 3.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all' articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.

5. Salvo quanto previsto al comma 6, il trattamento economico di cui al comma 4 è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l' inizio del periodo indennizzabile. L' indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.

6. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 5, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 4 che abbiano titolo all' indennità di maternità o paternità. In tale caso, l' indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell' indennità di maternità o paternità.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

8. All' articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo e l' ottavo periodo sono soppressi.

9. Agli oneri derivanti dall' attuazione dei commi da 4 a 8, valutati in 5,26 milioni di euro per l' anno 2017, 5,11 milioni di euro per l' anno 2018, 5 milioni di euro per l' anno 2019, 5,14 milioni di euro per l' anno 2020, 5,24 milioni di euro per l' anno 2021, 5,34 milioni di euro per l' anno 2022, 5,45 milioni di euro per l' anno 2023, 5,57 milioni di euro per l' anno 2024 e 5,68 milioni di euro annui a decorrere dall' anno 2025, si provvede ai sensi dell' articolo 25, comma 3.

10. Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

11. Agli oneri derivanti dall' attuazione del comma 10, valutati in 0,36 milioni di euro annui a decorrere dall' anno 2017, si provvede ai sensi dell' articolo 25, comma 3.

Art. 9.

Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente

1. All' articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: " ; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: ". Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l' iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno

all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà".

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 10.

Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione

1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito internet. Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.*Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati*

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.

3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.

4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.*Indennità di maternità*

1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "lavoro dipendente" sono aggiunte le seguenti: ", a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno 2018, 11,3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 14.*Tutela della gravidanza, malattia e infortunio*

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

3. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 15.

Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: "anche se non a carattere subordinato" sono aggiunte le seguenti: ". La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa";

b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: "che esercitano un'attività commerciale" sono inserite le seguenti: "e da lavoratori autonomi".

Art. 16.

Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 11 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, sentita, per quanto riguarda i decreti legislativi di cui all'articolo 11, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 11, il Governo può adottare, con le medesime procedure di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari previsti dal comma 1 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dagli articoli 5, comma 1, 6, commi 1 e 2, o 11, comma 1, o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Art. 17.

Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:

- a) modelli previdenziali;
- b) modelli di welfare;
- c) formazione professionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

Capo II
LAVORO AGILE

Art. 18.

Lavoro agile

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

Forma e recesso

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Art. 20.

Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore

1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

Art. 21.

Potere di controllo e disciplinare

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 22.

Sicurezza sul lavoro

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Art. 23.

Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali

1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Art. 24.

Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano

1. L'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato a decorrere dal 1° settembre 2017.

Capo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Disposizioni finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017.

3. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 8, 9, 13 e 14, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017, 61,67 milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni di euro per l'anno 2019, 46,7 milioni di euro per

l'anno 2020, 47,3 milioni di euro per l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91 milioni di euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024 e 48,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

e) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, si applicano le procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando prioritariamente le risorse accantonate e rese indisponibili, ai sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 8, commi da 4 a 10, 13, comma 1, e 14, comma 3, della presente legge.

5. In relazione a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, è accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, fino all'esito del monitoraggio previsto dal secondo periodo del citato comma 4 del presente articolo. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

4.4 Split payment

Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, contiene una serie di misure correttive della manovra di finanza pubblica per il 2017, intervenendo in materia di entrate, enti territoriali, giustizia civile e tributaria, sviluppo economico e infrastrutture, oltre ad interventi per accelerare la ricostruzione delle aree colpite dai recenti eventi sismici. Di particolare interesse per i professionisti è la norma relativa al c.d. “split payment” dell’IVA da parte dei professionisti. Una norma che ha suscitato critiche molto severe da parte della categoria. Lo “split payment” è un meccanismo di scissione dei pagamenti dell’IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, “Legge di stabilità 2015”. Tale meccanismo, originariamente applicato solo ai pagamenti verso le imprese, consente all’erario di acquisire direttamente l’imposta dovuta: le pubbliche amministrazioni infatti trattengono l’IVA addebitata loro dai fornitori e la versano direttamente all’erario.

La manovra correttiva, abrogando il comma 2 dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, determina l’estensione dell’ambito di applicazione dello “split payment” anche alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti che, a legislazione vigente, pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. Nelle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2017, il meccanismo dello “split payment” è esteso anche ai liberi professionisti.

Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50⁷ Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

(G.U. n. 95, 24 aprile 2017, Supplemento Ordinario)

Titolo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

ART. 1

Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale

1. All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”;⁸

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla

⁷ Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 21 giugno 2017, n. 96.

⁸ Lettera così modificata dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; b) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.";⁹

c) il comma 2 è abrogato;

c-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società"¹⁰.

2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "degli enti pubblici" sono sostituite dalla parola "dei".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2.¹¹

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".¹²

4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 4-bis.¹³

4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi del numero 1-ter) della parte II-bis della tabella A e del numero 127-novies) della parte III della tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.¹⁴

4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in applicazione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.¹⁵

(Omissis)

⁹ Lettera così modificata dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

¹⁰ Lettera aggiunta dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

¹¹ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

¹² Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

¹³ Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

¹⁴ Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

¹⁵ Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

4.5 Concorrenza nelle libere professioni

La legge annuale per il mercato e la concorrenza è il primo provvedimento adottato sulla base della legge 23 luglio 2009, n. 99, che richiede interventi a cadenza annuale con la finalità di rimuovere gli ostacoli, normativi e di fatto, alla libera concorrenza nei mercati dei prodotti e dei servizi.

La prima presentazione del disegno di legge da parte del Governo risale al 3 aprile 2015. Dopo diverse letture di Camera e Senato, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata approvata il 4 agosto 2017 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017.

Il provvedimento interviene in diversi settori: assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; fondi pensione; comunicazioni; servizi postali; energia e distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; banche; professioni; distribuzione farmaceutica.

Con riferimento alle norme che riguardano le libere professioni, esse sono state oggetto di revisioni molto significative nel corso dei diversi passaggi parlamentari, pervenendo ad un esito in maggiore sintonia con le istanze del mondo delle professioni. Permangono tuttavia criticità e lacune, che sono state oggetto di proteste da parte delle categorie interessate.

In primo luogo, la legge contiene disposizioni di carattere trasversale a tutte le professioni. Ci si riferisce alle norme in tema di:

- a) ultrattività della copertura delle assicurazioni per responsabilità professionali (art. 1, co. 26);
- b) obbligo di forma scritta o digitale del preventivo del professionista (art. 1, co. 150);
- c) trasparenza sui titoli ed eventuali specializzazioni possedute dai professionisti (art. 1, co. 152).

Con riferimento agli interventi relativi alle singole professioni, segnaliamo le principali misure:

Esercizio della professione forense in forma societaria

Con riferimento alla professione forense, la legge contiene la norma che estende agli avvocati la possibilità di esercitare la professione forense in forma societaria, ferma l'iscrizione della società in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società. Inoltre si specifica che i soci della società, per almeno due terzi del capitale sociale, devono essere avvocati iscritti all'albo ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. Si equipara, pertanto, la professione forense alle altre professioni, superando i dubbi interpretativi posti dalla equivoca formulazione della legge forense.

Professione notarile

Diverse norme si riferiscono alla professione notarile. Oltre alle misure relative a temi puntuali, quali i conti correnti dedicati e gli archivi notarili, spiccano gli interventi di parziale liberalizzazione, come l'aumento delle piazze notarili e la parziale libertà di prestazione nel territorio regionale.

Società di ingegneria

La legge contiene una norma di interpretazione autentica in materia di rapporti contrattuali tra soggetti privati e società di ingegneria, che vengono ammessi con effetto retroattivo, sanando i rapporti venuti in essere nel quadro previgente.

Le società sono però soggette agli obblighi di copertura assicurativa per lo svolgimento delle attività professionali dedotti in contratto, e sono obbligate a garantire che tali attività siano svolte da professionisti iscritti negli appositi albi.

Esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria

Sono poi introdotte norme sulla attività di società di servizio nel settore dell'odontoiatria. Nello specifico viene confermato l'attuale quadro regolativo, che ammette la presenza di società private, anche interamente possedute da soci non professionisti, nel settore dell'odontoiatria. A garanzia dei pazienti e dei professionisti, è però fatto obbligo che le prestazioni odontoiatriche siano erogate esclusivamente dai soggetti abilitati ai sensi della legge n. 409 del 1985, che prestano la loro attività come liberi professionisti. Le società operanti nel settore odontoiatrico devono dotarsi, per ogni struttura, di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri; le prestazioni devono essere erogate da soggetti in possesso dei titoli abilitanti. Inoltre, le strutture sanitarie poli-specialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura.

Settore farmaceutico

La legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, co. 157-165) contiene anche norme di riordino del settore farmaceutico, fissando limiti e condizioni alla proprietà di farmacie e di esercizio dell'impresa farmaceutica. In particolare, vengono variate le soglie massime di possesso di farmacie nel medesimo territorio.

Legge 4 agosto 2017 n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

(G.U. n. 189, 14 agosto 2017, Serie Generale)

(Omissis)

Art. 1.

(Omissis)

26. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio".

(Omissis)

141. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: "ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5";

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: "Art. 4-bis. (Esercizio della professione forense in forma societaria). - 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. E' vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.2. Nelle società di cui al comma 1:a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati; c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza";

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) all'articolo 13, comma 5, le parole: "a richiesta" sono soppresse.

142. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 63 è sostituito dal seguente: "63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato: a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autentici e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale; b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64; c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ruscare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio";

b) il comma 64 è abrogato;

c) il comma 65 è sostituito dal seguente: "65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse";

d) il comma 66 è sostituito dal seguente: "66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo

dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta";

e) dopo il comma 66 è inserito il seguente: "66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63";

f) il comma 67 è sostituito dal seguente: "67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, principi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti".

143. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147¹⁶, come modificati dal comma 142 del presente articolo, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune.

144. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti";

b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni";

c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni";

d) l'articolo 82 è sostituito dal seguente: "Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. 2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato. 3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26";

e) all'articolo 93-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine: a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in

¹⁶ NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: "commi da 63 a 67 dell'articolo 143 della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni; b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello; c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi";

f) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) si serve dell'opera di procuratori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

145. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "archivio notarile distrettuale" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal quarto comma";

b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: "del luogo dove ha sede il Consiglio notarile" sono sostituite dalla seguente: "aggregante";

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonché dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione".

146. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti".

147. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge";

b) la tabella A è sostituita dalla seguente: "Tabella A SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto. Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria".

148. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito internet.

149. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.

150. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: "Il professionista

deve rendere noto" sono inserite le seguenti: "obbligatoriamente, in forma scritta o digitale," e, al terzo periodo, dopo le parole: "la misura del compenso è previamente resa nota al cliente" sono inserite le seguenti: "obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,".

151. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.

152. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

153. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.

154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153.

155. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.

156. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e 155 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

157. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata";

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.";

c) al comma 3, le parole: "ad uno dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,";

d) al comma 4, le parole: "da un altro socio" sono sostituite dalle seguenti: "da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni";

e) il comma 4-bis è abrogato.

158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.

159. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 158 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

160. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio".

161. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro".

162. All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: "dipendono" sono aggiunte le seguenti: "ovvero alle farmacie".

163. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia".

164. Al comma 1-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: "subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato" sono sostituite dalle seguenti: "prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica".

165. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

(Omissis)

PARTE IV
DOCUMENTAZIONE STATISTICA

5 L'anagrafe di ordini, collegi e professioni non ordinistiche

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali, sottoscritto da Confprofessioni con i sindacati di categoria (Filcams-Cgil, Fisacat-Cisl, Uiltucs-Uil), offre la sua copertura contrattuale, come recita l'incipit del testo di accordo, alla generalità dei "lavoratori degli studi professionali e delle strutture che svolgono attività professionali". Di conseguenza, la copertura contrattuale offerta da questo Ccnl riguarda sia le professioni ordinistiche, sia le professioni non ordinistiche.

Poi, in entrambi i mondi, accanto all'associazionismo di tipo datoriale, troviamo un numero elevatissimo di associazioni di promozione e qualificazione delle specifiche professioni, in parte di antica data e con un forte riconoscimento legale (gli ordini e i collegi), in parte di più recente costituzione e con un debole o inesistente riconoscimento legale (l'associazionismo non ordinistico).

Le professioni organizzate in ordini e collegi

L'art.1 del D.P.R. n. 137/2012 definisce la "professione regolamentata" come "l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità". Gli ordini e i collegi professionali sono enti di diritto pubblico, sottoposti nella maggior parte dei casi alla vigilanza del Ministero della Giustizia ovvero, per le professioni sanitarie, alla vigilanza del Ministero della Salute. Di seguito l'elenco degli ordini e collegi con i relativi numeri di iscritti secondo quanto pubblicato o comunicato dagli ordini stessi. Va precisato che per alcune professioni, quali giornalisti, infermieri, medici, l'iscrizione all'ordine o al collegio è prevista anche se la professione viene esercitata come dipendente e non come libera professione.

Ordini e collegi	Iscritti	Aggiornamento
1 Agenti di cambio	17	30/09/2017
2 Agrotecnici e Agrotecnici laureati	13.468	31/12/2016
3 Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori	154.178	30/09/2017
4 Assistenti sociali	42.021	31/12/2015
5 Attuari	913	30/09/2017
6 Avvocati	242.935	30/09/2017
7 Biologi	38.364	30/09/2017
8 Chimici	8.628	30/09/2017
9 Consulenti del lavoro	26.034	30/09/2017
10 Consulenti in proprietà industriale	1.206	30/09/2017
11 Dottori agronomi e Dottori forestali	20.408	30/09/2017
12 Dottori commercialisti e Esperti contabili	117.916	30/09/2017
13 Farmacisti	97.585	30/09/2017
14 Geologi	12.583	30/09/2017
15 Geometri	105.427	30/09/2017
16 Giornalisti	99.688	31/12/2016
17 Guide alpine	1.874	30/09/2017
18 Infermieri	441.795	30/09/2017
19 Ingegneri	240.778	31/12/2016
20 Maestri di sci (*)	14.000	30/09/2017
21 Medici veterinari	29.038	30/09/2017
22 Medici-chirurghi e odontoiatri	430.147	30/09/2017
23 Notai	5.026	30/09/2017
24 Ostetriche	20.351	30/09/2017
25 Periti agrari e Periti agrari laureati	14.985	30/09/2017
26 Periti industriali e Periti industriali laureati	41.400	30/09/2017
27 Psicologi	100.722	30/09/2017
28 Spedizionieri doganali	1.805	30/09/2017
29 Tecnici sanitari di radiologia medica	28.126	30/09/2017
30 Tecnologi alimentari	1.830	30/09/2017
TOTALE	2.353.248	
(*) numero iscritti approssimato		

Le professioni non organizzate in ordini e collegi: l'anagrafe delle associazioni professionali presso il Ministero dello sviluppo economico (Mise)

L'art.2, comma 7 della Legge n. 4/2013 prevede la pubblicazione sul sito web del Ministero dello sviluppo economico dell'elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere le caratteristiche (molto generali) indicate ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

In particolare, le associazioni professionali devono promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti (comma 4,

art. 2). Inoltre, le associazioni possono autorizzare i propri iscritti ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi, ma è loro "l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi" (comma 5, art. 2) e ai professionisti iscritti a queste associazioni "non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale" (comma 6, art. 2).

L'elenco che pubblichiamo, aggiornato alla data del 30/9/2017, rielabora le informazioni contenute in

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2027474:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-professionali>, sito nel quale, oltre alle forme aggregative previste dall'art.3 della legge, vengono distinte le associazioni in due gruppi:

- 1) le associazioni che non rilasciano l'attestato di qualità dei servizi (circa 21.000 associati);
- 2) le associazioni che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi (circa 120.000 associati).

Associazioni che non rilasciano l'attestato di qualità dei servizi

- 1 A.P.IL-Associazione Professionisti dell'Illuminazione
Sede legale: Milano - www.apilitalia.it
- 2 ASS.I.F. - Associazione Italiana Fundraiser
Sede legale: Milano - www.assif.it
- 3 Associazione "Insieme di Professionisti Igiene e Sicurezza" - IPIS
Sede legale: Messina - www.associazionepis.it
- 4 Associazione Nazionale Archeologi - ANA
Sede legale: Roma - www.archeologi.org
- 5 FEDERUFFICITECNICI - Fed.ne degli Uff. Tecnici della Pubblica. Amm.ne
Sede legale: Pescantina (VR) - www.federufficitecnici.it
- 6 Gesticond - Libera Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari
Sede legale: Roma - www.gesticond.org
- 7 I.A.T.I. - International Association Traduttori Interpreti
Sede legale: Casalbordino (CH) - www.centroculturaleinternazionale.com
- 8 L.A.R.A. - Libera Associazione Rappresentanti di Artisti
Sede legale: Roma - www.associatilara.com
- 9 SESAMO

Sede legale: Roma - www.sesamoamministratori.it

10 SIMBDEA - Società Italiana per la Museografia e i Beni
Demoetnoantropologici
Sede legale: S. Arcangelo di Romagna (RN) - www.simbdea.it

11 Società Italiana Formatori
Sede legale: Bologna - www.societaitalianaformatori.it

Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi

1 Accademia dei Professionisti
Sede legale: Roma - www.accademiadeiprofessionisti.it

2 A.Co.I. - Associazione Coaching Italia
Sede legale: Montesilvano (PE) - www.associazionecoachingitalia.it

3 ADACI - Associazione Italiana Acquisti e Supply Management
Sede legale: Milano - www.adaci.it

4 ADI - Associazione per il Disegno Industriale
Sede legale: Milano - www.adi-design.org

5 A.E.Me.F. - Associazione Europea Mediatori Familiari
Sede legale: Roma - www.aemef.it

6 AF24 - Associazione Formatori 24
Sede legale: 87100 (CS) - www.af24.org

7 A.I.A.C. - Associazione Italiana Amministratori di Condominio
Sede legale: Brescia - www.aiacondomini.it

8 A.I.A.S. - Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza
Sede legale: Milano - www.aias-sicurezza

9 A.I.B. - Associazione Italiana Biblioteche
Sede legale: Roma - www.aib.it

10 A.I.C.C.e.F.- Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari
Sede legale: (RA) - www.aiccef.it

11 AiciA - Associazione Italiana Consulenti Igiene Alimentare
Sede legale: Roma - www.aicia.eu

12 AICOS_Associazione Italiana Consulenti ed Operatori della Sicurezza sul
lavoro e dei sistemi di gestione UNI EN ISO
Sede legale: Lauropoli (CS) - wwwwww.aicos.it

13 A.I.C.P. - Associazione Italiana Coach Professionisti
Sede legale: Roma - www.associazionecoach.com

14 A.I.D.A.S. - Associazione Italiana Danza Arte e Spettacolo Istruttori -
Insegnanti - Formatori

- Sede legale: Roma - www.aidas.info
-
- 15 AIEF Associazione Italiana Educatori Finanziari
Sede legale: Milano - www.aief.eu
-
- 16 A.I.E.S.I.L. Associazione Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente
Sede legale: 40122 -Bologna - www.aiesil.it
-
- 17 AIF - Associazione Italiana Formatori
Sede legale: Milano - www.associazioneitalianaformatori.it
-
- 18 A.I.F.E.S. - Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro
Sede legale: Roma - www.aifesformazione.it
-
- 19 A.i.F.O.S. - Associazione Italiana Formatori Operatori della Sicurezza sul Lavoro
Sede legale: Brescia - www.aifos.eu
-
- 20 A.I.G.A.E. - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
Sede legale: Grosseto - www.aigae.org
-
- 21 A.I.G.C. - Associazione Italiana Guide Canyon
Sede legale: Vinci (FI) - www.guidecanyon.it
-
- 22 AIIC Italia - Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza in Italia
Sede legale: Roma - www.aiic-italia.it
-
- 23 A.IM.A. - Amministratori Immobiliari Associati
Sede legale: Roma - www.aima.roma.it
-
- 24 AIMBA - Associazione Italiana Master in Business Administration
Sede legale: 20124 Milano - www.aimba.it
-
- 25 A.I.Me.A.- Associazione Italiana Mediatori Familiari, Scolastici, Culturali, d'Impresa e Arbitri
Sede legale: Roma - www.aimea.it
-
- 26 A.I.Me.F. - Associazione Italiana Mediatori Familiari
Sede legale: Milano - www.aimef.it
-
- 27 A.I.M.I. - Associazione Italiana Massaggio Infantile
Sede legale: Bologna - www.aimionline.it/aimi
-
- 28 A.I.M.S. - Associazione Italiana Mediatori Sistemici
Sede legale: Treviso - www.mediazionesistemica.it
-
- 29 A.I.P. - Associazione Informatici Professionisti
Sede legale: Perugia - www.aipnet.it
-
- 30 AIP&P - Associazione Italiana di Prevenzione e Protezione
Sede legale: Napoli - www.aipep.it
-

- 31 A.I.P.I.N. - Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica
Sede legale: Trieste - www.aipin.it
-
- 32 A.I.PRO.F. - Associazione Italiana Professionisti Formatori
Sede legale: Roma - www.aiprof.it
-
- 33 A.I.R.A.C. - Associazione Italiana Risoluzione Alternativa Conflitti
Sede legale: Roma - www.airac.it
-
- 34 A.I.S.A. - Associazione Italiana Scienze Ambientali
Sede legale: Roma - www.aisa-on-line.org
-
- 35 A.I.S.F. - Associazione Italiana Software e Formazione - Università Popolare
Sede legale: Battipaglia (SA) - www.aisfassociazione.org
-
- 36 A.I.T.I. - Associazione Italiana Traduttori e Interpreti
Sede legale: Casalecchio di Reno (BO) - www.aiti.org
-
- 37 A.L.A.C. - Associazione Liberi Amministratori Condominiali
Sede legale: Genova - www.alac.it
-
- 38 AMPIT - Associazione Manager Professionisti Italiani
Sede legale: Roma - www.ampit.it
-
- 39 A.N.A.C.I. - Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari
Sede legale: Roma - www.anaci.it
-
- 40 A.N.A.I. - Associazione Nazionale Amministratori Immobili
Sede legale: Roma - www.associazioneanai.it
-
- 41 A.N.A.P. - Associazione Nazionale Aziende e Professionisti
Sede legale: Roma - www.sindacatoanap.it
-
- 42 A.N.A.P.I. - Associazione Nazionale Amministratori Professionisti d'Immobili
Sede legale: Bari - www.anapi.it
-
- 43 ANCEP - Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici
Sede legale: Bologna - www.cerimoniale.net
-
- 44 A.N.CO.R.S. - Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili
Sede legale: Battipaglia (SA) - www.ancors.eu
-
- 45 A.N.C.O.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi
Sede legale: Roma - www.ancot.it
-
- 46 ANEAS - Associazione Nazionale Esperti e Addetti della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
Sede legale: CZ - www.aneas.it
-
- 47 ANFeA - Associazione Nazionale Fisica e Applicazioni
Sede legale: Napoli - www.anfea.it
-
- 48 A.N.Fo.P. - Associazione Nazionale Formatori Professionisti
Sede legale: Agrigento - www.anfop.it

- 49 A.N.Fo.S. - Associazione Nazionale Formatori per la Sicurezza
Sede legale: Roma - www.anfos.it

- 50 Aniformar - Associazione Nazionale Italiana Formatori Marittimi
Sede legale: Roma - www.aniformar.it

- 51 A.N.I.M.U. - Associazione Nazionale Interpreti di Lingua dei Segni
Sede legale: Napoli - www.animu.it

- 52 ANIOS - Associazione Interpreti di Lingua dei Segni Italiana
Sede legale: Roma - www.anios.it

- 53 A.N.I.T.I. - Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti
Sede legale: Milano - www.aniti.it

- 54 ANORC - Anorc Professioni
Sede legale: Lecce - www.anorc.it

- 55 ANPRE - Associazione Nazionale Periti Rami elementari
Sede legale: Imperia - www.anpre.it/

- 56 A.N.S.D.I.P.P. - Associazione Nazionale dei Manager del Sociale e del Socio
Sanitario tra i Direttori e i Dirigenti di Istituzioni Pubbliche e Private
Sede legale: Lendinara (RV) - www.ansdipp.it

- 57 A.N.T.E - Associazione Nazionale Tecnici Emodialisi
Sede legale: Novara - www.ante.it

- 58 A.N.TE.V. - Associazione Nazionale Tecnici Verificatori
Sede legale: Milano - www.antev.net

- 59 APAC - Associazione Professionale Amministratori di Condominio
Sede legale: Milano - www.apacmilano.it

- 60 APAFORM - Associazione Professionale ASFOR dei Formatori di Management
Sede legale: Milano - www.apaform.it

- 61 APCO - Associazione Professionale Italiana Consulenti di Management
Sede legale: Milano - www.apcoitalia.it

- 62 A.P.N.E.C. - Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili
Sede legale: Roma - www.apnec.it

- 63 APOI - Associazione Professional Organizers Italia
Sede legale: Ravenna - www.apoi.it

- 64 APOS - Associazione Professionale Operatori e Insegnanti Shiatsu
Sede legale: Milano - www.shiatsuapos.com

- 65 A.R.A.I. - Associazione Amministratori Immobiliari
Sede legale: Palermo - www.arai.org

- 66 A.R.CO. - Associazione Revisori Contabili Condominiali
Sede legale: Bari - www.arco.condos

- 67 A.R.I.F.O.S. - Associazione Rappresentativa Italiana Formatori ed Operatori Sicurezza sul Lavoro
Sede legale: Villa Literno (CE) - www.arifos.it
- 68 ASA - Associazione professionisti Sicurezza Ambiente
Sede legale: Milano - www.assoasa.it
- 69 ASITOR - Associazione Italiana Orientatori
Sede legale: Castellanza (VA) - www.asitor.it
- 70 ASS.I.E.A. - Associazione Italiana Esperti Ambientali
Sede legale: Piacenza - www.assiea.it
- 71 ASSIREP - Associazione Italiana Responsabili di Gestione Progetti
Sede legale: Roma - www.assirep.it
- 72 ASSOBEAUTYMANAGER
Sede legale: Milano - www.assobeautymanager.it
- 73 Associazione Amministratori Professionisti
Sede legale: Roma - www.amministratori-professionisti.it
- 74 Associazione Europea per la Prevenzione
Sede legale: Roma - www.assoprevenzione.it
- 75 Associazione Italiana Gemmologi
Sede legale: Milano - www.associazioneitalianagemmologi.it
- 76 Associazione Italiana Periti Assicurativi Incendio e Rischi Diversi - A.I.P.A.I.
Sede legale: Milano - www.aipai.org
- 77 Associazione Nazionale Orientatori - ASNOR
Sede legale: Roma - www.asnor.it
- 78 Associazione Nazionale Professionisti Decoratori di Torte
Sede legale: Terracina (LT) - www.decoratoriditorte.it
- 79 Associazione Nazionale Tributaristi- LAPET
Sede legale: Roma - www.iltributaristalapet.it
- 80 Associazione Professionale Manager White List
Sede legale: Sedriano (MI) - www.managerwhitelist.org
- 81 Associazione Professionale Operatori di Integrazione Fasciale
Sede legale: Bologna (BO) - www.integrazionefascialeprofessionale.it
- 82 Associazione professionale Tagesmutter-Domus
Sede legale: San Martino Buon Albergo (VR) - www.tagesmutter-domus.it
- 83 Associazione Professionisti Home Staging Italia
Sede legale: Milano - www.associazionehomestaging.com

- 84 ASSOACUSTICI - Associazione Specialisti Acustica Vibrazioni
Elettroacustica
Sede legale: Saronno (VA) - www.assoacustici.it

- 85 ASSOCOMPLIANCE - Associazione Nazionale per la Compliance delle
Regole
Sede legale: Firenze - www.assocompliance.it

- 86 ASSOCONTROLLER
Sede legale: Milano - www.assocontroller.it

- 87 ASSO DPO - Associazione Data Protection Officer
Sede legale: Milano - www.assodpo.it

- 88 ASSOEGE - Associazione Esperti Gestione Energia
Sede legale: Verona - www.assoege.it

- 89 Asso.E.Man. - Associazione Esperti di Manutenzione Certificati
Sede legale: Assago (MI) - www.assoeman.it

- 90 ASSOIMPREDITORI
Sede legale: Policoro (MT) - www.assoimprenditori.org

- 91 Assointerpreti - Associazione Nazionale Interpreti di Conferenza Professionisti
Sede legale: Milano - www.assointerpreti.it

- 92 ASSOLIRICA - Associazione Nazionale Artisti della Lirica
Sede legale: Verona - www.assolirica.it

- 93 ASSOSPAMANAGER
Sede legale: Milano - www.assospamanager.it

- 94 ASSOTES - Associazione Professionale degli Operatori per il Turismo
Esperienziale
Sede legale: Milano - www.assotes.it

- 95 A.T.I. - Associazione Tributaristi Italiani
Sede legale: Terni - www.atitributaristi.it

- 96 A.V.I. - Associazione Visuristi Italiani
Sede legale: Como - www.associazionevisuristi.com

- 97 BRAIN MED- Associazione di Professionisti della Mediazione
Sede legale: Nocera Inferiore (SA) - www.brainmed.itm

- 98 COFIP - Associazione Consulenti Finanziari Professionisti
Sede legale: Parma - www.cofip.pro

- 99 COMUNICAZIONE PUBBLICA - Associazione Italiana della Comunicazione
Pubblica e Istituzionale
Sede legale: Milano - www.compubblica.it

- 100 CONF.A.I. - Confederazione Amministratori Immobiliari
Sede legale: Ferrara - www.condominioconfai.it

- 101 Confederazione Italiana Archeologi
Sede legale: Roma - www.archeologi-italiani.it
-
- 102 Coordinamento Operatori Shiatsu - C.O.S.
Sede legale: Rimini (RN) - www.shiatsucos.com
-
- 103 CRIMINET
Sede legale: Roma - www.criminet.it
-
- 104 ERSI - Esperti Riferme e Serrature Italia
Sede legale: Milano - www.ersi.it
-
- 105 Evaluate - Esperti di Valutazione degli Apprendimenti e Certificazione delle Competenze
Sede legale: Firenze - www.valutatoridellecompetenze.it
-
- 106 Federazione dei Professionisti - Associazione Confimprese Italia
Sede legale: Roma - www.professioniconfimpresaitalia.it
-
- 107 FEDERISF - Federazione degli Informatori Scientifici del Farmaco e delle Associazioni di Informatori
Sede legale: Roma - www.federisf.it
-
- 108 FERPi - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana
Sede legale: Milano - www.ferpi.it
-
- 109 FEDERPROFESSIONAL
Sede legale: Roma - www.federprofessional.com
-
- 110 Federprivacy
Sede legale: Figline Valdarno - Firenze - www.federprivacy.it
-
- 111 FISieo - Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori
Sede legale: Roma - www.fisieo.it
-
- 112 F.I.T.T.M.- Federazione Italiana Traditional Thai Massage
Sede legale: Savona - www.fittm.it
-
- 113 F.N.A. - Federamministratori - Federazione Nazionale Amministratori Immobiliari
Sede legale: Milano - www.fna.it
-
- 114 Home Staging Lovers - HSL
Sede legale: Bologna - www.homestaginglovers.it
-
- 115 I.A.P.P. - The Italian Association of Procurement Professionals
Sede legale: Roma - iappitalia.com
-
- 116 I.A.S.A. - International Academy of Sensory Analysis
Sede legale: Brescia - iasa-network.org
-
- 117 I.C.F. - International Coach Federation Italia
Sede legale: Roma - <https://www.icf-italia.org>
-
- 118 Il Chiostro

- Sede legale: Roma - www.ilchiostro.org
-
- 119 I.N.T. - Istituto Nazionale Tributaristi
Sede legale: Roma - www.tributaristi-int.it
-
- 120 ITAL SHOW - Associazione degli Artisti ed Operatori Tecnici Professionisti
Intermittenti di Musica e Spettacolo
Sede legale: Modena - www.italshow.it
-
- 121 I.W.A. - International Webmasters Association
Sede legale: Lido di Venezia (VE) - www.iwa.it
-
- 122 JOIN - Associazione Professionisti
Sede legale: Modena - www.assojoin.it
-
- 123 L.A.I.T. - Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi
Professionali
Sede legale: Padova - www.lait.it
-
- 124 M.A.P.I. - Movimento Amministratori e Proprietari d'Immobili
Sede legale: Benevento - www.mapi.it
-
- 125 M.P.I. - Meeting Professionals International
Sede legale: Milano - www.mpiweb.it
-
- 126 MSA - Manager Sportivi Associati
Sede legale: Roma - www.managersportivi.it
-
- 127 Narratori del Gusto (NdG)
Sede legale: Brescia - www.narratorideltgusto.it
-
- 128 Numismatici italiani professionisti
Sede legale: Milano - www.numismaticinip.it
-
- 129 O.N.A.P.S. - Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza
Sede legale: Roma - <http://www.onaps.org>
-
- 130 Operatori Tuina-Qigong e Tecniche Orientali - OTTO
Sede legale: Roma - www.ottoitalia.org
-
- 131 P.A.S. - Professionisti Associati Sportivi
Sede legale: Roma - www.professionistiassociatisportivi.it
-
- 132 PRAI - Professionisti Reiki Associati Italia
Sede legale: Terracina (LT) - www.professionistireiki.it
-
- 133 Revisori Condominiali Associati (REVCOND)
Sede legale: Roma - www.revcond.it
-
- 134 Secur Veneto - Associazione Nazionale Professionisti Sicurezza sul Lavoro
Sede legale: Venezia - www.securveneto.it
-
- 135 S.I.S.S. - Società Italiana di Scienze Sensoriali
Sede legale: Firenze - www.scienzeensoriali.it
-

- 136 Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.)
Sede legale: Roma - www.simef.net
-
- 137 UNAI - Unione Nazionale Amministratori d'Immobili
Sede legale: Roma - www.unai.it
-
- 138 U.NA.P.P.A. - Unione Nazionale Professionisti Pratiche
Amministrative
Sede legale: Milano - www.unappa.it
-
- 139 UNASF CONFLAVORO PMI - Unione Nazionale Sicurezza e Formazione
Sede legale: Lucca - www.unasf.conflavoro.it
-
- 140 U.N.C. - Unione Nazionale Chinesiologi
Sede legale: Cuneo - www.unc.it
-
- 141 UNICA - Unione Italiana Consulenti Ambientali
Sede legale: Napoli - www.consulentiambientali.it
-
- 142 UNINTERMEDIARI - Associazione Professionale Intermediari Aziendali
Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria
Sede legale: Milano - unintermediari.it
-
- 143 Unione Europea Esperti d'Arte (Onlus)
Sede legale: Roma - www.espertiarte.it
-
- 144 UNIQUALITY - Unione Nazionale Italiana Professionale per la Qualità
Sede legale: Catania - www.uniquality.it
-

Forme aggregative

- 1 Co.L.A.P. - Coordinamento Libere Associazioni e Professionali
Sede legale: Roma - www.colap.it
-
- 2 PIU' - Professioni Intellettuali Unite
Sede legale: Milano - www.professionipiu.it
-

6 Tavole statistiche di base

6.1 Numero di liberi professionisti in Europa e nei singoli Paesi europei

Valori in migliaia. Anni 2008-2016

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Austria	77,2	79,7	84,7	84,5	83	92,3	92,2	91,4	89
Belgio	136,3	143,1	142,1	135,2	150,4	150,3	160,1	161,8	166,3
Bulgaria	32,5	35,1	35,6	30,9	32,2	35	39,8	36,7	37,9
Croazia	17,4	16,9	20,2	20,1	20,1	20,3	19,9	24,4	28,4
Danimarca	43,4	46,9	49,6	49,4	48,8	48,3	49,4	48	50,7
Estonia	4,6	5,9	5,6	6,7	5,5	7,9	7,4	7,1	7,3
Finlandia	46,1	46,3	42,2	46,9	51,8	52,7	52	55,5	57,1
Francia	499,4	526,1	552,5	590,2	573,8	552,5	618	642,4	657,6
Germania	807	900,9	923	967,7	956,2	920,7	926,3	927	928,1
Grecia	150,9	148,2	154,1	163,5	158,7	146,7	151,2	154,3	147,6
Irlanda	36,7	40,4	40,2	39,3	40,5	43,1	42,4	39,4	39,8
Islanda	3,1	2,7	3	3	3,3	3,6	3,8	3,8	4,1
Italia	983,1	962,3	994,2	987,8	1.009,2	1.016,0	1.037,9	1.048,7	1.058,1
Lettonia	7,4	10,2	6,3	9,1	10,5	11,3	12,4	14,3	12,8
Lituania	-	5,3	5,5	6,4	6,5	7,9	8,2	8,1	9,2
Lussemburgo	3,9	5,3	4,8	5,5	6,3	6,9	7,6	6,4	6,9
Malta	1,6	1,6	1,9	1,7	2,3	2,4	1,9	1,7	2,7
Norvegia	35,8	40	36,4	34	32,7	32,3	32,6	34,6	33,6
Paesi Bassi	244,1	229,4	227,9	239,7	257,9	306,1	316,8	327,7	319,1
Polonia	177,5	196,7	218	226,4	244,1	255	263,3	271,3	295,4
Portogallo	65	63,6	61,9	70,9	69,5	74,5	71,9	75,1	77,4
Regno Unito	594,8	664,1	704,5	695,3	724,6	743,4	783,9	795,8	826,2
Repubblica Ceca	97,7	105,4	112,8	110,7	117,2	114,5	126,3	121	123,7
Romania	24,1	28,2	30,1	37,3	40,2	37	38,6	35,2	37,1
Slovacchia	40,4	50,9	47,2	52	51,5	55,2	60,1	62,6	70,9
Slovenia	9,7	10,4	14,7	14,2	13	13,1	15,5	16	19
Spagna	364,3	350,3	353,3	350,5	351	374,7	398,8	392,3	411
Svezia	80,1	82,1	82,4	82,3	82,9	79,7	81,9	85,2	84,7
Svizzera	87,3	110,3	107	107,4	114,5	118,6	121	122,3	123,3
Ungheria	57,9	56,4	54,3	61,7	54,9	55,8	60,7	65,5	60,5
Unione Europea (28 paesi)	4.617,3	4.820,2	4.981,7	5.094,7	5.172,7	5.233,0	5.454,3	5.524,5	5.633,1

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati EUROSTAT "Rilevazione europea sulle forze di lavoro"

6.2 PIL pro capite in Europa e nei singoli Paesi europei

PIL pro-capite in migliaia di euro. Anno 2016.

	PIL pro capite	Liberi professionisti*1000 ab.
Austria	40655,2	10,2
Belgio	37274	14,7
Bulgaria	6620,8	5,3
Croazia	10933,5	6,8
Danimarca	48594,2	8,9
Estonia	16032,8	5,5
Finlandia	39293,4	10,4
Francia	33386,1	9,9
Germania	38260,1	11,3
Grecia	16310,5	13,7
Irlanda	58324,5	8,4
Islanda	54521	12,3
Italia	27701,4	17,4
Lettonia	12707,9	6,5
Lituania	13376	3,2
Lussemburgo	94047,7	12
Malta	22889,1	6,2
Norvegia	64387,4	6,4
Paesi Bassi	41382,7	18,8
Polonia	11174,6	7,8
Portogallo	17906,7	7,5
Regno Unito	36201	12,6
Repubblica Ceca	16729,9	11,7
Romania	8581,8	1,9
Slovacchia	14919,7	13,1
Slovenia	7448,6	3,5
Spagna	24082,3	8,8
Svezia	47223,6	8,6
Svizzera	72588,8	14,8
Ungheria	11433,7	6,2
Unione Europea (28 paesi)	29112	11

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati EUROSTAT "Rilevazione europea sulle forze di lavoro"

6.3 Proporzione di liberi professionisti sui lavoratori indipendenti in Europa e nei singoli Paesi europei

Valori in migliaia. Anno 2016.

	Liberi professionisti	Indipendenti	% L.P. su indipendenti
Italia	1058,1	4774,3	22,20%
Regno Unito	826,2	4296,2	19,20%
Germania	928,1	3733,1	24,90%
Spagna	411	2930,1	14,00%
Francia	657,6	2890,4	22,80%
Polonia	295,4	2809,4	10,50%
Romania	37,1	1343,7	2,80%
Paesi Bassi	319,1	1277,7	25,00%
Grecia	147,6	1063,6	13,90%
Repubblica Ceca	123,7	810,9	15,30%
Belgio	166,3	613,8	27,10%
Portogallo	77,4	608,6	12,70%
Svizzera	123,3	524,1	23,50%
Austria	89	448,4	19,80%
Ungheria	60,5	432,1	14,00%
Svezia	84,7	410,2	20,60%
Slovacchia	70,9	375,7	18,90%
Bulgaria	37,9	319,8	11,90%
Finlandia	57,1	295,6	19,30%
Irlanda	39,8	284,6	14,00%
Danimarca	50,7	210,3	24,10%
Croazia	28,4	184,6	15,40%
Norvegia	33,6	158,8	21,20%
Lituania	9,2	146,9	6,30%
Slovenia	19	104	18,30%
Lettonia	12,8	101,9	12,60%
Estonia	7,3	58,1	12,60%
Malta	2,7	24,8	10,90%
Lussemburgo	6,9	23,4	29,50%
Islanda	4,1	20,2	20,30%
Unione Europea (28 paesi)	5633,1	30615,2	18,40%

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati EUROSTAT "Rilevazione europea sulle forze di lavoro"

6.4 Numero di liberi professionisti in Italia e nelle singole regioni e variazione relativa

Valori in migliaia. Anni 2009-2015

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Molise	5,0	5,2	4,9	5,4	5,0	5,8	7,1	6,6
Veneto	86,9	97,4	93,0	87,2	93,5	106,2	107,8	118,3
Marche	32,4	30,6	33,9	36,6	35,3	36,6	42,5	42,7
Sardegna	24,9	27,8	30,3	31,6	28,5	26,6	32,5	34,2
Piemonte	90,7	98,3	98,6	104,5	111,6	106,2	107,5	116,6
Lombardia	229,5	243,2	258,1	258,4	271,3	264,2	274,3	288,8
Lazio	141,2	152,7	156,0	155,7	148,3	166,2	170,6	171,6
Basilicata	9,1	8,4	7,3	8,0	9,2	9,8	10,9	11,7
Campania	83,2	84,8	83,2	95,9	103,3	92,3	99,3	103,4
Abruzzo	24,0	26,0	29,2	33,7	35,6	27,4	27,3	28,1
Umbria	22,4	24,2	21,7	23,4	24,4	25,6	26,1	25,2
Emilia Romagna	104,8	99,9	104,8	104,1	106,9	112,9	114,1	131,4
Trentino Alto Adige	19,6	18,2	17,4	20,8	24,1	22,3	20,6	23,2
Sicilia	67,2	71,8	72,7	71,8	68,6	74,9	77,1	74,1
Friuli Venezia Giulia	22,8	23,2	23,9	26,1	26,2	26,3	24,6	24,4
Valle d' Aosta	3,0	3,2	3,1	2,9	3,0	3,1	3,1	3,4
Puglia	66,6	64,3	66,0	66,9	70,0	70,2	67,8	69,0
Toscana	98,3	92,8	98,0	106,3	106,0	93,8	98,0	106,2
Calabria	30,8	29,3	31,5	36,2	30,5	29,8	31,2	27,0
Liguria	42,1	45,0	41,0	42,7	38,4	38,1	40,9	39,7
Italia	1.204,6	1.246,2	1.275,0	1.318,3	1.339,6	1.338,3	1.383,1	1.445,4

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.5 Incidenza dei liberi professionisti sui lavoratori indipendenti nelle regioni italiane

Valori in migliaia. Anno 2016.

	liberi professionisti	indipendenti
Lazio	171,6	525,9
Lombardia	288,8	912,0
Emilia-Romagna	131,4	475,3
Umbria	25,2	91,2
Italia	1.445,0	4.002,4
Marche	42,7	162,2
Piemonte	116,6	450,8
Toscana	106,2	418,3
Valle d'Aosta	3,4	13,6
Veneto	118,3	473,9
Campania	103,4	419,6
Friuli-Venezia Giulia	24,4	100,8
Puglia	69,0	290,9
Sardegna	34,2	145,7
Liguria	39,7	171,5
Trentino Alto Adige	23,2	104,1
Sicilia	74,1	334,9
Basilicata	11,7	55,5
Abruzzo	28,1	134,5
Molise	6,6	32,4
Calabria	27,0	134,2

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.6 Serie storiche: dipendenti ed occupati in Italia e nelle ripartizioni geografiche

Valori in migliaia. Anni 2004-2017.

	Italia		Nord		Centro		Sud	
	dipendenti	occupati	dipendenti	occupati	dipendenti	occupati	dipendenti	occupati
2004	16.107	22.363	8.232	11.402	3.225	4.535	4.651	6.426
2005	16.426	22.407	8.451	11.485	3.301	4.555	4.674	6.367
2006	16.748	22.758	8.630	11.659	3.374	4.634	4.744	6.465
2007	16.913	22.894	8.760	11.754	3.416	4.674	4.737	6.466
2008	17.213	23.090	8.957	11.896	3.527	4.763	4.729	6.432
2009	17.030	22.699	8.896	11.709	3.533	4.740	4.602	6.250
2010	16.833	22.527	8.819	11.633	3.501	4.731	4.512	6.163
2011	16.940	22.598	8.908	11.696	3.514	4.723	4.518	6.179
2012	16.945	22.566	8.895	11.668	3.546	4.742	4.504	6.156
2013	16.682	22.191	8.831	11.565	3.523	4.724	4.328	5.901
2014	16.780	22.279	8.876	11.612	3.596	4.811	4.308	5.856
2015	16.988	22.465	8.942	11.664	3.645	4.851	4.400	5.950
2016	17.310	22.758	9.129	11.831	3.678	4.876	4.503	6.051
2017 (I trim.)	17.307	22.726	92.017	11.885	3.704	4.878	4.396	5.963

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.7 Serie storiche: liberi professionisti ed occupati in Italia

Valori in migliaia. Anni 2004-2017.

	liberi professionisti	occupati
2004	1.129	22.363
2005	1.104	22.407
2006	1.097	22.758
2007	1.125	22.894
2008	1.156	23.090
2009	1.136	22.699
2010	1.177	22.527
2011	1.214	22.598
2012	1.255	22.566
2013	1.286	22.191
2014	1.286	22.279
2015	1.327	22.465
2016	1.384	22.758
2017 (I trim.)	1.400	22.726

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.8 Serie storiche: indipendenti e liberi professionisti in Italia e nelle ripartizioni geografiche

Valori in migliaia. Anni 2004-2017.

	Italia		Nord		Centro		Sud	
	liberi prof.	indipendenti						
2004	1.129	6.255	567	3.170	285	1.310	278	1.775
2005	1.104	5.981	564	3.034	261	1.254	279	1.692
2006	1.097	6.010	554	3.029	271	1.260	271	1.721
2007	1.125	5.981	566	2.994	284	1.258	275	1.730
2008	1.156	5.877	580	2.939	278	1.236	298	1.703
2009	1.136	5.668	563	2.813	279	1.208	293	1.648
2010	1.177	5.694	594	2.814	285	1.230	298	1.651
2011	1.214	5.658	607	2.788	296	1.209	311	1.661
2012	1.255	5.621	608	2.773	313	1.196	334	1.652
2013	1.286	5.508	643	2.734	307	1.201	336	1.573
2014	1.286	5.499	652	2.736	311	1.214	323	1.548
2015	1.327	5.477	664	2.722	324	1.205	340	1.550
2016	1.384	5.447	711	2.702	334	1.198	339	1.548
2017 (I trim.)	1.400	5.420	703	2.679	349	1.174	348	1.567

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.9 Liberi professionisti per genere in Italia e nelle ripartizioni geografiche

Anno 2016.

	Maschi	Femmine	Totale
Nord Ovest	286.564	161.939	448.503
Nord Est	188.304	109.068	297.372
Centro	220.030	125.585	345.615
Sud e isole	247.162	106.798	353.960
Italia	942.060	503.390	1.445.450

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.10 Evoluzione dell'età media di liberi professionisti, dipendenti e indipendenti

Anni 2009-2016.

	Liberi professionisti	Dipendenti	Indipendenti
2009	44,6	41,5	45,4
2010	44,9	41,9	45,7
2011	45,2	42,2	46,0
2012	45,4	42,6	46,2
2013	45,5	43,3	46,7
2014	45,8	43,9	47,4
2015	46,0	44,2	47,6
2016	46,4	44,3	47,9

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.11 Composizione dei liberi professionisti per classe d'età decennali e genere

Valori assoluti in migliaia per genere e classe d'età. Anno 2016.

	Maschi	Femmine	Totale
15-34	129,0	115,7	244,6
35-44	249,2	174,3	423,5
45-54	285,3	130,5	415,8
55-64	190,8	67,0	257,8
65+	87,7	16,0	103,7

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.12 Piramidi delle età

Anni 2009 e 2016.

	2009			2016		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
15-19	0	2.405	2.405	0	223	223
20-24	10.418	27.431	37.849	8.020	4.361	12.381
25-29	41.785	57.670	99.455	39.330	37.202	76.532
30-34	101.372	73.712	175.084	81.601	73.899	155.500
35-39	135.445	62.112	197.557	117.238	90.470	207.708
40-44	147.194	40.945	188.139	131.960	83.791	215.751
45-49	130.272	28.230	158.502	150.158	73.125	223.283
50-54	100.140	21.131	121.271	135.185	57.351	192.536
55-59	88.978	12.665	101.643	101.428	42.197	143.625
60-64	56.500	5.715	62.215	89.395	24.795	114.190
65-69	31.867	1.015	32.882	51.001	12.118	63.119
70-74	17.953	582	18.535	20.609	2.996	23.605
75 e +	9.082	864	9.946	16.136	864	17.000

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.13 Evoluzione dell'età media dei liberi professionisti per ripartizione

Anni 2009-2016.

	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e isole	Italia
2009	45,0	45,1	44,7	43,6	44,6
2010	44,8	45,4	45,2	44,5	44,9
2011	45,3	45,1	45,6	44,7	45,2
2012	45,6	46,0	45,7	44,6	45,4
2013	45,7	46,3	45,5	44,6	45,5
2014	45,9	46,4	46,1	45,0	45,8
2015	45,7	46,0	46,6	45,6	46,0
2016	46,5	46,6	46,8	45,7	46,4

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.14 Titolo di studio dei professionisti maschi, femmine e totale

Valori in migliaia. Anno 2016.

	Maschi	Femmine	Totale
Fino a licenza media	51,5	11,5	63,0
Diploma	332,3	105,8	438,1
Laurea o più	558,3	386,1	944,4

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.15 Liberi professionisti laureati, composizione per genere

Valori in migliaia. Anni 2009-2016.

	Maschi	Femmine	Totale
2009	488,1	243,6	731,7
2010	500,7	256,0	756,7
2011	501,5	274,3	775,8
2012	513,8	297,2	811,0
2013	519,3	319,9	839,2
2014	530,3	342,5	872,7
2015	551,0	360,8	911,8
2016	558,3	386,1	944,4

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.16 Titolo di studio dei liberi professionisti per ripartizione geografica

Valori in migliaia. Anno 2016.

	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e isole	Italia
Fino a licenza media	26,1	16,4	12,1	8,4	63,0
Diploma	147,2	92,4	105,7	92,8	438,1
Laurea o più	275,2	188,6	227,9	252,8	944,4

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.17 Distribuzione dei liberi professionisti nei settori di attività economica

Anni 2011-2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Area legale	185.607	180.350	177.625	175.913	195.863	209.280
Area amministrativa	157.883	149.116	154.155	156.770	164.336	167.888
Area tecnica	248.827	250.210	253.857	255.473	256.116	260.290
Veterinari e altre attività scientifiche	71.071	84.902	88.588	93.693	92.474	97.576
Sanità e assistenza sociale	186.388	213.054	218.311	229.977	226.597	238.257
Commercio, finanza e immobiliare	220.664	218.706	220.906	210.456	225.581	239.448
Servizi alle imprese e tempo libero	204.523	221.973	226.188	216.014	222.098	232.711

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.18 Evoluzione dell'età media dei liberi professionisti nei settori di attività economica

Anni 2011- 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Area legale	43,1	43,6	43,4	43,7	44,8	45,2
Area amministrativa	46,9	48,0	47,8	48,2	48,1	48,8
Area tecnica	44,5	44,7	44,9	45,4	45,5	46,0
Veterinari e altre attività scientifiche	42,8	43,7	43,3	43,7	43,5	43,3
Sanità e assistenza sociale	47,9	47,1	47,1	48,2	47,8	47,5
Commercio, finanza e immobiliare	45,4	45,6	46,3	45,9	46,1	47,8
Servizi alle imprese e tempo libero	44,6	44,8	44,7	44,5	44,9	45,3

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.19 Numero di liberi professionisti donna nei settori di attività economica

Valori assoluti in migliaia. Anni 2011-2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Area legale	82,7	80,9	80,2	85,6	89,4	98,5
Area amministrativa	49,8	48,0	53,1	56,9	56,2	56,9
Area tecnica	52,5	55,5	49,0	47,3	54,0	57,4
Veterinari e altre attività scientifiche	26,8	30,0	31,3	35,9	36,0	40,2
Sanità e assistenza sociale	76,7	95,8	104,8	112,2	113,7	126,0
Commercio, finanza e immobiliare	39,8	43,4	39,7	41,2	46,7	49,2
Servizi alle imprese e tempo libero	53,4	59,5	67,7	65,2	69,1	75,1
Totale	381,6	413,0	425,8	444,4	465,1	503,4

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.20 Titolo di studio per settore di attività economica

Anno 2016.

	Fino a licenza media	Diploma	Laurea o più
Area legale	58	472	208.750
Area amministrativa	2.261	57.925	107.703
Area tecnica	1.148	71.211	187.931
Veterinari e altre attività scientifiche	3.334	32.331	61.911
Sanità e assistenza sociale	1.238	13.951	223.067
Commercio, finanza e immobiliare	30.737	152.424	56.286
Servizi alle imprese e tempo libero	24.176	109.754	98.782
Totale	62.952	438.068	944.430

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.21 Distribuzione dei liberi professionisti per settore di attività economica nelle ripartizioni geografiche

Valori assoluti in migliaia. Anno 2016.

	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e isole	Italia
Area legale	43,0	32,8	50,2	83,3	209,3
Area amministrativa	48,5	30,1	44,3	45,0	167,9
Area tecnica	77,8	54,3	56,8	71,3	260,3
Veterinari e altre attività scientifiche	36,2	27,3	15,1	18,9	97,6
Sanità e assistenza sociale	71,9	54,4	58,1	53,8	238,3
Commercio, finanza e immobiliare	82,2	49,6	57,5	50,2	239,4
Servizi alle imprese e tempo libero	88,9	48,8	63,6	31,4	232,7

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.22 Distribuzione dei liberi professionisti per le principali professioni nelle ripartizioni geografiche

Valori assoluti in migliaia. Anno 2016.

	Nord Ovest	Nord Est	Centro	Sud e Isole	Totale
Avvocati e procuratori legali	42,7	32,1	48,0	82,2	205,1
Medici	35,4	30,8	30,4	34,4	130,9
Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie	35,0	21,5	30,3	29,2	116,1
Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio	38,1	20,7	22,9	20,0	101,6
Agenti di commercio	36,1	20,8	19,2	17,9	94,0
Tecnici in campo ingegneristico	24,0	20,1	18,6	21,6	84,4
Ingegneri	19,4	15,8	17,1	26,5	78,8
Addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria	25,0	16,6	19,6	15,0	76,1
Professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche e riabilitative	24,7	15,1	16,4	11,0	67,3
Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate	23,2	11,5	13,8	10,9	59,4
Tecnici dell'organizzazione e dell'amministrazione delle attività produttive	11,5	9,9	16,4	17,4	55,2
Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche	15,5	11,4	14,7	9,0	50,7
Altro	117,8	71,1	78,2	58,8	325,9

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.23 Distribuzione dei liberi professionisti per professione

Valori assoluti in migliaia. Anni 2011-2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche	25,3	35,7	35,1	39,4	45,4	50,7
Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione	14,1	22,9	24,0	25,5	25,6	25,5
Professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative e di assistenza sociale	42,5	51,1	55,2	63,0	62,1	67,3
Veterinari	11,4	14,3	14,1	14,5	14,0	16,7
Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona	10,7	9,8	12,3	9,1	10,8	14,7
Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali	11,7	9,5	12,7	13,9	14,3	15,9
Altre professioni legate alla produzione	20,2	28,2	27,3	24,1	19,9	27,0
Specialisti dell'educazione e della formazione	17,5	18,7	18,5	25,7	27,2	23,2
Specialisti in discipline artistico-espressive	23,9	28,8	34,8	32,9	33,0	31,5
Giornalisti	13,0	12,7	15,8	13,0	12,7	17,0
Specialisti e tecnici in scienze informatiche	25,2	28,2	33,2	30,8	33,4	31,3
Geologi, meteorologi, geofisici e professioni assimilate	6,5	7,4	6,2	4,7	4,9	7,7
Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie	99,7	97,2	105,8	106,8	108,7	116,1
Addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria	66,4	64,6	68,0	69,2	74,0	76,1
Avvocati e procuratori legali	179,5	174,0	174,9	175,0	192,3	205,1
Tecnici dell'organizzazione e dell'amministrazione delle attività produttive	48,5	49,2	46,4	43,9	51,3	55,2
Insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni assimilate	16,2	14,8	13,5	12,9	12,0	18,1
Specialisti e tecnici in scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e sociali	19,9	20,6	21,8	23,6	26,2	21,7
Professioni qualificate nelle attività turistiche, ricettive e della ristorazione	23,2	25,3	27,1	21,3	22,3	24,8
Ingegneri	73,7	76,0	74,8	78,7	72,9	78,8
Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio	95,7	97,4	90,7	88,0	102,1	101,6
Medici	124,6	137,6	138,2	137,5	127,4	130,9
Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate	57,8	53,2	46,6	43,1	51,3	59,4
Agenti di commercio	95,2	87,6	84,0	85,0	89,5	94,0
Professioni qualificate nelle attività commerciali	13,3	12,5	13,9	15,5	12,5	12,7
Imprenditori, amministratori e dirigenti aziendali	18,1	20,4	22,4	20,5	20,1	17,2
Tecnici in campo ingegneristico	94,6	94,9	101,4	97,9	93,1	84,4
Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate	9,0	9,7	6,8	9,1	10,2	7,3
Notai	5,7	5,3	4,0	4,0	4,5	4,6
Specialisti e tecnici agronomi e forestali	11,6	10,0	9,9	9,8	9,3	9,0
Totale	1.275,7	1.318,7	1.339,3	1.338,3	1.383,1	1.445,4

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.24 Distribuzione dei liberi professionisti per professione - differenze di genere

Valori assoluti in migliaia. Anni 2011 e 2016.

	2011			2016		
	F	M	Totale	F	M	Totale
Avvocati e procuratori legali	80,5	99,0	179,5	96,7	108,3	205,1
Medici	37,5	87,1	124,6	49,0	81,9	130,9
Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie	28,6	71,1	99,7	37,3	78,8	116,1
Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio	34,5	61,1	95,7	35,9	65,8	101,6
Agenti di commercio	9,4	85,8	95,2	11,1	82,9	94,0
Tecnici in campo ingegneristico	9,9	84,8	94,6	10,2	74,2	84,4
Ingegneri	9,7	64,0	73,7	12,9	65,9	78,8
Addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria	15,2	51,2	66,4	19,1	57,0	76,1
Professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative e di assistenza sociale	20,3	22,2	42,5	38,7	28,6	67,3
Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate	14,4	43,3	57,8	12,4	47,0	59,4
Tecnici dell'organizzazione e dell'amministrazione delle attività produttive	20,3	28,2	48,5	24,9	30,3	55,2
Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche	18,1	7,2	25,3	39,8	10,9	50,7
Specialisti in discipline artistico-espressive	7,6	16,3	23,9	10,7	20,8	31,5
Specialisti e tecnici in scienze informatiche	2,4	22,8	25,2	3,5	27,8	31,3
Altre professioni legate alla produzione	2,6	17,6	20,2	3,9	23,1	27,0
Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione	2,7	11,5	14,1	5,5	20,1	25,5
Professioni qualificate nelle attività turistiche, ricettive e della ristorazione	11,0	12,2	23,2	12,6	12,3	24,8
Specialisti dell'educazione e della formazione	8,3	9,2	17,5	13,3	9,9	23,2
Specialisti e tecnici in scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e sociali	3,8	16,1	19,9	6,2	15,4	21,7
Insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni assimilate	4,5	11,6	16,2	5,6	12,5	18,1
Imprenditori, amministratori e dirigenti aziendali	4,4	13,7	18,1	3,6	13,6	17,2
Giornalisti	4,4	8,5	13,0	7,7	9,3	17,0
Veterinari	5,5	5,9	11,4	9,9	6,8	16,7
Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali	7,6	4,1	11,7	9,4	6,5	15,9
Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona	5,5	5,3	10,7	10,5	4,2	14,7
Professioni qualificate nelle attività commerciali	3,6	9,7	13,3	4,5	8,2	12,7
Specialisti e tecnici agronomi e forestali	1,0	10,5	11,6	1,1	8,0	9,0
Geologi, meteorologi, geofisici e professioni assimilate	0,8	5,7	6,5	1,0	6,7	7,7
Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate	6,3	2,7	9,0	5,1	2,3	7,3
Notai	1,1	4,6	5,7	1,4	3,2	4,6
Totale complessivo	381,6	893,1	1.274,7	503,4	942,1	1.445,4

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.25 Redditi liberi professionisti AdEPP per ripartizione

Valori in euro. Denunce fiscali anno 2016, anno d'imposta 2015.

	Nord ovest	Nord est	Centro	Sud e isole
Notai	156.856,3	152.454,9	131.122,0	117.366,7
Dottori Commercialisti (*)	92.643,0	73.745,2	60.010,4	29.910,1
Ragionieri e Periti Commerciali	64.032,3	65.801,1	47.932,1	28.447,1
Consulenti del Lavoro	57.549,0	56.368,9	39.854,8	21.563,2
Avvocati (*)	56.782,1	43.270,0	39.157,3	21.192,2
Medici e Odontoiatri	56.245,8	55.929,0	45.984,7	38.520,3
Giornalisti	38.299,9	27.723,9	42.219,7	22.588,1
Periti Industriali	37.089,6	34.587,2	27.034,5	21.281,5
Dottori agronomi e dottori forestali, attuari, chimici e geologi	31.416,0	29.582,1	24.756,2	17.682,2
Addetti in agricoltura	30.919,5	38.135,7	32.680,9	28.965,2
Ingegneri ed Architetti (*)	28.984,1	29.458,9	22.694,5	16.489,9
Infermieri (*)	24.143,6	23.730,1	15.118,3	14.287,3
Biologi (*)	22.700,5	24.588,3	19.188,1	15.398,8
Geometri	22.430,4	23.220,0	18.833,8	12.576,8
Veterinari (*)	20.923,2	21.339,9	13.925,1	9.849,5
Psicologi	16.323,2	13.434,9	11.815,5	8.895,0

(*) dati 2014

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati AdEPP

6.26 Reddito medio dei liberi professionisti AdEPP – differenze di genere

Valori in euro. Denunce fiscali anno 2016, anno d'imposta 2015.

	Meno di 40 anni		Più di 40 anni	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Notai	112.127,1	79.957,4	164.150,4	110.578,8
Dottori Commercialisti (*)	34.240,3	25.296,2	84.781,4	45.799,4
Ragionieri e Periti Commerciali	30.895,7	24.054,1	54.177,4	38.244,0
Consulenti del Lavoro	24.147,3	17.780,7	49.706,0	38.582,0
Avvocati (*)	23.291,3	13.640,2	59.415,1	26.570,8
Medici e Odontoiatri	38.256,6	27.714,3	57.586,9	43.428,8
Giornalisti	19.724,5	17.336,1	45.598,1	38.167,1
Periti Industriali	23.736,1	11.033,0	34.179,4	18.818,4
Dottori agronomi e dottori forestali, attuari, chimici e geologi	17.690,8	13.375,0	27.887,5	18.723,1
Addetti in agricoltura	29.828,9	20.426,2	44.227,0	27.869,9
Ingegneri ed Architetti (*)	20.320,2	12.966,8	30.810,3	16.719,7
Infermieri (*)	17.059,9	15.347,0	27.879,3	24.057,9
Biologi (*)	13.837,9	10.989,2	29.324,9	21.241,6
Geometri	15.169,7	12.491,1	21.880,1	17.194,9
Veterinari (*)	13.974,2	10.340,0	20.305,9	13.504,2
Psicologi	12.335,2	9.034,7	20.857,8	15.826,3

(*) dati 2014

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati AdEPP

6.27 Redditi medi dei liberi professionisti AdEPP per genere e classe d'età

Denunce fiscali anno 2016, anno d'imposta 2015.

	Maschi		Femmine	
	Meno di 40 anni	Più di 40 anni	Meno di 40 anni	Più di 40 anni
Notai	112.127,1	164.150,4	79.957,4	110.578,8
Dottori Commercialisti (*)	34.240,3	84.781,4	25.296,2	45.799,4
Ragionieri e Periti Commerciali	30.895,7	54.177,4	24.054,1	38.244,0
Consulenti del Lavoro	24.147,3	49.706,0	17.780,7	38.582,0
Avvocati (*)	23.291,3	59.415,1	13.640,2	26.570,8
Medici e Odontoiatri	38.256,6	57.586,9	27.714,3	43.428,8
Giornalisti	19.724,5	45.598,1	17.336,1	38.167,1
Periti Industriali	23.736,1	34.179,4	11.033,0	18.818,4
Dottori agronomi e dottori forestali, attuari, chimici e geologi	17.690,8	27.887,5	13.375,0	18.723,1
Addetti in agricoltura	29.828,9	44.227,0	20.426,2	27.869,9
Ingegneri ed Architetti (*)	20.320,2	30.810,3	12.966,8	16.719,7
Infermieri (*)	17.059,9	27.879,3	15.347,0	24.057,9
Biologi (*)	13.837,9	29.324,9	10.989,2	21.241,6
Geometri	15.169,7	21.880,1	12.491,1	17.194,9
Veterinari (*)	13.974,2	20.305,9	10.340,0	13.504,2
Psicologi	12.335,2	20.857,8	9.034,7	15.826,3

() dati 2014*

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati AdEPP

6.28 Redditi medi dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS per genere e classe d'età

Valori in euro. Anno 2015.

	Maschi		Femmine	
	Meno di 40 anni	Più di 40 anni	Meno di 40 anni	Più di 40 anni
	13.298,9	22.807,6	11.306,5	16.188,5

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati INPS

6.29 “Questo è il suo primo lavoro?”

Distribuzione per ATECO e genere. Anno 2016.

	Maschi			Femmine			Totale		
	Sì	No	Tot	Sì	No	Tot	Sì	No	Tot
Area legale	72.088	37.663	109.751	68.836	28.915	97.751	140.924	66.578	207.502
Area amministrativa	43.009	64.030	107.039	19.106	36.951	56.057	62.115	100.981	163.096
Area tecnica	93.653	100.644	194.297	29.448	25.802	55.250	123.101	126.446	249.547
Veterinari e altre attività sc.	15.664	37.570	53.234	12.941	25.886	38.827	28.605	63.456	92.061
Sanità e assistenza sociale	47.601	51.593	99.194	51.108	66.398	117.506	98.709	117.991	216.700
Commercio, finanza e immobiliare	45.777	141.064	186.841	12.342	36.159	48.501	58.119	177.223	235.342
Servizi alle imprese e tempo libero	39.319	108.494	147.813	19.034	50.475	69.509	58.353	158.969	217.322
Totale	357.111	541.058	898.169	212.815	270.586	483.401	569.926	811.644	1.381.570

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT “Rilevazione sulle forze di lavoro”

6.30 “Questo è il suo primo lavoro?”

Distribuzione per classi di età e genere. Anno 2016.

	Maschi			Femmine			Totale		
	Sì	No	Tot	Sì	No	Tot	Sì	No	Tot
15-24	3.913	3.715	7.628	3.543	1.040	4.583	7.456	4.755	12.211
25-34	57.940	57.682	115.622	55.928	48.823	104.751	113.868	106.505	220.373
35-44	96.032	142.430	238.462	73.413	95.148	168.561	169.445	237.578	407.023
45-54	100.127	172.199	272.326	52.707	73.192	125.899	152.834	245.391	398.225
55-64	69.956	108.216	178.172	22.849	41.515	64.364	92.805	149.731	242.536
65+	29.143	56.815	85.958	4.376	10.867	15.243	33.519	67.682	101.201
Totale	357.111	541.058	898.169	212.815	270.586	483.401	569.926	811.644	1.381.570

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT “Rilevazione sulle forze di lavoro”

6.31 Caratteristiche del lavoro principale

Valori in migliaia. Anno 2016.

	Frequenza		Frequenza
Lavoro alle dipendenze	53,8	Impiegato	28,5
Lavoratore in proprio	3,9	Quadro	13,6
Imprenditore	1,8	Dirigente	9,7
Altro	2,1	Operaio	2,5
		Mancante	7,4
Totale	61,6		
		Totale	61,6

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT “Rilevazione sulle forze di lavoro”

6.32 Regime orario del lavoro principale e tempo dedicato alla libera professione

Valori in migliaia. Anno 2016.

	Frequenza	Ore	Frequenza
Tempo pieno	37,1	0	12,0
Part-time	24,5	1-9	20,5
		10-19	17,8
Totale	61,6	20 e più	10,7
		Totale	61,6

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.33 Distribuzione per ripartizione e per classi d'età dei liberi professionisti che esercitano come seconda attività

Valori in migliaia. Anno 2016.

	Secondo lavoro		Frequenza
Nord Ovest	20,4	25-34	0,4
Nord Est	14,1	35-44	11,2
Centro	12,1	45-54	16,2
Sud e isole	15,1	55-64	16,3
		65-74	15,3
Totale	61,6	75+	2,2
		Totale	6,6

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.34 Settore di attività economica dell'attività secondaria

Anno 2016.

Area legale	1.599
Area amministrativa	4.662
Area tecnica	10.630
Veterinari e altre attività scientifiche	5.339
Sanità e assistenza sociale	21.319
Commercio, finanza e immobiliare	3.078
Servizi alle imprese e tempo libero	14.998
Totale	61.624

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.35 Incidenza dei liberi professionisti con dipendenti e distribuzione per settore di attività economica

Anno 2016.

	Frequenza		Frequenza
Sì	223.082	Altre attività scientifiche	6.713
No	1.222.368	Area tecnica	19.965
		Servizi alle imprese e tempo libero	24.326
Totale	1.445.450	Area legale	38.258
		Commercio, finanza e immobiliare	39.203
		Sanità e assistenza sociale	41.696
		Area amministrativa	52.920
		Totale	223.082

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.36 Liberi professionisti con dipendenti

Valori in migliaia. Serie storica anni 2007-2016.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nord Ovest	68,1	67,6	66,2	66,4	65,2	67,2	66,4	67,6	64,6	61,4
Nord Est	42,7	41,5	41,3	40,1	40,6	41,6	43,0	46,1	50,7	51,1
Centro	47,5	44,7	43,8	43,1	44,0	47,5	48,9	51,2	52,7	51,8
Sud e isole	46,7	45,2	46,1	44,6	46,4	48,4	50,8	52,7	49,9	48,0
Italia	205,0	199,1	197,3	194,2	196,2	204,8	209,1	217,6	218,0	212,3

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.37 Soddisfazione dei liberi professionisti per le principali dimensioni del lavoro

Valori in migliaia. Anno 2016.

	Per niente soddisfatto	Poco soddisfatto	Abbastanza soddisfatto	Pienamente soddisfatto
Distanza da casa	89,8	337,5	530,5	386,5
Tipo attività svolta	59,4	321,9	723,4	241,2
Lavoro attuale	144,9	436,1	589,8	176,2
Clima e relazioni personali	114,1	466,5	639,4	124,1
Stabilità lavoro	373,5	529,5	376,5	63,1
Numero ore lavorate	242,0	578,3	464,3	59,2
Opportunità di carriera	294,9	624,8	369,7	51,4
Guadagno	406,1	591,3	299,7	45,9

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.38 Soddisfazione generale per il lavoro per ripartizione geografica

Valori in migliaia. Anno 2016.

	Per niente soddisfatto	Poco soddisfatto	Abbastanza soddisfatto	Pienamente soddisfatto
Nord Ovest	37,8	27,6	37,7	41,9
Nord Est	122,9	81,0	116,6	115,7
Centro	199,8	125,3	136,1	128,6
Sud e isole	56,2	42,1	36,0	41,9

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.39 Quote di liberi professionisti e di dipendenti soddisfatti delle diverse dimensioni del lavoro

Valori in migliaia. Anno 2016.

	Liberi professionisti	Dipendenti
Lavoro attuale	766,0	9.008,6
Guadagno	345,6	5.454,4
Clima e relazioni personali	763,5	9.524,4
Opportunità di carriera	421,2	4.654,3
Numero ore lavorate	523,5	8.504,9
Stabilità lavoro	439,6	9.455,8
Tipo attività svolta	964,6	10.326,4
Distanza da casa	917,0	10.216,9
Interesse per il lavoro	1.079,5	10.256,8

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.40 "Ritiene probabile perdere l'attuale lavoro / cessare l'attività nei prossimi 6 mesi?"

Liberi professionisti e lavoratori dipendenti. Distribuzione per classi di età decennali, genere ed età. Valori in migliaia. Anno 2016.

	Liberi professionisti								
	Maschi			Femmine			Totale		
	Sì	No	Tot	Sì	No	Tot	Sì	No	Tot
15-24	0,4	7,5	7,8	0,4	4,0	4,4	0,8	11,5	12,3
25-34	6,8	112,2	119,0	6,6	102,1	108,7	13,4	214,3	227,7
35-44	11,5	235,1	246,6	6,0	167,0	173,0	17,5	402,2	419,6
45-54	10,6	271,4	282,0	6,8	122,7	129,5	17,4	394,1	411,5
55-64	7,0	182,1	189,1	3,8	62,8	66,5	10,8	244,8	255,6
65+	7,5	79,6	87,1	1,0	14,9	15,9	8,5	94,6	103,0
Totale	43,8	887,9	931,7	24,5	473,6	498,1	68,4	1.361,5	1.429,8

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

	Dipendenti								
	Maschi			Femmine			Totale		
	Sì	No	Tot	Sì	No	Tot	Sì	No	Tot
15-24	94,8	381,0	475,8	76,7	242,9	319,6	171,5	623,9	795,4
25-34	192,3	1.574,8	1.767,1	202,0	1.182,1	1.384,1	394,3	2.756,9	3.151,2
35-44	221,9	2.438,8	2.660,7	194,8	1.995,5	2.190,4	416,8	4.434,3	4.851,0
45-54	195,6	2.547,0	2.742,6	165,2	2.232,6	2.397,8	360,8	4.779,6	5.140,4
55-64	87,7	1.455,9	1.543,5	76,1	1.200,2	1.276,4	163,8	2.656,1	2.819,9
65+	6,6	65,9	72,5	5,3	45,4	50,7	11,9	111,3	123,2
Totale	799,0	8.463,3	9.262,3	720,2	6.898,8	7.618,9	1.519,2	15.362,0	16.881,2

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Rilevazione sulle forze di lavoro"

6.41 Situazione occupazionale dei laureati a quattro anni dalla laurea

Nel 2007, dati 2011. Nel 2011, dati 2015

	Frequenza		2011	2015
2011	215.932	Lavoro alle dipendenze	156.618	144.495
2015	208.142	Lavoro autonomo	36.897	37.049
		Lavoro di co. co. e co. (con/senza prog.)	16.635	16.359
		Lavoro di prestazione d'opera occasionale	5.782	10.239

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Inserimento giovani laureati" 2011, 2015

6.42 Area disciplinare della laurea e quote di laureati che hanno affrontato con successo un esame di stato tra i giovani professionisti laureati nel 2011

Dati 2015.

	Frequenza		Frequenza
Giuridico	5.281	Si	17.508
Medico	4.928	No, non era previsto	6.917
Architettura	4.778	No, per altri motivi	5.722
Economico-statistico	3.657	Totale	30.147
Ingegneria	2.378		
Psicologico	2.046		
Altro	7.079		
Totale	30.147		

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Inserimento giovani laureati" 2015

6.43 Età alla laurea e voto di laurea dei liberi professionisti laureati nel 2011

Dati 2015.

	Frequenza		Frequenza
Meno di 22 anni	2.472	Meno di 100	8.751
tra 23 e 24 anni	6.708	100-105	7.497
tra 25 e 29 anni	15.519	106-100	4.242
Più di 30 anni	5.448	110	3.611
		110 e lode	6.046
Totale	30.147	Totale	30.147

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Inserimento giovani laureati" 2015

6.44 Formazione post-laurea dei liberi professionisti laureati nel 2011

Anno 2015.

	Sì	No
Dottorato di Ricerca	535	29.612
Specializzazione post-laurea	3.453	26.694
Master extra-universitario	1.829	28.318
Borsa di studio/lavoro	1.293	28.853
Stage	4.893	25.254
Tirocinio o praticantato	12.414	17.733
Corso di formazione professionale o di aggiornamento	3.111	27.035
Altro corso di studio o formazione	8.036	22.111

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Inserimento giovani laureati" 2015

6.45 Classi di reddito dei liberi professionisti laureati nel 2011

Distribuzione totale e di genere. Anno 2015.

	Maschi	Femmine	Totale
Meno di 500	4.110	2.967	7.077
da 500 a 1000	3.314	2.981	6.295
da 1000 a 1500	2.173	2.424	4.597
da 1500 a 2500	1.759	2.481	4.240
Più di 2.500	697	1.164	1.861
Totale	12.017	12.053	24.070

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Inserimento giovani laureati" 2015

6.46 Soddisfazione per le principali dimensioni del lavoro dei liberi professionisti laureati nel 2011

Anno 2015.

	Per niente soddisfatto	Poco soddisfatto	Abbastanza soddisfatto	Pienamente soddisfatto
Utilizzo delle conoscenze acquisite all'università	801	4.145	11.908	13.291
Prospettive di stabilità e di sicurezza del lavoro	915	4.157	13.790	11.286
Soddisfazione complessiva	2.312	5.843	12.725	9.268
Trattamento economico	2.773	8.226	11.959	7.189
Possibilità di arricchimento professionale	4.326	9.357	11.286	5.178
Grado di autonomia/livello di responsabilità	8.671	11.221	7.857	2.399
Possibilità di carriera	5.956	12.701	9.554	1.936

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Inserimento giovani laureati" 2015

6.47 Trasferimenti dei liberi professionisti laureati nel 2011

Anno 2015.

			dal Centro	340			al Centro	154
al Nord	1.363		dal Sud	903	dal Nord	523	al Sud	108
			dall'Estero	120			all'Estero	261
			dal Nord	154			al Nord	340
al Centro	1.047		dal Sud	881	dal Centro	562	al Sud	87
			dall'Estero	13			all'Estero	135
			dal Nord	108			al Nord	903
al Sud	213		dal Centro	87	dal Sud	1.846	al Centro	881
			dall'Estero	19			all'Estero	62
			dal Nord	261			al Nord	120
all' Estero	5.438		dal Centro	135	dall' Estero	151	al Centro	13
			dal Sud	62			al Sud	19

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati ISTAT "Inserimento giovani laureati" 2015

7 Fonti e metodi

7.1 Classificazione dei settori di attività economica

Le sezioni e le divisioni ATECO 2007 sono state riaggregate in base alle aree di interesse, secondo lo schema di seguito riportato.

Area legale	69.1	Attività degli studi legali
Area amministrativa	69.2	Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro
	70	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
	73	Pubblicità e ricerche di mercato
Area tecnica	71	Attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi e analisi tecniche
Veterinari ed altre attività scientifiche	75	Servizi veterinari
	72	Ricerca scientifica e sviluppo
	74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Sanità e assistenza sociale	Q	Sanità e assistenza sociale
Commercio, finanza e immobiliare	G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
	K	Attività finanziarie e assicurative
	L	Attività immobiliari
Servizi alle imprese e tempo libero		Restanti

7.2 ISTAT: Rilevazione continua sulle forze lavoro (RCFL)

L'indagine, a partire dal 1959, ha la finalità di ottenere informazioni sulla situazione lavorativa, sulla ricerca di lavoro e sugli atteggiamenti verso il mercato del lavoro della popolazione in età lavorativa. Le informazioni rilevate presso la popolazione costituiscono la base sulla quale vengono derivate le stime ufficiali degli **occupati** e dei **disoccupati**, nonché le informazioni sui principali aggregati dell'offerta di lavoro - professione, settore di attività economica, ore lavorate, tipologia e durata dei contratti, formazione. Inoltre permettono di costruire indicatori su specifici obiettivi di policy (orientamento per decisioni di politica economica e del lavoro e politiche sociali). Le definizioni adottate sono comuni a livello europeo (definite dai regolamenti n.430/2005 e 1897/2000, Eurostat). Esse sono basate sulla verifica delle condizioni oggettive dell'intervistato in merito alla sua posizione nel mercato del lavoro (non conta l'autopercezione, cioè l'opinione che l'intervistato ha della propria condizione).

Sono state infatti inserite delle codifiche che permettono di stabilire con più precisione la condizione dell'intervistato, garantendo così omogeneità nello spazio (a livello UE e principali paesi industrializzati), nel tempo e permettendo confronti.

- **Tipo di dato:** microdato
- **Periodicità:** Continua con diffusione trimestrale (la rilevazione viene condotta tutte le settimane). Fornisce risultati mensili, trimestrali e annuali.
- **Dettaglio:** gli aggregati e gli indicatori possono essere analizzati:
 - per territorio (fino a livello provinciale)
 - per caratteristiche socio-demografiche (sesso, età, titolo di studio, ...).
- **Tipologia:** campionaria. Ad ogni unità campionaria viene attribuito un peso, *coefficiente di riporto all'universo*, che indica quante unità della popolazione (non incluse nel campione) sono rappresentate dall'unità campionaria stessa.
- **Popolazione di riferimento:** popolazione post censuaria (aggiornata sulla base dei dati del censimento della popolazione del 2011). La popolazione di interesse è costituita da tutti i componenti delle famiglie residenti in Italia, anche se temporaneamente emigrati all'estero, mentre esclude i membri permanenti delle convivenze (ospizi, istituti religiosi, caserme, ecc.). La famiglia è intesa come famiglia di fatto, ossia come un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune; nel caso in cui la famiglia selezionata coabiti con altre famiglie viene intervistata soltanto quella estratta.
- **Disegno campionario:** Disegno a due stadi con stratificazione delle unità di primo stadio; le unità di primo stadio sono i comuni e le unità di secondo stadio sono le famiglie.
 All'interno di ciascuna provincia i comuni sono suddivisi in due sottoinsiemi: i comuni la cui dimensione demografica è superiore a una prefissata soglia sono detti comuni auto rappresentativi (Ar); i rimanenti comuni vengono denominati non auto rappresentativi (Nar). Ciascun comune Ar costituisce strato a sé stante e viene incluso con certezza nel campione; i comuni Nar, invece, vengono stratificati sulla base della dimensione demografica e da ogni strato così definito viene estratto un comune con probabilità proporzionale alla dimensione demografica. Dalla lista anagrafica di ogni comune campione viene selezionato, mediante scelta sistematica, un campione di famiglie; tutti gli individui appartenenti alle famiglie estratte vengono intervistati. Ogni famiglia campione viene intervistata una sola volta in una specifica settimana.

I campioni relativi a trimestri differenti sono parzialmente sovrapposti in base a uno schema di rotazione (di tipo 2-2-2) secondo cui una famiglia è inclusa nel campione per due rilevazioni successive e, dopo una pausa di due trimestri, viene reinserita nel campione per altre due rilevazioni.

In ciascuna rilevazione trimestrale vengono coinvolti circa 1.400 comuni per un totale di circa 70 mila famiglie.

- **Tecniche di rilevazione:** tecnica mista CATI (computer assisted telephonic interviewing) e CAPI (computer assisted personal interviewing).

7.3 ISTAT: Inserimento professionale dei laureati, Ed. 2015

L'indagine campionaria sull'inserimento professionale dei laureati (svolta dal 1989), ha la finalità di conoscere la condizione e il percorso occupazionale dei laureati a distanza di alcuni anni dal conseguimento del titolo.

L'indagine fa parte, unitamente alla rilevazione campionaria sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati di scuola secondaria di secondo grado e all'indagine totale sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca, del sistema integrato di rilevazioni ISTAT sulla transizione dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro.

Nel 2015 si svolge la nona edizione che coinvolge un campione di laureati del 2011

- **Tipo di dato:** microdato
- **Periodicità:** La rilevazione si svolge nel periodo marzo-giugno 2015.
- **Dettaglio:** gli aggregati e gli indicatori possono essere analizzati:
 - per territorio (fino a livello provinciale)
 - per caratteristiche socio-demografiche (sesso, età, titolo di studio, ...)
- **Tipologia:** campionaria
- **Popolazione di riferimento:** Per l'edizione 2015, la popolazione di riferimento è rappresentata da quanti nell'anno 2011 hanno conseguito la laurea in un ateneo italiano. Si tratta di 299.449 individui, 58.9% donne, appartenenti a 90 atenei.
- **Disegno campionario:** Per la nona edizione dell'indagine, la raccolta dei dati avviene mediante disegno di campionamento a uno stadio, stratificato per sesso, ateneo e classe di laurea che prevede la selezione di un campione di circa 73.000 laureati, rappresentativo della popolazione dei laureati nei corsi di laurea triennali e nei corsi di laurea specialistici e a ciclo unico.

- **Tecniche di rilevazione:** Le informazioni vengono acquisite attraverso una tecnica mista CAWI/CATI.
- **Struttura del questionario:** Il questionario di rilevazione si articola in cinque sezioni.
 - 1) curriculum degli studi e attività di qualificazione,
 - 2) lavoro,
 - 3) ricerca del lavoro,
 - 4) informazioni relative alla mobilità territoriale dei laureati,
 - 5) notizie relative alla famiglia d'origine e a quella attuale.

In quest'indagine l'ISTAT utilizza una specifica definizione di *occupati* leggermente diversa dalla definizione canonica, nella forma ma non nel significato.

Occupati: coloro che hanno dichiarato di svolgere un'attività lavorativa retribuita (ivi incluso apprendistato e contratti di formazione e lavoro e attività di istruzione e formazione retribuite come dottorato di ricerca, borsa di studio, tirocinio e stage), anche se non regolarizzata da contratto.

7.4 AdEPP

L'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP) ha l'adesione di 19 Casse di previdenza privata ed assistenza obbligatoria e rappresenta oltre 2 milioni di professionisti. Tutti gli Enti appartenenti all'AdEPP nascono con lo stesso scopo sociale a sostegno degli iscritti e delle loro famiglie dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, pur evidenziando una marcata eterogeneità per quanto riguarda la genesi, la storia, la regolamentazione in termini di contribuzione e di erogazione delle prestazioni e, inoltre, per le esigenze dei propri iscritti. L'aggregazione dei dati a livello di Associazione, nel suo complesso, ne risulta non semplice e a volte si incorre nella necessità di operare approssimazioni ragionate su dati non omogenei o a volte assenti.

- **Tipo di dato:** dati aggregati.
- **Periodicità:** annuale.
- **Dettaglio:** gli aggregati e gli indicatori possono essere analizzati:
 - per territorio (fino a livello regionale)
 - per caratteristiche socio-demografiche (sesso e età).
- **Tipologia:** censuari.

La prima modalità di aggregazione viene effettuata discriminando le Casse in base al Decreto Legislativo con il quale queste hanno visto riconosciuta la loro personalità giuridica di diritto privato. Il secondo criterio di classificazione degli Enti appartenenti all'AdEPP discrimina le Casse in base all'area professionale di appartenenza: area giuridica (AG), rete delle professioni tecniche (RPT), area economico sociale (AES), area sanitaria (AS).

- **Popolazione di riferimento:** gli iscritti agli enti previdenziali privati. Le casse di integrazione considerate sono riportate nella seguente tabella.

CATEGORIA PROFESSIONALE	CASSA
Periti industriali	EPPI
Biologi	ENPAB
Consulenti del lavoro	ENPACL
Commercialisti	CNPADC
Ragionieri e periti commerciali	CNPR
Notai	CNN
Geometri e Geometri laureati	CIPAG
Medici e odontoiatri	ENPAM
Psicologi	ENPAP
Veterinari	ENPAV
Avvocati	CF
Infermieri	ENPAPI
Addetti e impiegati in agricoltura	ENPAIA
Periti Agrari e Agrotecnici	ENPAIA
Attuari	EPAP
Agronomi e forestali	EPAP
Chimici	EPAP
Geologi	EPAP
Architetti	INARCASSA
Ingegneri	INARCASSA
Giornalisti	INPGI

- **Tecniche di rilevazione:** il centro Studi AdEPP raccoglie i dati forniti dagli Enti di Previdenza appartenenti all'associazione.

7.5 Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)

Il Dipartimento delle Finanze rende disponibili dati statistici sulle dichiarazioni annuali presentate per le varie tipologie di imposta.

Le statistiche sulle dichiarazioni fiscali sono ordinate per imposta, modello di dichiarazione, tipologia di contribuente e tematica. L'accezione di "titolare di partita Iva" comprende coloro che hanno partita Iva e contestualmente hanno effettuato nell'anno un'attività rilevante agli effetti dell'Iva e del reddito d'impresa o di lavoro autonomo o agrario.

Nell'ambito dei titolari di partita Iva sono stati considerati contribuenti per i quali il reddito/perdita di lavoro autonomo è prevalente nell'ambito delle tipologie di reddito che prevedono l'esercizio di un'attività economica.

7.6 SOSE

La Società, operativa dal 1999, svolge tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli Studi di Settore, nonché ogni altra attività di analisi strategica dei dati e di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa, al fine di creare sistemi di prevenzione dell'evasione, nonché di determinare i fabbisogni standard in attuazione del Federalismo Fiscale.

Ha l'obiettivo di creare un processo metodologico, controllato dall'Amministrazione finanziaria e finalizzato all'individuazione di una corretta, equa e trasparente fiscalità d'impresa.

Gli Studi di Settore consentono di valutare la capacità delle imprese e dei professionisti di produrre ricavi o conseguire compensi, in relazione alla struttura organizzativa adottata e all'ambiente economico in cui operano.

Le statistiche sono state elaborate solo sui soggetti che applicano gli studi di settore, limitatamente alle posizioni considerate elaborabili in quanto:

- non presentano errori tecnici nella predisposizione della posizione telematica (posizioni non calcolabili o non conformi);
- non presentano cause di esclusione dall'applicazione degli Studi di Settore
- non presentano forti anomalie dal punto di vista statistico (ad es. contribuenti con elementi contabili assenti o elementi contabili errati).

7.7 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

L'INPS rappresenta un osservatorio privilegiato del mercato del lavoro raccogliendo le contribuzioni previdenziali di tutto il lavoro dipendente e di buona parte del lavoro autonomo. In particolare per quanto riguarda i liberi professionisti, l'INPS è fonte diretta per i soggetti iscritti alla Gestione separata - liberi professionisti, in quanto appartenenti a categorie, ordinarie e non, che, non dispongono di una propria Cassa di previdenza privata.

L'Istituto dispone inoltre delle informazioni relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti di tutti i settori pubblici e privati e quindi anche dei dipendenti degli studi professionali.

I dati sono resi disponibili attraverso il sito dell'Istituto www.inps.it nella sezione "Osservatori statistici ed altre statistiche", i Rapporti annuali disponibili fin dal 2002, nonché attraverso indagini mirate derivanti da accordi o convenzioni. In particolare sono state utilizzate le sezioni del sito denominate Osservatorio imprese e Osservatorio Lavoratori dipendenti. In questo contesto, la posizione lavorativa si definisce come il contratto di lavoro tra una persona ed una impresa finalizzato allo svolgimento di una prestazione lavorativa contro corrispettivo di un compenso. Le posizioni lavorative rappresentano, in altri termini, il numero di "posti di lavoro" indipendentemente dal numero di ore lavorate.

Glossario

INATTIVI IN ETÀ DA LAVORO (O NON FORZE DI LAVORO)	Comprendono le persone che non fanno parte delle forze di lavoro, ovvero quelle non classificate come occupate o in cerca di occupazione.
FORZE LAVORO	L'insieme delle persone occupate e di quelle in cerca di occupazione. Forze lavoro = occupati + disoccupati
PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE	Comprendono le persone non occupate tra 15 e 74 anni che: hanno effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la settimana di riferimento e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive; oppure, inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l'inizio del lavoro.
OCCUPATI	<p>Nella Rilevazione sulle forze di lavoro comprendono le persone di 15 anni e oltre che nella settimana di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">- hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura;- hanno svolto almeno un'ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente;- sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie, malattia o Cassa integrazione). <p>I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l'assenza non supera i tre mesi, oppure se durante l'assenza continuano a percepire almeno il 50 per cento della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro, a eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di assenza, mantengono l'attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l'assenza non supera tre mesi.</p> <p>Le precedenti condizioni prescindono dalla sottoscrizione di un contratto di lavoro e gli occupati stimati attraverso l'Indagine campionaria sulle forze di lavoro comprendono pertanto anche forme di lavoro irregolare.</p>
LAVORATORE AUTONOMO	Persona che con contratti d'opera "si obbliga a compiere, attraverso corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" (art. 2222 del codice civile). Le modalità, il luogo e il tempo di esecuzione dell'opera o del servizio sono controllate liberamente dallo stesso lavoratore. Nella Rilevazione sulle forze di lavoro i collaboratori coordinati e continuativi, a progetto e i prestatori d'opera occasionale sono classificati come autonomi.
LAVORATORE DIPENDENTE	Persona che svolge la propria attività lavorativa in un'unità giuridico-economica e che è iscritta nei libri paga dell'impresa o istituzione, anche se responsabile della sua gestione. Sono considerati lavoratori dipendenti: <ul style="list-style-type: none">- i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai, a tempo pieno o parziale;

- gli apprendisti;
- i lavoratori a domicilio iscritti nei libri paga;
- i lavoratori stagionali;
- i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
- i lavoratori con contratto a termine;
- i lavoratori in Cassa integrazione guadagni;
- i soci di cooperativa iscritti nei libri paga.

Non sono considerati lavoratori dipendenti i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. In alcune fonti viene utilizzata una definizione diversa, che non comprende, ad esempio, i dirigenti e gli apprendisti. Nella Rilevazione sulle forze di lavoro sono considerati dipendenti anche coloro che dichiarano di avere un lavoro alle dipendenze regolato da accordo verbale.

**LAVORATORE
INDIPENDENTE**

Persona che svolge la propria attività lavorativa in un'unità giuridico-economica senza vincoli di subordinazione. Dal punto di vista dei costi delle imprese sono considerati lavoratori indipendenti:

- i titolari, soci e amministratori di impresa o di istituzione, a condizione che effettivamente lavorino nell'impresa o nell'istituzione, non siano iscritti nei libri paga, non siano remunerati con fattura, non abbiano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- i soci di cooperativa che effettivamente lavorano nell'impresa e non sono iscritti nei libri paga;
- i parenti o affini del titolare, o dei titolari, che prestano lavoro senza il corrispettivo di una prefissata retribuzione contrattuale né il versamento di contributi.

**RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE**

NORD

Nord-ovest Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia

Nord-est Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna

CENTRO Toscana, Umbria, Marche, Lazio

MEZZOGIORNO

Sud Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria

Isole Sicilia, Sardegna

ATECO
*(classificazione
delle attività
economiche)*

Distingue le unità di produzione secondo l'attività da esse svolta ed è finalizzata all'elaborazione di statistiche di tipo macroeconomico, che hanno per oggetto i fenomeni relativi alla partecipazione di tali unità ai processi economici. La classificazione attualmente in uso ai fini statistici è Ateco 2007 che comprende 996 categorie, raggruppate in 615 classi, 272 gruppi, 88 divisioni, 21 sezioni. Per tale classificazione il livello di aggregazione usualmente definito in termini di sotto-sezioni (due lettere) non è più previsto tuttavia è ancora considerato quale aggregazione intermedia nella classificazione internazionale Isic Rev. 4 ai fini dell'utilizzo nell'ambito dei

conti nazionali e continuerà a essere adottato dall'Istat quale formato standard di diffusione e presentazione dei dati.

La classificazione delle attività economiche Ateco 2007, costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea Nace Rev. 2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006). Il codice ATECO non ha valore legale ma solo statistico.

**CLASSIFICAZIONE
DELLE
PROFESSIONI**

La classificazione in uso in Italia è la Cp2011, che tiene conto del doppio vincolo metodologico imposto dal raccordo sia con la precedente classificazione del 2001 (Cp2001), sia con la classificazione adottata a livello internazionale, la International Standard Classification of Occupation (Isco08). Le professioni sono organizzate in nove grandi gruppi in base al diverso livello di competenza richiesto per essere esercitate. I nove grandi gruppi sono a loro volta dettagliati, a seconda del campo di applicazione delle competenze, in 37 gruppi, 129 classi, 511 categorie e 800 unità professionali e più di 6.700 voci professionali

Bibliografia

Bagnasco A., (2008). *Ceto medio. Perché e come occuparsene*. Bologna: Il Mulino.

Bagnasco A., (2016). *La questione del ceto medio. Un racconto del cambiamento sociale*. Bologna: Il Mulino.

Centro studi AdEPP, (2016). *Sesto rapporto sulla previdenza privata italiana*. <http://www.adepp.info/wp-content/uploads/2016/12/VI-Rapporto-Adepp.pdf>

De Vitiis, C., Di Consiglio, L., & Falorsi, S. (2005). *Studio del disegno campionario per la nuova rilevazione continua sulle Forze di Lavoro*. Roma: Contributi ISTAT, 2005.

Eurostat, *Employment and unemployment (LFS) Database*. <http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database>

Feltrin P. et al., (2013). *Trasformazioni delle professioni e regolazione in Europa*. Milano: Wolters Kluwer Italia.

INPS, (2016). *XV rapporto annuale*, a cura di Coordinamento integrato per l'analisi ed il monitoraggio della soddisfazione dell'utenza finalizzato alla riduzione del rischio reputazionale, Direzione Centrale Studi e Ricerche. https://www.inps.it/docallegatiNP/DatiEBilanci/rapportiannualiinps/Documents/INPS_rapporto_2016.pdf

ISFOL, (2008). *Rapporto 2008 Isfol*. Cosenza: Rubbettino.

ISTAT, (2006). *La rilevazione sulle forze di lavoro: contenuti, metodologie, organizzazione*. Roma: Istat.

ISTAT, (2015). *Inserimento professionale dei laureati: aspetti metodologici dell'indagine*. Roma: Istat.

ISTAT, (anni vari). *Italia in cifre*. <http://www.istat.it/it/files/2016/12/ItaliaCifre2016.pdf>

ISTAT, (anni vari). *Rapporto annuale. La situazione del paese*. www.istat.it/it/files/2016/05/Ra2016.pdf

Leighton P. & Brown D., (2013). *Future working: The rise of Europe's independent professionals*. London: EFIP/PCG.

Osservatorio UniCredit Piccole Imprese, (2009). *Rapporto UniCredit sulle piccole imprese*. Milano: Unicredit SpA.

Ronci C., (a cura di, 2008). *Partite Iva. Il lavoro autonomo nella crisi italiana*. Bologna: Il Mulino.

Spada Research, (a cura di, 2009). *British Professions Today: the state of the sector*. Londra: Spada.

<http://www.spada.co.uk/wpcontent/uploads/2009/05/spada-british-professions-today.pdf>

Tiraboschi M., (a cura di, 2012). *Il lavoro negli studi professionali. Quadro normativo, modelli organizzativi, tipologie contrattuali in Italia, Francia, Germania e Regno Unito*. Milano: Wolters Kluwer Italia.